

410.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 MARZO 1979

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE INGRAO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MARTINI MARIA ELETTA

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	28111	CRISTOFORI, <i>Sottosegretario di Stato</i> <i>per il lavoro e la previdenza sociale</i>	28186 28187, 28189
Disegni di legge:		FERRARI MARTE	28184, 28189
(Autorizzazione di relazione orale) . .	28144	MICELI VINCENZO	28183, 28186
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	28111	RAMELLA	28183, 28185, 28186
Disegno di legge (Seguito della discus- sione e approvazione):		TEDESCHI, <i>Relatore</i> .	28185, 28186, 28187, 28189
Conversione in legge, con modificazio- ni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30 giu- gno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavo- ro nonché norme in materia di obblighi contributivi (2695)	28182	SCOVACRICCHI	28190
PRESIDENTE	28182	Disegno di legge (Discussione e appro- vazione):	
CICCIOMESSERE	28184	Conversione in legge, con modificazio- ni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, concernente modificazioni ed integrazioni alla vigente disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale (2698)	28190
		PRESIDENTE	28190
		CITARISTI	28202

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1979

	PAG.		PAG.
GARZIA	28200	LABRIOLA, <i>Relatore</i>	28112, 28114 28152, 28154, 28158
MERLONI, <i>Relatore</i>	28191, 28201	MANNUZZU	28157
PRODI, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>	28195, 28201, 28202	MELLINI	28112, 28117, 28151, 28153, 28155 28157, 28160, 28161, 28162, 28164 28166, 28168, 28169, 28171, 28176
PUGNO	28202	PENNACCHINI, <i>Relatore</i>	28140, 28156, 28159 28160, 28161, 28163, 28165 28166, 28168, 28170, 28172
Proposte di legge:		SCOVACRICCHI	28172
(Annunzio)	28111, 28145	SPAGNOLI	28130
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	28144	Parlamento europeo (Trasmissione di risoluzione)	28173
Interrogazioni (Annunzio)	28208	Sostituzione di un deputato	28173
Proposta di modificazioni al regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa (doc. II, n. 5) (Discussione e approvazione):		Sui lavori della Camera:	
PRESIDENTE	28111, 28113	PRESIDENTE	28208
CECCHI	28113	Votazione nominale	28177
DE CATALDO	28136	Votazione segreta di disegni di legge	28203
FERRARI SILVESTRO	28173	Ordine del giorno della seduta di domani	28208
GUARRA	28129		

La seduta comincia alle 11.

MORINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 7 marzo 1979.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Pucci e Sgarlata Marcello sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

PISICCHIO ed altri: « Proroga delle disposizioni concernenti la previdenza dei lavoratori agricoli di cui alla legge 27 febbraio 1978, n. 41 » (2781).

Sarà stampata e distribuita.

Trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo l'assegnazione in sede legislativa del seguente disegno di legge, per il quale la X Commissione permanente (Trasporti), cui era stato assegnato in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

« Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il relativo trattamento economico » (2657).

Data la particolare urgenza del disegno di legge, propongo altresì di derogare al termine di cui al predetto articolo 92.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta: Modificazioni al regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa (doc. II, n. 5).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta, presentata dalla Giunta per il regolamento: Modificazioni al regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa.

Il testo sottoposto dalla Giunta all'esame dell'Assemblea consiste in un complesso coordinato di modifiche riferite ad un regolamento *ad hoc* che, pur avendo carattere di regolamento parlamentare, è adottato in applicazione di una legge ordinaria autonomamente da ciascuna Camera. Le modifiche proposte dalla Giunta sono, infatti, conseguenti all'approvazione della legge n. 170 del 1978, che ha dettato nuove norme sui procedimenti di accusa.

Come gli onorevoli colleghi sanno, al Senato un testo regolamentare sulla stessa materia è stato approvato il 7 febbraio scorso.

In base alle caratteristiche dell'articolo sottoposto dalla Giunta al nostro esame, la Presidenza ritiene che, in relazione all'articolo 16 del regolamento, la procedura di discussione e votazione debba essere la seguente: innanzitutto, premesso che il complesso delle modifiche proposte ha carattere di unitarietà, la votazione a maggioranza assoluta dei componenti della Camera sarà effettuata, ove richiesto, per la sola approvazione finale del complesso dell'articolo; inoltre, la discussio-

ne e votazione degli articoli e relativi emendamenti avverranno con la procedura normale prevista dagli articoli 85 e 86 del regolamento, e il voto avverrà a maggioranza semplice, considerato che articoli ed emendamenti devono ritenersi componenti formative di un'unica modifica organica proposta dalla Giunta, in relazione all'articolo 16 del regolamento.

Questa procedura è stata seguita dal Senato nel febbraio scorso ed alla Camera in occasione dell'approvazione del regolamento per i giudizi d'accusa del 1961.

MELLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, io ritengo che la sua proposta debba essere esaminata con estrema attenzione. Mi pare che per altre modifiche regolamentari la Camera non abbia seguito questa procedura (anche se io non facevo ancora parte della Camera nel 1971, quando fu approvato l'attuale regolamento).

Il regolamento per i giudizi di accusa ha un carattere particolare, in quanto — come abbiamo già avuto occasione di dire in quest'aula — si tratta di un atto dovuto.

È vero che le modifiche proposte nascono dalla necessità di un adattamento a norme di legge rispetto alle quali il regolamento ha una funzione subordinata, pur nella sua natura costituzionale di regolamento di uno dei due rami del Parlamento (che dev'essere, tra l'altro, parallelo a quello dell'altra Camera). Riteniamo tuttavia che, in considerazione della rilevanza che tali norme possono avere per l'economia di tutto il giudizio di accusa, alcune di esse abbiano carattere di autonomia rispetto al complesso delle modifiche proposte. Cito, tanto per fare un esempio, la norma che si riferisce alla formazione dell'elenco per i giudici aggregati della Corte costituzionale; e di questo parleremo meglio oltre.

Non ci pare dunque che possa essere accettata la procedura proposta, secondo la quale si vorrebbero considerare le mo-

difiche come un complesso unico, con conseguenti limitazioni della discussione e della votazione. Comunque, signor Presidente, noi abbiamo da esprimere delle perplessità, perché questa procedura potrebbe in qualche modo rappresentare un precedente in ordine a problemi relativi ai regolamenti della Camera, rispetto ai quali crediamo debba essere norma gelosamente custodita quella relativa alla maggioranza qualificata richiesta per approvare le eventuali modificazioni da apportare ad essi.

LABRIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LABRIOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi scomponiamo la questione che è stata sottoposta dal Presidente in due parti: una relativa alla questione generale di principio e l'altra relativa al problema specifico che abbiamo di fronte a noi.

Cercherò di spiegarmi. Da un lato, il Presidente ci prospetta un criterio di votazione che a noi sembra estremamente corretto, e non solo perché si richiama ai precedenti che sono stati posti alla nostra attenzione e che hanno determinato la formazione di volontà della Camera in primo luogo e — elemento concorrente, sussidiario, non decisivo, ma comunque tale da sostenere la tesi — anche del Senato. Ripeto: solo concorrente in via sussidiaria, perché esiste una autonomia di ciascun ramo del Parlamento; e mi pare che correttamente il Presidente l'abbia fatto intendere, quando ha portato la notizia del modo con cui il Senato ha affrontato la questione, appunto come notizia.

Ci sembra, in altri termini, che, di fronte ad una identità oggettiva delle proposte di modifica del regolamento, si possa e si debba seguire il criterio di votazione indicato dal Presidente. Questo io penso sia giusto sottolineare, perché in ogni caso venga ben chiaramente delimitato il tipo di decisione che noi assumiamo ai fini degli effetti che potrebbe provocare come precedente senza che si pre-

giudichi poi il resto. In altre parole, al di là della decisione specifica, la Camera sarà libera di assumere le decisioni che meglio riterrà di assumere per quanto riguarda la disciplina di votazione che viene indicata.

Quanto alla questione specifica che abbiamo di fronte, posto che la prima parte della proposta del Presidente sia pienamente accoglibile, così come noi la riteniamo, sull'attuazione concreta della procedura proposta noi facciamo due osservazioni, anche per tener conto delle considerazioni fatte dal collega Mellini, le quali partono da una premessa che noi non ci sentiamo di respingere: cioè che, nonostante l'identità specifica e l'identità oggettiva, la Camera debba verificare ogni volta se questo principio sussista in concreto.

Noi ci troviamo, in verità, di fronte a due elementi di valutazione. Il primo è quello di carattere formale, e nasce proprio dalla struttura stessa del provvedimento, dai principi del sistema delle fonti: noi abbiamo un regolamento di esecuzione, abbiamo un provvedimento legislativo, il quale per verità è già stato accettato nella sua organicità quando fu deliberata, non solo dal Parlamento in sede di modifica, ma anche da parte degli organi giudiziari di accertamento, la inammissibilità del *referendum*, proprio di fronte all'organicità della modifica che veniva proposta. Lo diciamo solo a sussidio del ragionamento, perché anche questo elemento non vincolerebbe in nessun caso la Camera ad orientarsi in un modo o in un altro.

In concreto, poi, come secondo momento di valutazione, vorrei fare presente la conseguenza aberrante che deriverebbe qualora non accogliessimo il principio che in materia noi ci troviamo di fronte all'identità oggettiva e all'organicità delle modifiche regolamentari. Se così non avvenisse, cioè se noi ritenessimo in questo caso di non trovarci di fronte all'ipotesi astratta prevista nella prima parte del discorso del Presidente, noi ci troveremo di fronte alla possibilità di decidere in modo diverso le norme che singolar-

mente costituiscono la proposta di modifica presentata dalla Giunta per il regolamento. Cioè, noi dovremmo fare un lavoro di estrazione di alcune norme, come quella per esempio che ha indicato il collega Mellini per sostenere la sua opinione, rispetto a tutte le altre, attraverso una operazione estremamente arbitraria, che metterebbe la Camera in serie difficoltà e inciderebbe in modo negativo sulla formazione di volontà dell'organo in ordine alla stessa modifica del regolamento.

Per queste ragioni il gruppo parlamentare socialista ritiene di dover aderire alla proposta del Presidente, sia in generale per quanto riguarda l'affermazione di principio, e con quella delimitazione che estraiamo dalla stessa dichiarazione del Presidente, sia in concreto per quanto attiene all'approvazione del provvedimento che è all'attenzione dell'Assemblea.

CECCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CECCHI. Signor Presidente, il gruppo comunista concorda con la procedura di votazione da lei proposta e chiede la votazione nominale sul complesso delle modificazioni al regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Cecchi.

Onorevole Mellini, vorrei farle brevemente notare che, per quanto riguarda la procedura proposta dalla Presidenza, essa è riferita *ad hoc* alle modificazioni del regolamento in esame, con tutte le considerazioni indicate poco fa dal collega Labriola. Ritengo pertanto che questa mia dichiarazione risponda anche alla sua preoccupazione.

Tengo poi a precisare che la proposta della Presidenza ha un particolare significato per ciò che riguarda la maggioranza qualificata per il voto finale, ma lascia del tutto libere la discussione e la votazione degli articoli e degli emendamenti.

Se non vi sono obiezioni, procederemo pertanto nel senso indicato dalla Presidenza.

(Così rimane stabilito).

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che il gruppo parlamentare del partito radicale ha chiesto la deroga ai limiti di tempo per gli interventi degli iscritti al gruppo stesso, ai sensi del sesto comma dell'articolo 39 del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Labriola.

LABRIOLA, *Relatore*. Ci richiamiamo naturalmente alla relazione scritta e ne confermiamo sinteticamente, ma speriamo esaurientemente, le valutazioni. Vorremmo però — e lo riteniamo utile anche per la organicità di questa discussione — esprimere qualche breve osservazione aggiuntiva, che ci sembra corretta dal punto di vista del collegamento politico ed istituzionale che indubbiamente il dibattito opererà fra il provvedimento giunto oggi all'esame dell'Assemblea e le valutazioni che si sono intensificate soprattutto in rapporto a recenti eventi ed al fatto che per la prima volta, dopo trent'anni, si è applicata la normativa del processo costituzionale; valutazioni, dicevo, giudizi ed opinioni indotti sia in sede scientifica sia — ed è quello che ci preme in modo particolare — in sede politica, e dei quali terremo conto, senza però naturalmente andare oltre il limite oggettivo della riforma che proponiamo all'Assemblea.

Noi partiamo dalla considerazione — è affermato nella relazione scritta e desideriamo per maggiore chiarezza, se questo fosse ancora necessario, ribadirlo in questa breve chiosa aggiuntiva orale — che la proposta presentata all'Assemblea è relativa esclusivamente agli atti derivanti dalla modifica legislativa apportata con la legge n. 170 del 1978 alla disciplina precedente, contenuta nella legge n. 20 del 1962: leggi ordinarie che comportano, per quanto riguarda le Camere, la necessità della adozione di regolamenti parlamentari integrativi perché il processo pe-

nale costituzionale non sia carente di disciplina.

Senza che questo naturalmente incida sulla libertà e la piena autonomia delle deliberazioni che la Camera dei deputati si accinge ad adottare, sentiamo il dovere di segnalare la conseguenza estremamente grave e precaria che si configurerebbe qualora il Parlamento non procedesse all'aggiornamento del regolamento parlamentare per i giudizi di accusa. Considerato che una modifica legislativa è stata già introdotta, la disciplina risulterebbe contraddittoria, monca o contrastante, secondo i vari punti di vista, in sede applicativa, se non adeguassimo, nel modo che il Parlamento riterrà più opportuno, il regolamento di esecuzione a quanto di nuovo e di diverso ha disposto la legge n. 170 del 1978 e lasciassimo ancora in vigore il vecchio regolamento.

Come prima osservazione, ci permettiamo di richiamare ancora l'attenzione dei colleghi non dico sulla definizione di atto dovuto, perché mai il Parlamento si trova di fronte ad un atto dovuto, ma sulla estrema necessità politica ed istituzionale che il Parlamento completi l'opera di revisione della disciplina del processo penale costituzionale per quanto riguarda il giudizio di accusa nella sede parlamentare.

In secondo luogo, desideriamo richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che il dibattito che si è riaperto sul processo penale costituzionale — in modo molto vivace, molto impegnato ed anche con un livello di interesse culturale di grande rilievo — comporta una serie di valutazioni, di orientamenti e di scelte di indirizzo che o non riguardano la materia oggetto specifico dell'esame e delle decisioni della Camera dei deputati o, se riguardano solo per identità oggettiva lo spazio di valutazione e di intervento che si apre di fronte alla Camera, non sono in contrasto con le linee principali sulle quali si muovono le proposte di modifica del regolamento che la Giunta sottopone all'attenzione dell'Assemblea.

Di conseguenza, o siamo in una materia che senza dubbio alcuno è estranea al

livello di decisioni che siamo chiamati ad assumere, o siamo in una materia per la quale in sede decisionale si può procedere ad un coordinamento. Non riteniamo comunque (questo è uno degli elementi che ci ha spinto a premere per la sollecita approvazione delle proposte di modifica al regolamento) che la soluzione sia in contrasto con le linee generali delle proposte presentate per modificare il regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa.

Non è così, ad esempio, per quanto riguarda il problema generale di revisione del processo penale costituzionale. Molte sono le tesi su tale questione, a cominciare da quella più radicale di sopprimere la specialità del processo penale costituzionale per quanto riguarda i ministri. Per i reati presidenziali, ci sembra di poter osservare che nessuno avanza il dubbio che quello debba essere un processo speciale, regolato dalla disciplina costituzionale vigente con gli opportuni adattamenti. Ma per i reati ministeriali registriamo, nel confronto delle varie opinioni, la tendenza o ad abrogare tutta la parte normativa speciale contenuta nella Costituzione, nonché nelle leggi costituzionali che disciplinano la stessa materia, o in ogni caso — ecco il punto di coerenza sul quale richiamiamo l'attenzione dei colleghi — a coordinare la modifica della normativa disciplinante il processo costituzionale penale con l'esigenza di eliminare, nel modo più incisivo possibile, le differenze di condizione in cui si trovano i soggetti qualificati per il loro *status* che pongano in essere atti costituenti reati, cioè ministri, ex ministri e tutti gli altri cittadini.

Questo concerne il rito speciale previsto dalla Costituzione per quanto riguarda lo sviluppo procedimentale preliminare, che è rimesso al Parlamento. In questo senso, crediamo di poter dire che le proposte di modifica al regolamento parlamentare si muovono in modo non contrastante con le indicazioni che in linea generale si possono raccogliere su tale questione. Come abbiamo fatto presente nella relazione scritta, la parte affidata alla Commissione parlamentare per i procedi-

menti d'accusa abbandona il terreno istruttorio per porsi più risolutamente sul terreno meramente referente di prime e sommarie indagini, con termini perentori e non più ordinatori, in modo da evitare il dilatarsi del tempo, che incide sostanzialmente sulla condizione del prevenuto. Vorrei osservare che ciò incide in senso positivo, favorendo magari la penombra del prevenuto (e quindi il riparo del prevenuto rispetto alla effettiva eccitazione dei provvedimenti di giustizia), sia in senso negativo, perché non possiamo non farci carico di una preoccupazione vivissima di quanti svolgono il mandato parlamentare e quindi appartengono a quella che si definisce classe politica: cioè, il grave danno che subisce colui il quale ha una potestà di rappresentanza, una responsabilità politica, per il fatto che, essendo « moglie di Cesare », il solo sospetto ne diminuisce fortemente la carica di rappresentatività.

Non vorrei travalicare i limiti molto ristretti di questa breve chiosa; ma, per dare un significato al valore della rapidità e della chiarezza dei provvedimenti di giustizia, posso ricordare alcuni avvenimenti recenti, in cui il principio di rappresentatività di un organo costituzionale è stato posto in crisi per l'alimentarsi di una campagna di sospetti, di riserve e di censure, che hanno posto questo organo costituzionale nella necessità di dichiarare la propria crisi e quindi di abbandonare la titolarità dell'ufficio. È un esempio che può valere in un senso o nell'altro, ma che comunque sottolinea la necessità che i tempi siano rapportati all'esigenza della massima e più rapida possibile chiarezza sulla condizione reale in cui si trova l'organo titolare di una potestà di rappresentanza politica.

Credo quindi che, alla luce della linea di tendenza secondo la quale, sia pure nella diversità delle opinioni, si muove una corrente scientifica e politica in tema di revisione delle norme del processo penale costituzionale nel senso cioè di diminuire le distanze che il cittadino avverte esistere negativamente tra la propria condizione e quella dell'ex ministro, le

riforme proposte (nei limiti in cui potevamo e dovevamo esprimerle, cioè in quanto mera esecuzione di modifica regolamentare derivante dalla novella del 1978) corrispondano, sotto un profilo di non incoerenza — se si può usare questo termine —, a quelle linee generali di tendenza.

Questo vogliamo dire anche per assicurare all'Assemblea che la Giunta per il regolamento non si è mossa senza tener conto dei problemi generali e del clima dell'opinione pubblica, che ha doverosamente pesato sulle scelte e sugli indirizzi secondo cui la Giunta stessa si è mossa in modo unitario, tranne alcune riserve formulate dal collega Guarra.

Un'altra considerazione, prima di concludere, è questa: noi abbiamo tentato (e speriamo di esserci riusciti) non solo di attribuire molto rigorosamente alla Commissione per i procedimenti d'accusa le competenze di mera attività referente ad essa riservate (e questo abbiamo ritenuto di fare con l'introduzione della perentorietà dei termini e con modifiche che hanno permesso, ad esempio, l'istituzione della relazione di minoranza, che sottolinea il carattere tendenzialmente non giurisdizionale o istruttorio, ma meramente referente della Commissione non più inquirente); ma anche di riservare al Parlamento in quanto tale la massima potestà decisionale possibile.

Abbiamo, in altre parole, cercato di sbloccare l'otturazione del filtro che, nell'esperienza finora avuta, si è venuta a determinare nella vecchia Commissione inquirente, con danno per tutti e contro la buona volontà di ciascuno. In questo modo, noi abbiamo ritenuto non già di aggravare l'impegno e l'attività del Parlamento, soprattutto nella sede solenne e abbastanza complessa della seduta comune, ma di introdurre in modo preventivo funzioni che ponessero il Parlamento stesso nella pienezza non solo delle sue potestà, ma soprattutto delle sue responsabilità. Infatti, dalla otturazione del filtro deriva sia la crisi dell'attività della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa (in quanto organo meramente referente), sia la crisi della responsabi-

lità politica del Parlamento, avendo riguardo al soggetto prevenuto e alla soluzione della fattispecie procedimentale, che poi sfocia nel processo penale costituzionale.

Noi riteniamo quindi di dover sottolineare all'attenzione dei colleghi che la necessaria crescita (prescritta dalla legge del 1978) di potestà del Parlamento non deve coincidere — almeno secondo le nostre previsioni — con un affaticamento ultroneo del Parlamento, perché anche questo sarebbe un modo di impedire l'effettiva esplicazione di questa funzione, ma piuttosto con una assunzione reale di responsabilità del Parlamento di fronte ad atti molto gravi, come sono sempre quelli che danno origine al processo penale costituzionale.

Un'ultima considerazione ed ho veramente concluso, signor Presidente. Noi abbiamo cercato (e il testo da noi presentato e quello approvato dal Senato credo lo dimostrino) di realizzare le intese più costruttive con l'altro ramo del Parlamento, senza però — e su questo vogliamo rassicurare l'Assemblea — mai dimenticare la necessità di tutelare l'autonomia decisionale della Camera dei deputati. Non è stata una cosa molto semplice. Già nella relazione scritta è contenuto qualche accenno alla difficoltà procedimentale di elaborare le proposte relative a queste funzioni bicamerali. Non possiamo però non considerare, prescindendo dalle circostanze particolari nelle quali si discute la modifica al regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, che il problema generale dei procedimenti bicamerali riaffiora ancora una volta con gravi segnali di difficoltà, sia al Senato della Repubblica, sia alla Camera dei deputati.

Abbiamo sentito la necessità di manifestare questa particolare difficoltà perché non passasse sotto silenzio, nel momento in cui con spirito di collaborazione — di cui desideriamo dare atto all'altro ramo del Parlamento e di cui noi stessi abbiamo dato prova, pur nella rigorosa tutela dell'autonomia di ciascun ramo del Parlamento — si è potuto positivamente risolvere un problema che però nella sua

generalità rimane e pesa negativamente sull'azione complessiva del Parlamento.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Silvestro Ferrari. Poiché non è presente, s'intende che vi abbia rinunziato.

È iscritto a parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, colleghi, la questione oggetto delle deliberazioni che dovremo adottare è particolarmente delicata, in relazione ad una serie di problemi e alla storia costituzionale, legislativa e regolamentare della Repubblica, che è certamente tormentata e nella quale sono venuti ad inserirsi aspetti veramente delicati, soprattutto in seguito alle ultime vicende. Non faccio riferimento alle vicende dell'applicazione di queste norme, ma alle vicende legislative, che hanno interessato i poteri legislativi. Fra questi vi è certamente quello del *referendum* che è stato investito di tale questione, ma che poi è stato spogliato del potere di pronunziarsi sulla questione dei giudizi di accusa e, in particolare, su quelli della Commissione inquirente.

Se oggi si discute del regolamento per i procedimenti di accusa in questi ultimi palpiti — ma non vorrei usare una parola troppo poetica in una situazione che non lo è affatto — della legislatura, non possiamo che esserne lieti, nonostante il ritardo con cui si è giunti a tale discussione. Riteniamo fossero pienamente giustificate le preoccupazioni che al riguardo abbiamo espresso la scorsa settimana, in occasione della richiesta di rinviare la discussione; per questo ci siamo fatti carico di rinnovarle anche ieri, quando la discussione di questa proposta figurava al secondo punto dell'ordine del giorno. Riteniamo, infatti, che se è certamente grave avere disposizioni di legge e regolamentari apertamente in contrasto con i principi costituzionali, e non soltanto con quelli specifici relativi al sistema dei procedimenti di accusa, è certamente assai più grave avere una situazione, quale è quella che stiamo ancora oggi vivendo, che manca totalmente di una qualsiasi

normativa che consenta, in pratica, la procedura d'accusa prevista dalla Costituzione nei confronti dei ministri. Abbiamo un vuoto legislativo che è spaventoso, perché, a seguito dell'approvazione da parte del Senato delle modifiche al regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa e in attesa di analoghe modifiche da parte della Camera, abbiamo certamente una situazione in cui non è assolutamente possibile procedere nei confronti dei ministri e del Presidente della Repubblica quale che sia il momento in cui sia stata iniziata la procedura, sia in relazione a quei particolari procedimenti richiamati dall'articolo 31 del regolamento per i procedimenti d'accusa, nel testo proposto dalla Giunta del regolamento all'approvazione della Camera, e come previsto anche dall'ultimo articolo della legge approvata nel maggio scorso, sia in relazione ai procedimenti di cui dovessero essere iniziati gli atti istruttori e per i quali dovrebbe essere applicabile la nuova normativa.

In questo momento ci troviamo in una situazione in cui non si può in nessun modo procedere; e questa è una situazione estremamente grave, così come è stata una situazione particolarmente grave quella che ha visto dal maggio scorso fino ad oggi l'esistenza di una legge che, in assenza di un regolamento adeguato alla legge stessa, consentiva di procedere soltanto per i procedimenti già instaurati e per i quali fossero stati compiuti atti istruttori, con l'assoluta impossibilità, invece, di instaurare nuovi procedimenti in relazione a fatti sia precedenti sia successivi alla approvazione della legge del maggio 1978.

Detto questo e confermata naturalmente la nostra volontà di arrivare ad una soluzione nel modo migliore e al più presto, senza tuttavia rinunciare a fare ogni sforzo per sottolineare anche in questa sede problemi che esistono, e che riguardano aspetti di ordine specificamente regolamentare della normativa, siamo convinti che, indipendentemente da grossi problemi che riguardano e le norme costituzionali e le norme della legge ordinaria, a prescindere dal problema specifico del-

l'adattamento alla nuova normativa della legge ordinaria modificata nel maggio 1978, abbia un'importanza determinante stabilire alcune caratteristiche di questo procedimento d'accusa. E siamo convinti che dalla struttura di alcune di queste norme regolamentari siano derivati gli aspetti aberranti del procedimento, sui quali oggi sono tutti d'accordo nel riconoscere che si tratta appunto di norme aberranti e che hanno dato frutti non particolarmente positivi, quando un procedimento di accusa è stato portato fino alla sua conclusione nei giorni scorsi.

Non abbiamo atteso le sollecitazioni, che sono venute anche dal nuovo presidente della Corte costituzionale, per esprimere il nostro allarme per la situazione legislativa in questa materia. Lo abbiamo fatto anche quando il Parlamento è stato investito del procedimento di accusa che si è ora concluso. Abbiamo sollevato questioni in ordine alla macroscopica, scandalosa incostituzionalità della legge del 1962; o meglio, in ordine alla nostra opinione sulla interpretazione che si è data alla legge del 1962 attraverso le disposizioni regolamentari che, adattandosi a quella interpretazione, hanno consentito la stravaganza del vedere applicata una norma costituzionale in luogo di un'altra, con un risultato che non è di violazione della Costituzione, ma addirittura di stravolgimento manifesto e di soppressione dichiarata, in forme diverse da quelle previste dalla Costituzione, delle stesse norme costituzionali. Parlo del famoso articolo 17 della legge del 1962, su cui torneremo ancora.

Siamo anche convinti che in questo momento non bisogna lasciarsi distrarre dall'esistenza di altri problemi che, probabilmente, dovranno portare le nuove Camere ad affrontare una revisione delle norme costituzionali per dare una diversa struttura a questo tipo di processo. Non siamo insensibili a questi problemi ed a quelli posti dalla struttura della legge ordinaria; tuttavia siamo convinti che si debba affrontare tutto quanto ci sta di fronte in questa sede, in cui procediamo alla modifica del regolamento parlamentare sui procedimenti di accusa, anche per-

ché riteniamo che molto possa essere fatto. Anzi, si deve tener presente che molti stravolgimenti del procedimento nei confronti dei ministri derivano da disposizioni di carattere regolamentare: proprio quelle di cui ci stiamo occupando.

Nel nostro lavoro dobbiamo tenere presente la storia di queste norme. Man mano che si è passati dalla norma costituzionale alla legge ordinaria ed alle disposizioni di carattere regolamentare si è verificato un progressivo stravolgimento dei giudizi di accusa. Nella norma costituzionale è disposto che per i reati commessi dal Presidente della Repubblica e dai ministri debba essere adottato il procedimento di messa in stato d'accusa da parte del Parlamento in seduta comune. La legge del 1953 non va oltre questa disposizione, limitandosi ad affermare che tutto questo viene fatto su relazione di una Commissione bicamerale.

Noi siamo convinti, signor Presidente, che anche in forza di una interpretazione della norma costituzionale si sarebbe potuto contenere il campo di applicazione della norma stessa ai soggetti che sono investiti della funzione ministeriale nel momento in cui interviene la messa in stato di accusa. Quindi questa particolare procedura non avrebbe riguardato gli ex ministri. Infatti, il procedimento di messa in stato di accusa ha una funzione essenzialmente politica ed ha una derivazione dalla forma di governo costituzionale, non da quella parlamentare. Rappresenta forse una sopravvivenza e di questo dovranno tener conto quelli che dovranno affrontare in un prossimo futuro, come sembra che le forze politiche siano orientate a fare, il problema della revisione costituzionale.

Nella forma di governo costituzionale, nella accezione contrapposta a quella del governo parlamentare, il Governo — che era espressione del potere regio e che poteva non essere « licenziato » (come allora si diceva) dal re, malgrado la sfiducia del Parlamento, per cui l'equilibrio fra il potere del Parlamento e quello dell'esecutivo passava per altri binari e meccanismi — aveva un'autonomia rispetto al Parlamen-

to diversa da quella che è propria del regime parlamentare. In quel sistema la funzione della messa in stato d'accusa, in realtà, rappresentava il complemento di altri poteri propri del Parlamento ed un sostitutivo del voto di sfiducia, avendo formalmente rilevanza costituzionale. Sappiamo che poi ha avuto questa rilevanza, di fatto, nella Costituzione; infatti, per i ministri che non fossero stati licenziati, ove la sfiducia del Parlamento si fosse espressa nel riconoscimento di responsabilità sconfinanti nel campo penale, esisteva l'estremo rimedio della messa in stato d'accusa, che comportava questa necessità da cui è derivata la norma che prevedeva che la Camera dei deputati potesse promuovere il giudizio d'accusa davanti al Senato costituito in Alta Corte.

Da qui è derivata anche nella Costituzione repubblicana la preoccupazione di vedere il Governo inamovibile ed il Parlamento non munito di altro potere che quello di elevare un'accusa di carattere penale nei confronti del ministro; e tale preoccupazione è stata in parte superata con la norma costituzionale che prevede espressamente il voto di sfiducia, cioè la possibilità da parte del Parlamento di fare ciò che una volta poteva essere fatto dal sovrano, cioè di licenziare i ministri.

Detto questo, naturalmente senza insistere sul fatto che questa possa essere una soluzione da trovarsi sul piano meramente interpretativo nell'ambito della stessa norma attualmente vigente, con il presupposto di un adattamento ad una realtà emergente dall'esperienza fatta in questo periodo, anche in considerazione della più breve durata dei ministeri (anche se con il ripetersi degli incarichi ministeriali nelle stesse persone), con la possibilità di un più elastico e facile voto di sfiducia da parte delle Camere, quella sottolineata è ovviamente una preoccupazione meno grave, in questo particolare procedimento. Ma nelle norme costituzionali è stato posto un preciso limite. Con la legge ordinaria del 1962 si deroga ad un principio di logica processuale: essa introduce, a fronte di questo caso costituzionale della mes-

sa in istato di accusa (disposizione costituzionale, espressa in termini appartenenti ad un comune linguaggio giuridico), un dato. La messa in istato di accusa significa che l'accusato esiste solo nel momento in cui tale accusa è approvata dalle Camere. È evidente che tutto il meccanismo della Commissione inquirente, un procedimento istruttorio con imputati, difensori, contestazioni dei capi d'accusa, ha conseguenze sulla competenza di altri organi come la magistratura ordinaria, e sull'attrazione per connessione di competenze per corresponsabili, coimputati dello stesso fatto o di fatti connessi. Sappiamo quali problemi abbia comportato l'estensione ai « laici » della competenza, e questi problemi non sono certamente risolti dalla nuova legge e nemmeno da questo regolamento. È evidente che parlando di processo, di difesa, di attrazione di competenze, di assoluzione (vedremo che se ne parla espressamente con il regolamento precedente, ed implicitamente con quello attuale), si contraddice il punto per cui con la messa in stato di accusa si inizia un procedimento; ne consegue l'aberrazione di un soggetto che può essere assolto prima di essere accusato. E cercheremo di dimostrare che questa aberrazione continua con la nuova legge e con il nuovo regolamento!

La soppressione delle norme sulla Commissione inquirente era un intervento legislativo imposto dalla stessa norma costituzionale: se questa parla di messa in stato di accusa da parte del Parlamento in seduta comune, è evidente che un procedimento penale, sia pure in fase istruttorio, davanti alla Commissione inquirente doveva considerarsi un controsenso; ed in realtà doveva essere frutto di norme contrarie al disposto costituzionale: era chiara l'incompatibilità con il dettato costituzionale. Questa chiara incompatibilità si ha anche con le norme del 1953 che dispongono che la messa in stato di accusa sia formulata dal Parlamento in seduta comune su relazione di una Commissione bicamerale. Di qui la richiesta di referendum sulle norme del 1962 che prevedono i meccanismi della Commissione inquirente.

Siamo stati lieti di aver inteso, da parte di un collega di altra parte politica che ha adottato quella posizione nei confronti dei *referendum* — compreso quello sulla Commissione inquirente —, la formulazione di un giudizio di necessità al fine di scongiurare il *referendum* e di arrivare rapidamente all'approvazione di una legge con questo specifico compito.

Non ripeteremo le nostre argomentazioni in quest'aula per sostenere la tesi della incostituzionalità di questa interferenza tra i due poteri legislativi: quello popolare, espresso direttamente dal popolo attraverso la forma del *referendum*, e quello del Parlamento. Credo che, mano a mano che si va avanti e si arriva ai corollari della proposizione che è stata fatta propria da questa Camera e dall'altro ramo del Parlamento, cioè quella della compatibilità di un intervento legislativo — diciamo — ordinario nel corso della procedura referendaria, tali corollari con la loro assurdità comprovino che la nostra tesi dell'impossibilità di questo intervento è quella più logica e che non porta a conseguenze aberranti.

La settimana scorsa abbiamo inteso il collega Pontello riconoscere che si era proceduto con troppa fretta a cambiare la legge al fine di scongiurare il *referendum*; così come nell'altro ramo del Parlamento, quando si è discusso di questo regolamento, abbiamo inteso un senatore appartenente ad un partito contrario al *referendum* esprimersi in questo senso, riconoscendo che si potevano riscontrare in quella legge grosse incongruenze per la fretta con la quale si era operato per non giungere al *referendum* stesso. Questa legge, come abbiamo denunciato in quest'aula, non innovava; per la verità non sono stato io, in quanto impegnato nella Commissione giustizia in sede legislativa, anche se l'avrei fatto molto volentieri, se mi fosse stata concessa in quell'occasione la possibilità di svolgere la mia funzione di deputato.

Si è quindi giunti all'approvazione della legge e la questione si è presentata alla Corte di cassazione che, a norma dell'articolo 39 della legge sul *referendum*, ha di-

chiarato non doversi più dar luogo alle operazioni del *referendum* per essere stati abrogati gli articoli della legge sottoposta a *referendum*. E, sollevato conflitto di attribuzione da parte del comitato promotore dei *referendum*, la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'ammissibilità.

Naturalmente discuteremo di queste questioni e dell'abrogazione o meno, da parte di questa legge, della legge precedente. Discuteremo inoltre di un doppio aspetto: se vi sia una effettiva diversificazione delle normative e se le norme in senso formale, quindi le disposizioni contenute nella legge del 1962, siano state formalmente abrogate. Evidentemente diremo che non è vero, così come diciamo oggi, perché di questo dobbiamo interessarci adesso e non per rivangare una polemica, ma per esaminare alcuni aspetti di queste questioni regolamentari strettamente attinenti al problema.

Infatti, quella stranissima norma espressa nell'articolo 11 della legge n. 170 del 1978 in realtà stabilisce che restano in vigore quelle norme che si è voluto impedire fossero sottoposte a *referendum*. Perché l'articolo 10 della stessa legge afferma: « Gli articoli 4 e 5 non si applicano ai procedimenti in corso innanzi alla Commissione per i quali siano stati già compiuti atti aventi rilevanza istruttoria ». Questo testo, in realtà, è il frutto di un emendamento apportato dal Senato ad un'altra formulazione che, assai più esplicitamente ed ingenuamente, affermava che sarebbero rimasti in vigore, per i procedimenti in corso, gli articoli abrogati, denunciando così con tutta evidenza il carattere surrettizio di tale abrogazione. Non può considerarsi infatti abrogata una norma procedurale destinata ad essere ancora applicata, tanto più che non siamo nel campo delle norme penali, per le quali vige il principio, semmai, della retroattività delle norme più favorevoli, ma in quello delle norme procedurali, in cui non c'è dubbio, a mio avviso, che si debba applicare la norma vigente al momento in cui avviene il giudizio. Il fatto, quindi, di stabilire il principio in base al quale il giudizio deve avvenire sulla base delle

norme precedentemente in vigore equivale a riconoscere che quelle norme sono effettivamente in vigore, non sono state abrogate; con la conseguenza che il *referendum* avrebbe dovuto essere svolto. Più prudentemente però il Senato ritenne — e la Camera ratificò poi tale formulazione — che si dovesse più semplicemente affermare che in quelle condizioni le nuove norme non si dovessero applicare. Dato che qualche norma deve pure essere applicata, risulta allora evidente che si applica la normativa precedente.

Abbiamo ritenuto di sottolineare questo concetto perché il problema della novità della legge assume una particolare rilevanza anche in relazione a quella strana disposizione transitoria che è contenuta nell'articolo 31 del nuovo testo del regolamento per i procedimenti di accusa che è oggi sottoposto all'esame della Camera. Comincerò quindi a parlare di questo regolamento partendo proprio da tale ultimo articolo, per sottolineare che la prudenza che era stata propria delle Camere come organi legislativi sembra non essere propria delle Camere nel momento in cui queste si apprestano ad approvare tale regolamento. D'altra parte — si dice e si pensa — ormai il problema del *referendum* è scongiurato; per cui a questo punto si può essere anche più espliciti ed affermare chiaramente che tutto resta come prima in relazione ai procedimenti — che sappiamo essere importanti — per i quali sono già stati compiuti atti aventi rilevanza istruttoria.

Senza la reticenza ed il pudore con cui si esprimeva l'articolo 10 della legge n. 170 del 1978, ma proprio per rendere esplicito il contenuto di tale articolo 10, interviene quindi oggi l'articolo 31 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa che, sotto il titolo: « Disposizioni transitorie », afferma: « Per i procedimenti in corso innanzi alla Commissione, per i quali sono già stati compiuti atti aventi rilevanza istruttoria, ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 maggio 1978, n. 170, si applica il titolo II del regolamento, nel testo vigente anteriormente alle presenti modificazioni ». Ciò

significa che la Commissione inquirente resta tale, continua cioè ad esercitare tutte le funzioni che le erano state attribuite dalla legge del 1962; significa non soltanto che la Commissione inquirente può disporre l'archiviazione dei procedimenti — mentre, se si tratta di procedimenti per i quali sono stati compiuti atti istruttori, evidentemente non se ne potrebbe più disporre l'archiviazione, per lo meno nel senso (discuteremo poi di questo problema) in cui si parla propriamente di archiviazione —; ciò significa anche che tutto resta come prima per quello che riguarda i procedimenti già avviati, compresa la possibilità, per la Commissione, di diventare tribunale che pronunzia sentenze di assoluzione che impediscono la messa in stato di accusa.

Ecco che questa formulazione stravagante (e che poteva apparire sibillina), contenuta nella legge, si spiega e si esplicita in tutta la sua evidenza. Abbiamo voluto sottolinearlo essendo questo, a nostro avviso, il primo punto che denota come esista un rapporto tra le disposizioni di carattere regolamentare ed alcuni aspetti aberranti della struttura del procedimento di accusa. Il giudizio che precede l'accusa, le possibilità di assoluzione che la precedono, sono accettati dal regolamento, che non è, dunque, soltanto strumento di esecuzione che rende agibile nell'ambito parlamentare la disposizione di legge, ma si muove anche nella direzione della legge, che è quella di creare la sorta di tribunale che sappiamo (la Commissione). A proposito di quest'ultima, parleremo poi dei problemi relativi alla sua costituzione; parleremo dei problemi che danno alla Commissione carattere particolare, anche in ragione della sua delicatissima funzione, che diventa tanto più delicata quanto più ci si allontana dal dettato costituzionale e dalla stessa legge del 1962.

È per questo insieme di ragioni che abbiamo evocato la questione relativa al *referendum*, non soltanto e non certamente per formulare polemiche, né per fornire il quadro generale della situazione, ma perché, checché ne dica il collega Labriola

(mi spiace doverlo contraddire su questo punto), non si tratta di disposizioni che prendono semplicemente atto di innovazioni legislative. Stiamo discutendo, cioè, di un atto dovuto; ma non è certamente vero che il modo con cui esercitiamo il nostro potere consista semplicemente nel compiere quanto dovuto per adattare i regolamenti parlamentari alle disposizioni di legge. Come al solito, si compiono ulteriori passi in sede regolamentare: man mano che ci si allontana, nella gerarchia delle norme, dalla norma costituzionale, ci si muove sempre di più verso la creazione di una giurisdizione di privilegio nei confronti dei ministri. Dobbiamo sottolinearlo con forza, come dobbiamo sottolineare con forza che, nello scambio di funzioni che vi è stato e che viene operato, e nel passaggio di materie dalla regolamentazione « regolamentare » (chiedo scusa per il bisticcio) alla regolamentazione attraverso le disposizioni di legge, come nel passaggio, di contro, delle stesse dalle disposizioni di legge a quelle regolamentari, assistiamo ad una sorta di gioco delle tre carte. Gioco che è orchestrato — e lo è benissimo — allo scopo di far rimanere le cose esattamente come erano prima.

Tenteremo adesso di esaminare quali siano i punti in questione e perché, a nostro avviso, malgrado il preteso mutamento, il quadro resti quello che abbiamo detto. Se abbiamo presente la complementarità cui mi sono riferito, che esiste e che ha costituito uno degli aspetti, anche gravi, del problema che ho detto, delle norme regolamentari e delle norme di legge, si osserva che il passaggio dall'uno all'altro testo di norme che hanno la stessa portata sostanziale fa sì che non ci si possa arrestare, nello stabilire la identità dei procedimenti previsti dalla vecchia e dalla nuova normativa, all'impressione derivante dalle disposizioni regolamentari isolatamente considerate o dalle disposizioni di legge, sempre isolatamente considerate e raffrontate le une con le altre: la legge con la legge precedente, il regolamento con quello che lo ha preceduto.

Innanzitutto, signor Presidente, nella nuova legge abbiamo lo spostamento di

norme regolamentari concernenti le forme della assoluzione, che creavano una assurda situazione. Siamo sempre stati d'accordo nel ritenere che fosse assurdo prevedere, addirittura, un giudicato che derivava da disposizioni regolamentari e non di legge.

Abbiamo paventato — certamente, perché siamo anche noi solleciti nei confronti dei problemi di autonomia degli organismi costituzionali — il problema giuridico che derivava dal fatto che, per esempio, per quello che riguardava la situazione degli imputati « laici », si poteva arrivare alla formulazione di una sentenza sostanzialmente assolutoria da parte della Commissione inquirente. Questa situazione si verificava nei confronti di imputati che potevano non essere necessariamente soggetti alla giurisdizione speciale — diciamo così — da parte del Parlamento, poiché tale ipotesi è limitata al caso della connessione: la conseguenza era che un giudice ordinario, che avesse dovuto conoscere dello stesso fatto nei confronti dello stesso imputato « laico », avrebbe potuto disconoscere l'esistenza di questo giudicato, per il semplice fatto che un giudicato previsto da un regolamento non è un giudicato. Pertanto, rispetto ad esso, non valgono le regole del *non bis in idem* che sono un fondamento della nostra procedura penale. Così, lo ripeto, il giudice si trovava nella possibilità di procedere egualmente e quindi di arrivare a conclusioni diametralmente opposte, come l'incriminazione e la condanna nei confronti di una persona pure assolta dalla Commissione inquirente.

Queste norme sono state traslate dalla sede regolamentare, mantenendo la stessa portata sostanziale, nella legge n. 170 del 10 maggio 1978. La legge contiene queste stesse norme sostanziali; anche se in essa, infatti, non si parla più di proscioglimento, ma di archiviazione, la portata sostanziale delle statuizioni contenute nel regolamento rimane identica. Esistono atti che, in realtà, sono di assoluzione, perché non possono essere considerati di mera archiviazione. Sono stati cambiati i termini, ma i contenuti rimangono identici.

D'altra parte, e lo abbiamo già notato per quello che riguarda la sopravvivenza della vecchia normativa, contenuta nella legge e — in maniera meno evidente — conservata attraverso la norma transitoria della legge del maggio del 1978, c'è da osservare che si è operato un richiamo in vigore del regolamento (e quindi implicitamente anche della legge del 1962, in tutta la sua portata, prescindendo dalle innovazioni), sia pure limitatamente ai procedimenti per i quali erano stati compiuti adempimenti istruttori, in base alla disposizione regolamentare transitoria, la quale non solo stabilisce che non debbano essere applicate le nuove norme, ma anche che si debbano applicare quelle vecchie.

Questo credo costituisca una premessa che ha bisogno di essere sottolineata. Perché a nostro avviso si deve parlare, anche dopo la nuova normativa, di possibilità di assoluzione da parte della Commissione? Non è vero quello che si afferma: cioè che la Commissione sia diventata oramai soltanto una Commissione referente. Certo, sono state attenuate alcune predisposizioni assolutorie. Certo, è stato previsto il caso di una Commissione che, senza formulare un giudizio di doversi procedere, tuttavia rimette gli atti al Parlamento. Ma la Commissione può continuare ad assolvere: questo è il punto fondamentale. Può continuare ad assolvere, perché non può parlarsi di archiviazione quando sia compiuta una istruttoria e quando si sia usciti da una fase preliminare dell'istruttoria. Basta per questo osservare le disposizioni della legge del maggio del 1978 in ordine al problema della connessione e al problema dell'obbligo del magistrato di rimettere gli atti, quando sia pendente un procedimento davanti alla Commissione.

Cosa significa « procedimento pendente » davanti alla Commissione? Significa che la Commissione non si limita a compiere atti preliminari, ma che la Commissione è investita di poteri giurisdizionali, perché altrimenti il problema della connessione non esisterebbe. È quindi falso affermare che la Commissione abbia funzioni meramente referenti. È chiaro che

basta applicare i principi giuridici fondamentali per rendersi conto che questa è la realtà.

Vi sono però altre considerazioni. Non è un caso che mentre nell'archiviazione prevista dalla vecchia normativa (si può qui parlare ancora di vecchia normativa, in quanto può essere ancora applicata nei confronti di certi casi), che è destinata ad esaurirsi nel tempo...

GUARRA. A mezzo servizio!

MELLINI. Sì, a mezzo servizio, ma forse può rendere servizi pieni...

LABRIOLA, *Relatore*. Anche qualche cattivo servizio!

MELLINI. Certo, anche qualche cattivo servizio. Si tratterà di vedere per chi sarà un cattivo servizio; ovviamente lo sarà per la legalità e per la Costituzione, le quali risentiranno per il solo fatto dell'esistenza di queste norme. È un cattivo servizio anche per la truffa costituzionale che è stata operata facendo finta di abrogare quelle norme, e poi non abrogandole, e assolvendo ministri in base a norme che non potevano essere sottoposte al giudizio del popolo italiano in quanto si diceva che erano state abrogate.

Queste norme prevedono invece che la archiviazione, dopo aver compiuto le indagini preliminari, fa seguito alle indagini del caso. Quali sono le indagini del caso? Le indagini sono sempre del caso. Le indagini che compie il pubblico ministero nel corso dell'istruttoria sommaria non sono indagini del caso? Certo che lo sono: le indagini che compie il giudice istruttore sono indagini del caso, sono indagini piene. Una limitazione di queste indagini che debba suonare in maniera tale da far ritenere che questa istruttoria sia meramente preliminare e serva soltanto ad accertare che esista in astratto la possibilità di una formulazione di accusa potrebbe essere costituita da una formulazione che dicesse: « indagini sommarie ». Qui si dice invece « indagini del caso ». Questo è da tener presente.

Vorrei a questo punto sottolineare che nella legge e nel regolamento, che ricalca e aggrava questa considerazione, emerge questo carattere sostanzialmente falsificante dell'abrogazione e della trasformazione delle norme, per cui questa funzione della Commissione che non è soltanto referente, cacciata in parte dalla finestra, rientra trionfalmente dalla porta con il nuovo regolamento. Potrei qui continuare a sottolineare tutti quei punti che indicano che la funzione della Commissione è incompatibile con una funzione preliminare e meramente informativa del Parlamento.

Perché dite che l'archiviazione è definitiva? Cosa significa? L'archiviazione non è mai definitiva. Si dice che essa è definitiva nel senso che la Commissione non riferisce al Parlamento. Che significa? Cosa avviene? Perché si dice «è definitiva»? Definitiva può essere una sentenza istruttoria, e sappiamo che anche per questo tipo di sentenze la definitività è sempre relativa. Ma qui addirittura si prevede la possibilità dell'archiviazione — perché il non escluderla significa prevederla — persino per quei procedimenti per i quali, su richiesta di un certo numero di commissari, sia cominciata d'ufficio una indagine. Si comincia un'indagine d'ufficio, e poi si archivia: e poi mi volete dire che questa è semplicemente un'archiviazione? Evidentemente è la conclusione di indagini — delle indagini del caso, certamente, perché le indagini sono sempre del caso: non dobbiamo continuare a dirlo — e si arriva alla sentenza; soltanto che la si chiama archiviazione. Se non è zuppa, come si dice, è pan bagnato, anche se questi non sono termini del linguaggio giuridico; per usare questo linguaggio, possiamo dire che la sostanza è identica, anche se il *nomen iuris* vorrebbe cambiare; ma forse non si tratta nemmeno di *nomen iuris*, in questo caso, ma soltanto di una frode del diritto che viene operata, e sappiamo perché.

Se abbiamo fatto queste considerazioni — torniamo a dirlo — non è per una semplice recriminazione nei confronti di una truffa costituzionale patita da un po-

tere dello Stato, che è il potere referendario.

Siamo sempre stati convinti che quando ci si mette sulla strada delle violazioni costituzionali, per quella certa coerenza che finiscono sempre per avere le norme di diritto (anche se molti se ne dimenticano), si finisce poi per avere la conseguenza dei corollari che diventano aberranti, con il risultato che tutte le norme diventano un guazzabuglio nel quale è poi difficile orientarsi. Quando si giunge all'applicazione pratica, ci si rende conto che sorgono dei problemi; ed allora si dice che tutto dev'essere risolto in un quadro più ampio. Ma il quadro più ampio è stato alterato con questo succedersi di «disinvolture costituzionali», che portano poi alle conseguenze di cui ho parlato.

L'ultima di queste occasioni è stata quella di imboccare la strada di questa falsa modificazione delle norme. La legge del 1962 avrebbe potuto essere oggetto di un dibattito approfondito nel paese, che avrebbe dato occasione anche per prese di posizione delle forze politiche su problemi di fondo. Oggi, allo spirare anticipato di questa legislatura, abbiamo sentito dire addirittura che avrebbe dovuto esservi questa settimana di riflessione, che poi credo non abbia dato alcun frutto; lo dico anche se qui non sono presenti colleghi democristiani che mi possano smentire su questo punto. Eppure vorrei essere smentito, perché la riflessione ci fa sempre piacere; però i momenti della riflessione devono essere quelli giusti, perché le riflessioni tardive molto spesso sono allarmanti.

Su queste questioni siamo tornati perché, a nostro avviso, molto potrebbe essere fatto in sede regolamentare per limitare la portata di queste aberrazioni; e molto potrebbe essere fatto per limitare la portata anche di certe aberrazioni che sicuramente hanno pesato in concreto su quello che è stato l'unico esperimento di un processo a ministri, portato fino alla sua ultima fase con la sentenza emessa nei giorni scorsi dalla Corte costituzionale.

Io non sfiorerò minimamente il problema di certi contenuti di quella sentenza, perché sarebbe veramente scorretto e fuor di luogo; ma è certo che possiamo fare riferimento a possibilità astratte di contrasti gravi esistenti tra giudici aggregati e giudici ordinari della Corte costituzionale; possiamo fare riferimento alla possibilità, in astratto, che i giudici aggregati finiscano per costituire nel collegio giudicante un corpo con particolare fisionomia e con particolari inclinazioni; ed il motivo — dobbiamo spiegarlo — lo ritroviamo nelle norme regolamentari delle quali ci dobbiamo occupare.

La norma costituzionale — si tratta di una novella costituzionale — prevede che i giudici aggregati in numero di sedici devono essere estratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore che il Parlamento in seduta comune vota con le modalità previste per l'elezione dei giudici ordinari della Corte costituzionale. Noi sappiamo, signor Presidente, che cosa significa in pratica votare con le modalità previste per l'elezione dei giudici ordinari della Corte costituzionale; significa che, per consentire un voto con la maggioranza qualificata prescritta, si addivene da parte del Parlamento ad una lottizzazione di questo elenco. L'elenco è cioè accuratamente lottizzato fra le forze politiche. Questa operazione di lottizzazione non ci riguarda, dato che abbiamo avuto la fortuna, da quando siamo entrati in Parlamento all'inizio di questa legislatura, di non aver partecipato a nessuna delle operazioni di lottizzazione; dalla prima alla ultima siamo rimasti fuori e, se abbiamo dovuto protestare nei confronti di atti che, a nostro avviso, avevano rilevanza regolamentare e costituzionale, non lo abbiamo fatto certo per lamentare lo scarso riconoscimento dato al nostro gruppo nell'attuazione di questi meccanismi di fatto, ma semmai per invocare il rispetto di specifiche norme regolamentari e costituzionali. Sta di fatto però che rispetto a questa operazione, dobbiamo dire che c'è una lottizzazione: si cerca cioè di ri-

produrre in questo elenco di 45 persone le caratteristiche di partito che sono proprie delle Assemblee parlamentari e la forza dei partiti presenti in Parlamento, quelli naturalmente dell'arco costituzionale, o comunque dell'arco costituzionale di fatto anche se non di quello riconosciuto come tale dai discorsi ufficiali.

Siamo quindi contrari alla lottizzazione, ma almeno, se questa lottizzazione deve operare, per lo meno operi anche all'interno del collegio giudicante! Se ritenete di dover ubbidire a questa vostra scelta lottizzatoria, dovete trarne le conseguenze! Non esiste poi solo la lottizzazione, ma esiste anche il « lotto »; cioè lo eletto lottizzato ha una sua caratteristica in quanto è un « lotto » di questa lottizzazione.

Quando si ha un giudizio di fronte alla Corte costituzionale, si procede poi all'estrazione a sorte. In questo caso — non essendo io un esperto di calcolo delle probabilità ho interrogato addirittura il professor De Finetti, che oltre ad essere un esperto nel settore è una persona cara ed amabile qualunque sia l'argomento sul quale abbia ad esprimersi — è evidente che dal calcolo delle probabilità risulta che con il sistema dell'estrazione a sorte sull'elenco di 45 persone si può arrivare ad avere 15 persone che non corrispondono, nella loro fisionomia di lottizzati, a quello che è il criterio della lottizzazione. Si può quindi avere — questa è la realtà — una estrazione a sorte della sentenza. Quindi, dopo un dibattito nell'aula del Parlamento in seduta comune in cui le forze politiche si dividono secondo gli schieramenti politici (lo sappiamo perché abbiamo vissuto questa esperienza e del resto è anche naturale e giusto che sia così), noi abbiamo queste persone che presentano la fisionomia dell'espressione delle varie forze politiche, ma alla fine arriviamo a contraddire questo criterio attraverso il sistema dell'estrazione a sorte.

In sostanza quindi, estraendo a sorte su 45 persone, voi avete l'estrazione a sorte della sentenza: questo è avvenuto e av-

verrà sempre ogni volta che verranno usati questi sistemi e non ci sarà da meravigliarsi poi se si creano voci di contrapposizioni di maggioranze tra gli aggregati e i non aggregati perché questa è la logica naturale di questo procedimento.

Se questo è vero, qui che cosa stiamo a fare? Esiste una legge costituzionale che afferma che deve essere fatto questo elenco. Noi siamo contrari a questo concetto perché esso porta necessariamente alla lottizzazione, viste le modalità di elezione di queste 45 persone, che — a nostro avviso — non sono le migliori per assicurare quella partecipazione popolare che risponde al significato della norma costituzionale.

Perché questa sia una estrazione a sorte, ma non l'estrazione a sorte di una sentenza, l'unico modo, viste le disposizioni di leggi costituzionali in materia, è quello di aumentare il numero perché, funzionando in qualche modo ed in qualche misura il calcolo delle probabilità, che è poi quello della legge dei grandi numeri, la estrazione a sorte non avvenga solo tra 45 persone. Di qui il nostro emendamento volto ad aumentare il numero a 450 persone; estraendo a sorte, tra queste, 16 persone, avete la probabilità che queste esprimano, in modo pressoché proporzionale, la vostra lottizzazione. Questo emendamento lo dovrete quindi accettare nella vostra logica, perché con la disposizione attuale, invece, si contraddicono tutte le logiche, compresa la vostra e certamente quella secondo cui la formazione di un collegio non deve equivalere ad una estrazione a sorte della sentenza; logica questa, del tutto aberrante per qualunque forma di giurisdizione. Questo il senso di uno dei nostri emendamenti; gli altri li illustreremo successivamente.

Vi sono poi altre norme che limitano la portata di quel tanto di modificazioni che potrebbero operare con la nuova normativa e il nuovo regolamento, relativamente al *quorum* necessario per addivinare alla cosiddetta archiviazione definitiva.

Certo, è logico che si richieda un *quorum* più basso; era assurdo che per richiedere la trasmissione al Parlamento in

seduta comune dei procedimenti per i quali era stato deciso il proscioglimento fosse necessaria la maggioranza assoluta dei componenti delle Camere; per poter svolgere un dibattito ci voleva quasi una sentenza in anticipo, anche se nell'unico caso in cui si applicò questa norma si ebbe una sorpresa finale.

Certo, la riduzione di questo *quorum* è un fatto che di per sé stesso, sia pure non sufficiente, ci troverebbe consenzienti; ma una volta che rimane ferma la disposizione secondo cui per votare la messa in stato di accusa è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti il Parlamento in seduta comune, queste diventano norme ultronee ed inutili, visto che ci vuole una maggioranza così schiacciante, così precisa e così difficilmente raggiungibile.

Forse anche questo rientra in una logica e forse certe perplessità rispecchiano anche questa situazione. Rispetto alla eventualità che non si ricomponga, come certo poi si ricomporrà, la vostra maggioranza dell'unanimità, probabilmente anche quella riduzione del *quorum* potrebbe avere delle ripercussioni, che non sarebbero coerenti con questa vostra volontà di lasciare le cose come sono; ma la applicazione del *quorum* previsto dalla Costituzione per la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica in maniera incostituzionale, in violazione delle disposizioni che regolano le deliberazioni delle Camere, nei casi non espressamente regolati in maniera diversa dalla norma costituzionale — con la violazione e lo sfregio aperto della Costituzione operato con l'applicazione dell'articolo 17 della legge n. 20 del 1962 —, fa sì che diventerà inutile anche la richiesta di portare di fronte al Parlamento in seduta comune quelle decisioni che non siano state adottate con un determinato *quorum* in Commissione o anche la possibilità di portarle in Assemblea a seguito della richiesta di un numero di parlamentari di gran lunga inferiore a quello precedentemente previsto, perché poi comunque in Assemblea ci sarà lo sbarramento ferreo rappresentato dalla norma incostituzionale della legge n. 20 del 1962 che garantirà da eventuali sor-

prese ogni volta che non ci sia quella maggioranza schiacciante, che può verificarsi solo come eccezione a conferma della regola.

Quella eccezione, che ha confermato la regola, si è verificata, e rimarrà — malgrado la modifica della norma — una eccezione.

Rimane da affrontare un problema che noi avevamo sollevato in occasione della discussione di fronte al Parlamento in seduta comune sulla messa in stato di accusa che ha portato all'unico procedimento nei confronti di ministri. Nella relazione ad un nostro progetto di legge, che aveva per oggetto l'interpretazione autentica dell'articolo 17 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, noi osservammo che, se era vero che l'articolo 17 recitava: « La deliberazione di messa in stato di accusa, prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è adottata dal Parlamento a norma dell'articolo 90 della Costituzione e a scrutinio segreto », si poteva tuttavia ritenere che tale norma non importasse necessariamente una interpretazione, per accertare se questo *quorum* dovesse essere applicato anche nei confronti dei giudizi riguardanti i ministri. Osservammo inoltre che le norme previste per il Presidente della Repubblica finivano con l'estendersi persino alla « donnicciola » coimputata dei ministri: il che era una cosa di una assurdità addirittura umoristica.

In quella relazione spiegavamo il nostro convincimento che potesse essere quanto meno oggetto di interpretazione l'articolo 17 della legge 25 gennaio 1962, n. 20.

Il richiamo, da parte di una norma successivamente emanata, di una sola tra due norme applicabili, porterebbe ad escludere l'efficacia della norma non richiamata: in particolare dell'articolo 96 della Costituzione e di quello relativo alle modalità di votazione da parte del Parlamento in seduta comune. Questo è canone interpretativo corretto, a condizione che si tratti di norme poste su un piano di

parità nella gerarchia delle fonti del diritto. Tale criterio non trova applicazione invece quando la norma richiamata dalla legge ordinaria sia, al pari di quelle da questa taciute, una norma costituzionale.

La norma che stabilisce che il Parlamento, nei casi non espressamente e diversamente regolati da norme costituzionali, decide a maggioranza semplice (facendo in modo che l'articolo 96 della Costituzione comporti una decisione a maggioranza semplice), è di carattere costituzionale. Di conseguenza la norma sopravvenuta della legge n. 20 del 1962, a nostro avviso, non poteva escludere l'applicazione delle norme costituzionali precedentemente stabilite in ordine a questi sistemi di votazione.

Questo è il punto che non ci consente oggi, in sede di regolamento, di derogare ad una norma costituzionale; né ci è consentito dare corpo con la norma regolamentare, che pure dovrebbe rimanere inalterata, a quella interpretazione in violazione della Costituzione che costituisce il punto fondamentale che ha ostacolato la esistenza di una giustizia costituzionale nei confronti dei ministri nel nostro paese.

In realtà questo unico procedimento che è arrivato sino al giudizio della Corte costituzionale (se fossi in altra sede, esprimerei qualche altra considerazione in proposito), è stato soltanto una eccezione che ha confermato la regola: c'è stato un qualche cosa per cui il meccanismo non ha funzionato, è successo qualche cosa di imprevisto. Il meccanismo, infatti, è giuridicamente e politicamente congegnato in modo tale da non consentire di giungere mai alla messa in stato di accusa dei ministri per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Queste sono le considerazioni di fondo che muovono il nostro operato nella discussione di queste modifiche regolamentari. Abbiamo presentato degli emendamenti, con la preoccupazione di scongiurare il vuoto legislativo (di questo si tratta: ci avete detto che avremmo provocato il vuoto legislativo con il *referendum*,

ma in realtà lo avete provocato voi) determinato dalla legge n. 170 del 1978. Voi avete determinato il vuoto legislativo, ritardando l'atto dovuto consistente nella approvazione di un regolamento conforme almeno a quel poco di disposizioni innovative che sono contenute nella legge n. 170 del 1978. Non ci sarebbe stato invece un problema di vuoto legislativo a seguito dell'eventuale abrogazione referendaria; invece voi siete riusciti ad ottenere questo risultato giungendo fino ad oggi in queste condizioni. E noi vogliamo scongiurare questo pericolo e ci rendiamo anche conto delle difficoltà di questo non consueto procedimento di ricerca di due normative parallele nei due rami del Parlamento.

Forse le difficoltà sarebbero state minori, se non si fosse persa un'altra settimana. Comunque, le nostre osservazioni non tendono affatto a porre ulteriori problemi e a perpetuare dunque l'attuale situazione di impunità (assicurata dalla legge e dai regolamenti) per i ministri. Noi sottoporremo questi emendamenti all'attenzione dei colleghi (che speriamo siano in qualche altro momento della discussione più numerosi in quest'aula: oggi non si può certo dire che siano numerosi), con la speranza che costituiscano elementi di quella riflessione che altri ci hanno detto di voler compiere in questa settimana. Probabilmente, ci accorgeremo che questa riflessione non sarà sfociata in niente di concreto o di positivo, ma in ogni caso ci auguriamo che si rifletta ora, anche perché il paese ha molto riflettuto su queste cose. È questo il fatto che dovrebbe indurci tutti ad un rigore particolare nell'affrontare questi temi, siano essi di fondo o siano essi temi sottopostici di momento in momento, come avviene oggi: disposizioni fondamentali che vengono affidate soltanto a norme regolamentari.

Signor Presidente, noi non facciamo parte della Giunta per il regolamento e quindi a maggior ragione dobbiamo in quest'aula insistere su tutte le questioni che possono essere oggetto di riflessioni presenti o future da parte di chi dovrà af-

frontare questi temi in riferimento ai regolamenti parlamentari. Forse chi dopo di noi verrà in quest'aula nella nuova legislatura dovrà affrontare tali temi su piani diversi da quello regolamentare. Comunque, noi non abbiamo potuto partecipare al lavoro (che ci si dice essere stato molto travagliato) della Giunta per il regolamento e ai contatti con il Senato ed è per questo che, allo spirare della legislatura, dobbiamo oggi limitarci a prendere atto del lavoro fatto. Ci si dice che, se non vogliamo trovarci di fronte al famoso vuoto legislativo, dobbiamo accettarlo in blocco. Ciò non toglie però che sentiamo la necessità di insistere sui nostri emendamenti, affinché siano attentamente vagliati, restino agli atti della Camera, restino come elemento di riflessione per tutti e, soprattutto, come punto di riferimento per le responsabilità di ognuno, perché in questa materia — e penso che il paese ne sia profondamente convinto — vi sono responsabilità di tutti, nessuno può scaricare su altri, nel momento delle condanne nel quale le incongruenze delle condanne stesse emergono, le responsabilità. Le responsabilità sono di tutti coloro che hanno potuto mettere mano a queste norme! Noi abbiamo tentato di farlo con gli strumenti che erano a nostra disposizione ed abbiamo soprattutto cercato di far sì che fosse direttamente il paese a mettervi mano. Ci è stato impedito di farlo, siamo rimasti estranei a quest'ultima fase del lavoro della Commissione inquirente, ma torneremo a proporre davanti alla Corte costituzionale quelle questioni che hanno rappresentato, a nostro avviso, — e quello che si sta compiendo in questo momento lo conferma — una truffa costituzionale ai danni del potere legislativo del popolo, attraverso una falsa modifica di una legge e di un sistema che, invece, non è stato soppresso, anche perché la parte modificata viene ad essere ristabilita con i meccanismi che pure in questa fase regolamentare stiamo per ribadire. Questo è il contributo che cercheremo di dare in queste e in tutte le altre sedi in cui ci sarà consentito di farlo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Guarra. Ne ha facoltà.

GUARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge n. 170 del 1978 ha modificato la legge 25 gennaio 1962, n. 20, sulle competenze e sull'attività della Commissione inquirente per i procedimenti di accusa. È, quindi, oggi un atto dovuto della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica quello di modificare il regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa.

Non credo che dobbiamo, dal punto di vista sostanziale, parlare di altro, ma solo di queste modifiche regolamentari, perché non è certamente questa la sede per affrontare i problemi più generali di ordine costituzionale e legislativo; la legge ormai fa parte dell'ordinamento positivo e quindi a noi spetta soltanto il compito di apportare delle modifiche regolamentari per renderla pienamente efficiente.

Ritengo, signor Presidente, che non sia scorretto dal punto di vista dell'etica parlamentare trarre spunto da questa discussione per dire che è quanto meno una aspirazione diffusa la modifica della norma che è a monte, cioè della norma costituzionale. Vi è infatti un'eccessiva garanzia a favore dei ministri i quali, dovendo rispondere di reati comuni, vengono giudicati da organismi specialissimi, quali, innanzitutto, la Commissione inquirente, la quale oggi ha soltanto una funzione referente in base alla riforma del 1978, e, successivamente, il Parlamento in seduta comune. Si ha, quindi, un giudizio che non può non essere politico e che perciò è, in quanto tale, parziale, mentre la giustizia dovrebbe essere amministrata con somma imparzialità.

Ricordo, signor Presidente, che alcuni di noi, durante il dibattito sul cosiddetto affare *Lockheed*, si domandarono che cosa fosse in quel momento e quali poteri avesse in quel momento il Parlamento in seduta comune. Ognuno disse la sua: alcuni equipararono — credo errando — il Parlamento in seduta comune ad organismi giurisdizionali; alcuni — io tra questi — dissero che il Parlamento era e

restava un organismo politico, che in quel momento esercitava una funzione giurisdizionale, ma sempre con il metodo politico, con l'essenza della politica, che è la parzialità e non l'imparzialità, venendo così a violare nell'applicazione della giustizia nei confronti di cittadini — e, signor Presidente, non soltanto nei confronti dei cittadini che hanno rivestito la carica di ministro, ma soprattutto nei confronti dei cittadini che queste cariche politiche non rivestono — una delle garanzie fondamentali della nostra Costituzione. Questi cittadini, in virtù di una applicazione abnorme di un principio cosiddetto di *vis attractiva*, si sono visti privati della garanzia dettata dall'articolo 111 della Costituzione che, al secondo comma, recita: « Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso il ricorso in Cassazione per violazione di legge ». Oggi abbiamo la sentenza di un organo che, sia pure costituzionale, ha funzioni in questo caso giurisdizionali, il quale ha privato della libertà personale cittadini che non hanno rivestito e non rivestono la carica di ministro e che contro questa sentenza non possono fare ricorso in Cassazione. Questo soltanto per parlare di una delle aberrazioni cui si è pervenuti con l'istituzione di questi organismi speciali nell'amministrazione della giustizia.

All'inizio della legislatura ci facemmo carico di presentare una proposta di legge costituzionale, affinché anche nei confronti dei ministri si procedesse all'accertamento delle responsabilità da parte dei tribunali ordinari e affinché al Parlamento restasse soltanto il compito di concedere o meno l'autorizzazione a procedere nel caso in cui i ministri fossero anche parlamentari, così non violando le disposizioni costituzionali che prevedono il diritto alla difesa in tutti gli stati e i gradi del procedimento. Io credo che non ci sia violazione costituzionale soltanto quando attraverso una norma di legge ordinaria si viola un principio di carattere costituzionale, ma ritengo che ci si trovi di fronte ad una violazione ancora più grave se essa

provenga da un conflitto tra norme costituzionali. È chiaro che questo sistema di giustizia particolare scaturisce dagli articoli della Costituzione, che però si pongono in contrasto con altri principi fondamentali affermati dalla Costituzione stessa. Questo volevo dire, signor Presidente. In questo momento in cui tutti assumono posizione, la nostra posizione netta e precisa è quella dell'abolizione di un procedimento speciale, affinché tutto torni dinanzi al giudice ordinario.

Per quanto attiene a questo regolamento, vorrei esprimermi molto brevemente, signor Presidente, onorevoli colleghi. Sono state poste in risalto dai colleghi relatori le modifiche proposte. Contrariamente a quanto è stato affermato dall'onorevole Mellini — il più radicato tra i deputati radicali in questa Camera —, e cioè che si sia andati indietro invece di andare avanti nel senso del raggiungimento di un procedimento ispirato a maggiore giustizia, mi pare che le novità fondamentali siano costituite dal fatto che un terzo dei componenti del Parlamento in seduta comune può richiedere che il Parlamento discuta dei procedimenti, che l'archiviazione deve essere anch'essa stabilita da una maggioranza qualificata e che, soprattutto, quando si discute di fronte al Parlamento in seduta comune, bastano soltanto cinquanta componenti dell'Assemblea per sottoporre al voto della stessa ordini del giorno che contrastino con le conclusioni sottoposte all'esame del Parlamento da parte della Commissione.

Ora, signor Presidente, rimane una mia riserva (anche il relatore onorevole Labriola vi ha fatto cenno) per il modo in cui si procede alla costituzione di questa Commissione. Indubbiamente — sono molto onesto con me stesso, soprattutto — non è facile dare una soluzione diversa da quella adottata per quanto riguarda la composizione della Commissione affinché essa rispecchi veramente la composizione dell'Assemblea. È vero che viene rispettato il principio della proporzione tra i gruppi, ma non viene rispettato il principio della rappresentatività. È difficile fare questo: me ne rendo conto.

L'emendamento 2.1 presentato dal gruppo radicale chiede che venga assicurata la presenza di almeno un commissario per ciascun gruppo presente in Parlamento. Ebbene, se si tiene conto della suddivisione che vi è stata nel gruppo di democrazia proletaria, i gruppi presenti alla Camera ora sono undici: poiché bisogna eleggere dieci commissari, un gruppo resterebbe escluso. Il problema, quindi, non è quello di consentire una rappresentanza di tutti i gruppi, proprio nel momento in cui assistiamo alla polverizzazione dei gruppi: proprio in questa legislatura sono stati formati gruppi di 4 o 5 deputati, per cui è assolutamente impossibile la partecipazione di tutti i gruppi ad una Commissione che deve essere formata di soli dieci membri per ciascuna Camera. Si potrebbe, tuttavia, trovare il sistema per garantire il principio della presenza delle minoranze.

A questo proposito, signor Presidente, mi faccio ancora carico della difficoltà della definizione del concetto di minoranza, anche perché questa Commissione viene eletta in determinati momenti, mentre il concetto di minoranza e di maggioranza può modificarsi a seconda dei governi che si costituiscono. Si tratta di un punto fondamentale che dobbiamo affrontare e che dobbiamo, in qualche modo, risolvere.

In conclusione, signor Presidente, avendo fatto parte del Comitato ristretto, oltre che della Giunta per il regolamento, che ha portato all'esame dell'Assemblea queste modifiche, esprimo un giudizio complessivamente positivo, con l'unica riserva dettata dal fatto che in questa Commissione non vengono rappresentate le forze della minoranza.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Spagnoli. Ne ha facoltà.

SPAGNOLI. Signor Presidente, non farò un lungo intervento come il collega Mellini, ma ritengo opportuno esprimere alcune considerazioni che non soltanto attengono al merito della questione che andiamo a discutere, ma anche a qualche

prospettiva un po' più ampia. Infatti, non mi pare superfluo che questa occasione ci possa consentire non tanto una visione retrospettiva su tutta la vicenda del processo penale costituzionale nel suo complesso, quanto soprattutto una presa di coscienza generale, sia pure per diverse valutazioni, tuttavia confluenti nell'esigenza di una riforma che superi gli stessi limiti di quella attuata nel maggio del 1978.

Ritengo innanzitutto doveroso dare atto alla Giunta per il regolamento che la soluzione dovuta, la modifica del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, è stata complessivamente valida, pregevole anche dal punto di vista tecnico, tenendo conto delle difficoltà, perché si trattava sostanzialmente di recepire nel regolamento soluzioni legislative già adottate ed anche perché non era facile il collegamento con il Senato, pur nell'autonomia che il collega Labriola ha giustamente voluto sottolineare.

Signor Presidente, è assolutamente urgente la modifica di questo regolamento, e di qui nasceva la nostra preoccupazione della scorsa settimana, quando si doveva discutere di questo argomento: la richiesta di rinvio si è esaurita in una settimana, fortunatamente; la nostra preoccupazione era notevole, perché la normativa introdotta dalla legge 10 maggio 1978, n. 170, si accompagna ad un regolamento che contrasta con essa. Il tempo è passato, direi fortunatamente: e continuerò a chiamare inquirente la Commissione di cui parliamo; il fatto di chiamarla « Commissione », così, per antonomasia, tutto sommato non mi convince. Vi sono certi nomi ormai storici, direi appiccicati: malgrado qualunque modifica, l'Inquirente sarà sempre l'Inquirente.

LABRIOLA, *Relatore*. Potrebbe sembrare l'inquisitore kafkiano!

SPAGNOLI. Tant'è, e così sono cose ormai passate, nel bene e nel male, con tutto quello che hanno significato. Questa Commissione, che sta lì in piedi senza sapere bene cosa sia, non mi persuade molto, francamente! Se vuoi, è una questione

estetica, Labriola: è così (*Commenti del Relatore Pennacchini*).

Fino ad oggi ci siamo occupati di processi regolati dalla vecchia normativa, in base alla norma transitoria contenuta nella legge n. 170 del 1978; tuttavia siamo giunti al punto in cui, proprio nell'applicazione della nuova normativa e dei termini perentori da essa stabiliti, si rende necessario ed indispensabile un regolamento che ci consenta di affrontare questi processi sulla base della nuova normativa e di un regolamento che siano coincidenti. Queste situazioni già esistono. La nuova normativa deve essere applicata con immediatezza, se non vogliamo giungere alla scadenza di determinati termini che sono già in corso per una serie di procedimenti pendenti presso la Commissione inquirente. Per questi processi ci troveremo in una situazione veramente drammatica: da una parte, secondo la legge n. 170, la Commissione è referente; dall'altra parte, è inquirente; da una parte, la legge esclude la possibilità di proscioglimento, dall'altra il regolamento l'ammette; la nuova legge limita i casi di connessione, mentre il regolamento li ammette in misura molto più ampia; la legge stabilisce per le indagini una durata di sei mesi prorogabili per altri tre, mentre il regolamento non pone limiti. È tutto confuso, assoluta è l'incertezza del diritto con problemi che nascerrebbero per la non facile valutazione della gerarchia delle fonti. Cosa applicare? La legge che prevale sul regolamento? Come e fino a che punto?

Data l'urgenza, mi auguro che oggi non sorgano problemi di rinvio e che il regolamento venga approvato. Naturalmente, mi preoccupo anche del fatto che, pur ribadendo tutta la nostra autonomia come Camera dei deputati, il regolamento che approveremo non sia difforme da quello approvato dal Senato: in caso contrario si aprirebbero problemi abbastanza delicati e complessi, in quanto la difformità significherebbe, nel migliore dei casi, un rinvio che non sappiamo quando potrebbe condurre ad una soluzione. Infatti, sarebbe preoccupante — lo dico con realismo — se noi varassimo un provvedimento diver-

so da quello varato all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento, perché ciò comporterebbe necessariamente un'ulteriore esame da parte del Senato con una situazione di perdurante incertezza sulle norme da attuare.

Quindi, se mi è consentito, con una valutazione pratica auspicherei non solo la approvazione in data odierna del regolamento, ma l'approvazione di un testo identico a quello approvato dall'altro ramo del Parlamento, anche se mi rendo conto dei problemi di autonomia che non possiamo trascurare. Comunque, si tratta di una questione che riguarda diritti soggettivi e posizioni di imputati; è un problema che incide sulla certezza del diritto, sulla certezza delle leggi, dei regolamenti, di norme da applicare su questioni che toccano — come dicevo — diritti soggettivi e posizioni personali di singoli imputati.

Quindi, anche da un punto di vista pratico, in quanto componente la Commissione inquirente, ritengo di dover sottolineare queste esigenze, rivolgendo l'invito alle altre forze politiche, quali che possano essere le riserve e i dubbi su questa materia, affinché si giunga all'approvazione del regolamento nei termini da me esposti.

Venendo al merito del problema — fatta questa premessa che mi sembra un'invocazione di concretezza — ritengo innanzitutto che le modifiche al regolamento predisposte dalla Giunta rispondano alla esigenza dell'adeguamento di questa normativa alla legge 10 maggio 1978, n. 170, che ritengo di dover difendere nonostante la sua voluta limitatezza che non nasce, come si è detto, dall'esigenza di far fronte alla questione sollevata dal *referendum*, ma dal fatto che allora non era ancora maturata una visione più complessiva, una convergenza di forze attorno ad una riforma più ampia e che, proprio per essere tale, certamente avrebbe toccato norme di carattere costituzionale.

Quindi, nel momento in cui si sarebbero dovute toccare norme costituzionali, evidentemente un processo di maturazione di una riforma di così vasta portata avrebbe richiesto determinati tempi che al maggio del 1978 non erano compiuti.

Né si dica che l'esperienza della Commissione inquirente non avesse posto già da tempo determinate esigenze, che erano sentite e che si erano prospettate con tutta la loro forza e la loro necessità. Quindi, occorre già allora operare questa prima riforma che costituiva un passo in avanti e un progresso nello smantellamento di una costruzione che era stata fatta nel 1962 in difesa di determinate posizioni di carattere soggettivo e per creare situazioni fondamentalmente di privilegio. Inoltre, nella pratica attuazione, questa costruzione aveva dimostrato tutta una serie di guasti e di aspetti profondamente negativi.

Ritengo si debba ricordare che proprio su questi punti la legge n. 170 del 1978 e il regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, così come modificato dalla Giunta per il regolamento, hanno inciso su tre aspetti fondamentali.

Anzitutto è stato restituito il carattere referente alla Commissione, così come previsto dalla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, togliendole quella possibilità di decisione definitiva, attraverso il proscioglimento, che era il dato più stridente, dal punto di vista della compatibilità con la Costituzione e con la legge costituzionale del 1953.

In secondo luogo, si è inciso sul problema della durata del procedimento innanzi alla Commissione inquirente, impedendo da una parte quegli insabbiamenti che si sono verificati nel passato e che hanno determinato, nell'opinione pubblica ed anche in questa Camera, le polemiche che ben conosciamo, e dall'altra dando — come affermava il collega Labriola — anche la garanzia e la certezza, a chi si trova sottoposto a procedimenti penali, che questa situazione non duri all'infinito, per ragioni che molte volte nulla hanno a che vedere con la tutela di un diritto, che è il diritto di essere giudicato e quindi liberato, in caso di innocenza, o rinviato ad altre istanze del giudizio.

In terzo luogo, si è inciso su un altro degli strumenti attraverso i quali si è verificato il giuoco perverso di un ampliamento enorme della competenza della

Commissione inquirente, quello cioè delle connessioni. Bisogna dire allora che le modifiche al regolamento predisposte dalla Giunta hanno nella sostanza non solo recepito e adattato questi principi al momento regolamentare, ma anche per altri versi interpretato con intelligenza e sensibilità lo spirito di questa riforma.

Non sto qui a soffermarmi su tutta una serie di indicazioni che, ad esempio, concernono il carattere referente dell'attività della Commissione, il problema della relazione di minoranza, la massima possibilità di decisione rimessa al Parlamento, i meccanismi di archiviazione, su cui poi ritornerò.

Ecco perché quello che ci apprestiamo a compiere è un atto necessario, dovuto ed urgente, ma che chiaramente non esaurisce il problema. Io credo, signor Presidente, che necessariamente già in questa sede noi ci dobbiamo riproporre — ma non nei termini vaghi in cui solitamente si intendono questi impegni, senza una precisa scadenza — un'attenta ed immediata riconsiderazione del problema. Il processo penale costituzionale, come è stato impostato dalla legge n. 20 del 1962, e prima ancora dalla Costituzione e dalla legge costituzionale n. 1 del 1953, presenta degli aspetti che vanno profondamente rivisti. Ciò perché, a mio avviso, quello che più è apparso stridente non è tanto il concetto di una giustizia politica (dato che ritengo che in determinate situazioni e per determinati reati la giustizia debba essere essenzialmente politica e gestita dal Parlamento, come supremo organo politico del paese, e dalla Corte costituzionale), quanto piuttosto l'ampliamento abnorme di questa giustizia politica. Ritengo cioè, che la giustizia politica debba essere esercitata in relazione a reati il cui contenuto intrinsecamente politico sia altissimo, che abbiano cioè una valenza politica molto forte, in cui anche l'elemento di valutazione giuridica sia in qualche modo subalterno rispetto al contenuto politico, e non invece in relazione a processi che abbiano un contenuto politico molto meno rilevante, come possono essere quelli concernenti reati che sono fondamental-

mente reati comuni e che non possono, soltanto perché commessi da ministri nell'esercizio delle loro funzioni, assurgere ad un livello così politicamente rilevante da promuovere l'esercizio della giustizia politica, investendo così il Parlamento e la Corte costituzionale.

Questo è il punto. In sostanza, cioè, ciò che mi pare necessario è la compressione dell'ambito della giustizia politica, con l'esclusione di questi reati che, anche se commessi da ministri nell'esercizio delle loro funzioni, tuttavia per i loro contenuti e le loro caratteristiche debbono essere restituiti alla cognizione del magistrato ordinario, senza che ciò abbia quindi ad attivare un processo così complesso e politicamente intenso come il processo penale costituzionale.

Ed è questo il punto in ordine al quale abbiamo sentito che esiste uno stridore, e non tanto — ripeto — per il contenuto di talune norme. In sostanza, è ormai un dato recepito che il senso del diritto non è mai neutrale, che la giustizia, per quanto amministrata in maniera distaccata, ha pur sempre dei contenuti di carattere politico. Per altro, questo processo penale costituzionale ha un contenuto politicamente più intenso, che deve essere riservato a determinate situazioni processuali, a determinati contenuti di fattispecie di reato.

È il motivo di fondo per il quale riteniamo che così non si possa andare avanti. Si guardi ai contrasti che si determinano, con contenuti politici rilevanti, su processi come quello dei petroli, come su altri che sono stati sottoposti all'attenzione della Commissione inquirente, in cui prevalgono fortemente componenti politiche che si irrigidiscono e comportano, poi, addirittura una teorizzazione secondo la quale il reato di corruzione, ove commesso al fine di portare denaro ai partiti, tale non è. Tutto questo non può più avere ingresso nel nostro sistema giuridico; tutto questo deve essere modificato.

Credo dunque, signor Presidente, che quel che abbiamo faticosamente (non tutti avevamo certezza di tale situazione, non

tutti avevamo il convincimento di doverla superare) tentato di sottolineare debba oggi essere portato avanti, per una convinzione che ha raggiunto ipotesi più larghe, anche se io affermo, sotto l'aspetto in questione, che detta operazione di modifica, che tocca la Costituzione, in tanto è possibile in quanto vi è stata, anche sul terreno di reati che per la loro sostanza possono essere definiti comuni (ad esempio, il reato di corruzione o quello di omissione di atti d'ufficio), una forte carica politica; carica politica che sarebbe potuta emergere dalla discussione dinanzi al Parlamento, per rompere quel muro di impunità, di intoccabilità, che si era esteso in maniera tanto rilevante da coinvolgere anche momenti che hanno riguardato la giustizia ordinaria. Nessuno può dimenticare che il problema degli insabbiamenti non è stato soltanto della Commissione inquirente, ma ha toccato anche altri organi dello Stato: conosciamo le polemiche in proposito.

Ebbene, la rottura intervenuta era un atto necessario, ma la stessa, una volta avvenuta, deve portare ad un giudizio più equilibrato, ad una ripartizione di compiti più equilibrata tra giustizia politica e giustizia ordinaria.

Ecco, quindi, come tale esigenza è maturata, e come esistano le condizioni perché la stessa oggi possa essere soddisfatta con una soluzione che — certo — comporta una modifica della Costituzione, con tutta la delicatezza del caso, dunque, e con tutta la necessità di riflessione che lo stesso comporta, nonché di un coinvolgimento non solo delle forze politiche ma anche della dottrina giuridica. Ogni volta che si tocca la Costituzione, è certo che il consenso non deve essere soltanto quello espresso in voti da quest'aula, ma deve essere un consenso più generale che richiede una partecipazione più ampia di quella propria della vita politica.

Credo vi saranno delle iniziative in proposito e credo sia opportuno che le stesse avvengano in termini il più possibile ravvicinati, pur con la necessaria valutazione dei problemi, perché le disposizioni

abbiano un consenso reale, tale da poter far avviare la riforma e farla progredire rapidamente. Ma questo non significa, signor Presidente, che la prospettiva di questa riforma debba svalutare il regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa. Direi proprio di no. Innanzi tutto, per ragioni di tempo, perché qualsiasi modifica di carattere costituzionale — prescindiamo da quella che potrà essere la sorte della attuale legislatura — ha dei tempi abbastanza lunghi e complessi. Occorre una riflessione attenta: non si tratta di riforme che possono essere varate rapidamente, senza rendersi conto di tutte le loro implicazioni. Di conseguenza, poiché la Commissione inquirente non può fermarsi e deve continuare a lavorare, anche perché non è possibile congelare dei processi — mentre incombe la prescrizione — e congelare il diritto di qualsiasi cittadino di vedere riconosciuta la propria innocenza, oppure di vedere che il processo nei suoi confronti debba avere ulteriore seguito, le modifiche al regolamento devono essere approvate, anche se ci rendiamo conto che la riforma non si ferma qui, ma deve andare avanti.

Ma si può dire che questo regolamento, in qualche modo, contrasti con una ipotesi di riforma più ampia e generale, quale quella che, mi pare, nelle sue linee ispiratrici, ha riscosso un ampio consenso? Io ritengo di no. Anzi, direi che la stessa modifica della legge del 1962 e queste stesse modifiche al regolamento postulino una modifica di carattere più generale. Esse possono essere validamente operanti nel quadro di una modifica di carattere più generale. Non solo, ma una modifica di carattere più generale ha bisogno di un regolamento come quello che ci accingiamo a varare.

La riforma del processo penale costituzionale, infatti, restringerà la competenza della Commissione inquirente, come quella del Parlamento in seduta comune, ma per determinati reati, gravissimi, carichi di valenza politica, la competenza della Commissione inquirente rimarrà; di conseguenza, il regolamento che stiamo per

approvare si inserisce in questa prospettiva: non c'è un contrasto.

Ecco il perché della necessità, a mio avviso, di arrivare ad una rapida definizione di queste modifiche al regolamento. Essa sorge da situazioni contingenti immediate, urgenti; non contrasta con una riforma di carattere più generale — anzi la sollecita e la postula —; e si pone in una direzione nella quale esiste una larga convergenza.

Quali possono essere le obiezioni nei confronti di queste modifiche al regolamento? Le uniche obiezioni che ho sentito — in mancanza del collega Silvestro Ferrari, dal quale mi aspettavo l'esplicitazione di obiezioni che ho sentito aleggiare nell'aria e che ho sentito esprimere in forma privata da esponenti della democrazia cristiana, così come si sono colte nel dibattito svoltosi al Senato e, per altro verso, nell'intervento del collega Mellini — riguardano l'archiviazione. Questo è il punto fondamentale. Io ritengo che la soluzione adottata dalla legge n. 170 del 1978 e dalla Giunta per il regolamento sia fondamentalmente giusta. Dico questo perché, nella sostanza, si trattava di trovare un equilibrio tra esigenze concrete, quali quelle di non consentire che il Parlamento venga investito ogniqualvolta vi sia una qualsiasi denuncia riguardante ministri — sappiamo che la maggior parte di queste denunce sono infondate — e di non mettere in moto meccanismi tali da riportare al Parlamento tali denunce, quando realmente si sia determinata una valutazione complessiva circa l'infondatezza della denuncia, e, dal lato opposto, di impedire che attraverso lo strumento della archiviazione si possa ripristinare il proscioglimento abolito dalla legge n. 170 del 1978, o, in qualche modo, limitare le facoltà del Parlamento.

Io credo che la soluzione adottata sia quella giusta, soprattutto per quanto riguarda la questione della « chiusura » con i quattro quinti dei componenti la Commissione. Tale « chiusura », si badi bene, non è mai definitiva in quanto qualsiasi processo può essere riaperto ogniqualvol-

ta emergano fatti ed elementi nuovi. Vorrei sottolineare che questa, tra l'altro, è la giurisprudenza della Commissione inquirente la quale, in relazione a precedenti archiviazioni che erano state decise in merito al processo dei petroli, ha confermato le sue decisioni in quanto non era emerso alcun fatto nuovo. Di conseguenza, questa soluzione rimane giusta: essa consente di evitare che si scarichino sul Parlamento in seduta comune una serie di procedimenti che sarebbe assurdo far discutere da un consesso così solenne e imponente, e consente che il Parlamento si possa riappropriare di una possibilità di valutazione, in concreto, della fondatezza delle decisioni assunte dalla Commissione inquirente.

Questo poteva avvenire soltanto abbassando il *quorum* per la revoca dell'archiviazione dalla maggioranza assoluta ad un terzo dei componenti il Parlamento, perché l'esperienza ci induce a dire che molte volte sull'archiviazione si determinano decisioni che sono assunte da uno schieramento di maggioranza politica che riflette lo schieramento di maggioranza delle stesse Assemblee parlamentari. La posizione assunta da determinate forze politiche, che costituiscano la maggioranza assoluta, impedisce oggi, in qualsiasi modo, che la questione possa essere riproposta in Parlamento. Da qui la necessità che vi sia un meccanismo diverso che consenta una maggioranza diversa la quale riproponga la questione non per assumere una decisione bensì per reinvestire il Parlamento della facoltà di decidere su questioni che possono assumere aspetti discutibili.

Mi sembra altresì valida la soluzione che fa sì che l'archiviazione debba essere decisa da almeno 11 componenti della Commissione. È chiaro che se si parla di manifesta infondatezza è necessario che non vi sia una parità di voti, il che rimetterebbe tutto alla decisione del voto predominante del presidente. Questo non contrasta con l'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, perché in questo caso non si vieta che in altre

situazioni la parità di voti possa operare; solo nel caso dell'archiviazione è previsto il voto unanime di 11 componenti della Commissione.

Onorevoli colleghi, queste mi sembrano le ragioni per le quali le modifiche al regolamento possono essere approvate e costituiscono un passo avanti in una faticosa ricomposizione del processo penale costituzionale; un superamento di quel meccanismo che il legislatore del 1962 ha varato e che rappresentava una sorta di reticolato a protezione successiva per determinate situazioni soggettive, un meccanismo ingiusto che ha provocato una serie di effetti negativi e ha finito con il ripercuotersi negativamente sullo stesso Parlamento.

Per queste ragioni, con l'urgenza che ho già sottolineato e con quelle modifiche che mi sembrano necessarie per adeguare le norme che andiamo ad approvare a quelle approvate dal Senato, credo si debba giungere ad un voto positivo quale quello che il gruppo che io rappresento darà, con quei suggerimenti di adeguamento che mi sembrano urgenti ed indispensabili (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole De Cataldo. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, colleghi, dobbiamo senz'altro dire che, salvo alcune incredibili indicazioni (e le vedremo), veramente incredibili, sul piano tecnico-giuridico e sul piano costituzionale, il testo sottoposto al nostro esame tende a regolamentare quella legge n. 170 del 1978 che definire « orrida » è davvero poco. E questa non è nemmeno una lagnanza mossa soltanto dal mio gruppo, che pure contro quella legge si è aspramente e duramente, seppure sfortunatamente, battuto. Mi pare infatti che l'ammissione - tardiva e colpevole - dell'assoluta inadeguatezza sul piano politico e della completa inefficienza sul piano tecnico-giuridico della legge n. 170 del 1978 sia stata fatta pacificamente e tranquillamente da tutte le forze politiche, come possiamo leggere nella relazione e come

possiamo apprendere dagli interventi. Questo perché, nella realtà, quella legge venne pensata e varata in modo frettoloso e assolutamente inadeguato, per la necessità di scongiurare il referendum radicale sulla Commissione inquirente. Da questa ansia, da questa esigenza che ha visto concordi le forze politiche della maggioranza, le grosse forze politiche, è derivato un documento gravemente carente, insoddisfacente, ripeto, sia sul piano politico, sia su quello tecnico-giuridico. Questa legge non solo non ha colmato le lacune e superato le incongruenze della normativa precedente, ma le ha certamente aggravate per molti aspetti. Basti sottolineare un punto fondamentale: che è mancata qualunque indicazione, qualunque ripensamento (è ovvio che la soluzione sarebbe rimasta comunque affidata alla meditazione di tutti) in merito all'opportunità di affidare l'attività giurisdizionale, ovvero soltanto una parte di essa, all'autorità giudiziaria ordinaria.

Eppure già al tempo della vicenda *Lockheed* si potevano constatare le carenze, le insoddisfazioni, le perplessità suscitate dalla legge che aveva regolato le indagini, e quindi il giudizio su quella vicenda; vi aveva accennato lo stesso onorevole Aldo Moro, proprio nel suo intervento in quest'aula. Questa interpretazione è stata successivamente confortata *a posteriori* dalla prima dichiarazione resa dal nuovo presidente della Corte costituzionale Amadei, al quale anch'io rivolgo un cordiale e speranzoso saluto ed augurio per il lavoro che attende l'organo da lui presieduto (tra l'altro, imminente e poderosa, l'attività che si riferisce al giudizio in ordine all'ammissibilità di referendum radicali).

Da molte parti, sia per constatazione pratica, sia per le indicazioni di studiosi e politici, erano state avanzate perplessità in ordine al mantenimento di un giudizio che davvero si presentava poco giusto, farraginoso e impeditivo di accertamenti reali e definitivi. Ebbene, poteva essere ed era certamente una indicazione che andava approfondita quella di verificare una volta per tutte, nella attesa di nuove disposizioni legislative in materia,

se fosse opportuno affidare alla magistratura ordinaria, salvo i casi previsti dall'articolo 90 della Costituzione, tutta intera l'attività giurisdizionale ovvero anche solo quella istruttoria, come d'altra parte in alcune proposte si leggeva.

Abbiamo avuto invece la legge n. 170 del 1978, che davvero ci lascia turbati, sia come politici sia come operatori del diritto. Innanzitutto questa legge non ha chiarito quello che andava immediatamente e pregiudizialmente chiarito (e che appare chiaro nella interpretazione di tutti, salvo in quella di quanti la applicano in realtà, e cioè i membri del Parlamento) che l'articolo 96 della Costituzione si riferisce alla messa in stato d'accusa del Presidente del Consiglio e dei ministri in carica. Questa interpretazione, starei per dire ovvia, mi sembra fondamentale, allorché il costituente all'articolo 96 della Costituzione ha inteso indicare il giudice speciale per determinati soggetti ed ha voluto individuare l'imputato o il sottoposto a indagine nella persona del Presidente del Consiglio e dei ministri in carica.

Sono note le obiezioni a tale interpretazione, che è logica oltreché letterale; ma esse non valgono a far ritenere il contrario. Anzi, per esempio, dalla lettura e dalla interpretazione logica oltreché letterale dell'articolo 14 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, che proclama che l'atto d'accusa contro il Presidente del Consiglio o i ministri implica di pieno diritto la sospensione dalla carica, discende evidentemente, nella interpretazione della norma, che l'articolo 96 si riferisce esclusivamente al Presidente del Consiglio e ai ministri in carica.

D'altra parte, la dottrina più influente e più aggiornata, da Maranini a Tosi, sostiene tranquillamente e con copia di argomenti questa tesi: nei confronti degli ex ministri e degli ex Presidenti del Consiglio dei ministri deve essere sufficiente l'autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

PENNACCHINI, *Relatore*. Lo sostengo anch'io!

DE CATALDO. Siamo d'accordo. Mi piace a questo punto ricordare, non sul piano tecnico-giuridico (essendo in questo caso un falso problema, dato che è risolto pacificamente e tranquillamente), ma sul piano politico, la pagina di Silvano Tosi nella quale, ammonendo intorno alla falsa interpretazione ed applicazione dell'articolo 96, che dà luogo a molte perplessità e a molte preoccupazioni nell'opinione pubblica, rilevava che l'arbitrio del potere non è affatto scomparso: è solo trasformato, ammodernato. « E ricordiamoci - aggiunge Tosi - che ci stiamo occupando di un trattamento speciale, riservato ai governanti, da elaborare proprio nel momento in cui i diritti di libertà, gli *habeas corpus* dei cittadini di diritto comune vengono, per motivi obiettivi ai quali tutti ci inchiniamo, temporaneamente, marcatamente compressi.

Ecco, io non mi inchino a questi presunti motivi obiettivi, ma intendo sottolineare vieppiù come, allorché si verifica la compressione dei diritti individuali dei cittadini, si pensi ancora ad una interpretazione falsa ed incredibile dell'articolo 96.

Alludo evidentemente - è sempre Tosi che parla - alle misure restrittive delle libertà personali che, sia pure coscientemente, responsabilmente e a mio avviso senza almeno apparente violazione della norma costituzionale, certamente stiamo subendo come riduzione di spazi di libertà individuale conquistata; e quindi, mentre questi spazi di libertà individuale vengono vieppiù, in modo inconcepibile, vessatorio ed incostituzionale, compressi, facciamo riferimento ancora a prerogative di giudizio personali, che non si conciliano affatto con la interpretazione della volontà del costituente legislatore ».

Ancora: la legge n. 170 del 1978 è ampiamente peggiorativa. Ho letto la relazione a questa legge, stesa dallo stesso relatore dell'odierno regolamento. Vi sono forti dubbi su questo provvedimento che, volendo scongiurare l'aborto o la sua liberalizzazione, si è trasformato esso stesso in un aborto; e che aborto!

La limitazione, ad esempio, contenuta nell'articolo 4 di questa legge sulla opponibilità del segreto di Stato nei procedimenti a carico del Presidente del Consiglio e dei ministri è certamente peggiorativa rispetto alla legge del 1962 che, signor Presidente, sempre all'articolo 4, non estendeva ai testimoni esaminati dalla Commissione inquirente gli articoli 352 e 356 del codice di procedura penale, né — si badi — il rifiuto di esibizione di atti e documenti ex articolo 342 del codice di procedura penale. Quindi, abbiamo fatto un grosso passo indietro, onorevole relatore: l'articolo 4 della legge del 1978 è quello degli *omissis*, quello che consente di chiudere in un cerchio di nebbia e di fumi fatti, documenti e cose. La legge del 1962 era molto più liberale, più chiara e più democratica in questo senso.

Vi è poi, signor Presidente, signor relatore, un problema davvero angosciante che è ripreso dal regolamento, che è quello della archiviazione da parte della Commissione senza la ratifica di qualsivoglia organo. Non esiste comparativamente nessuna norma nella nostra legislazione che consenta all'inquirente, cioè a chi esamina il caso, l'archiviazione. L'archiviazione è sempre una proposta da parte dell'inquirente, e il provvedimento viene preso da un organo diverso. C'è di più: in questa legge (e quindi nel regolamento) l'archiviazione è definitiva e non un provvedimento allo stato degli atti, come sempre deve essere un giudizio di archiviazione che si basa, appunto, sull'accertamento di fatti e documenti fino a quel momento esaminati. Niente di tutto questo! Qui, salvo quello che vedremo dopo, l'archiviazione è un provvedimento definitivo; il che è davvero incredibile.

Ancora: altri momenti di grossa manchevolezza di questa legge, di grosse preoccupazioni per il lettore, per l'interprete e per la società derivano, per esempio, dalla soluzione del problema della connessione quale prevista nell'articolo 5. Abbiamo visto quanto conti e quanto costi, signor Presidente, per gli imputati cosiddetti laici il problema della connessione in questa materia. Ebbene, la legge fa riferimento

all'articolo 45 del codice di procedura penale, violando tranquillamente il principio del giudice naturale contenuto nell'articolo 25 della Costituzione, non tenendo presenti le elaborazioni dottrinarie successive e nemmeno il progetto del nuovo codice di procedura penale, che afferma esservi connessione solo se il reato è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione tra loro, e soltanto se la persona imputata di più reati li ha commessi per eseguirne od occultarne altri. La norma indicata dall'articolo 12 del nuovo codice di procedura penale è dunque certamente puntuale e rispondente alle esigenze costituzionali garantite dall'articolo 25 della nostra Costituzione. La legge n. 170 del 1978 si rifà invece in modo approssimativo all'articolo 45 del vigente codice di procedura penale, richiamando i numeri 1 e 2 e dilatando i concetti di connessione, sino alla illegittimità costituzionale della norma.

Vi è poi un problema di una gravità eccezionale, contenuto nell'articolo 6 della legge n. 170 e riproposto nel regolamento in esame, che prevede la pubblicità e la garanzia della difesa solo nel caso di archiviazione e incompetenza, mentre nel caso di messa in stato di accusa non è prevista né la pubblicità né la garanzia fondamentale per ogni cittadino, che è quella del diritto di difesa. È una cosa costituzionalmente illegittima! Ci siamo dimenticati di prevedere il diritto del cittadino e il dovere dello Stato di garantire al cittadino la difesa in qualunque stato e grado del procedimento. Qui si prevede invece il diritto di difesa quando non è necessario o non è assolutamente necessario, come nel caso di archiviazione o di delibazione di giudizio di incompetenza.

Altro grave appunto da muovere è relativo alla mancanza di ogni previsione e regolamentazione del diritto di difesa davanti al Parlamento in seduta comune. Questo problema fu sollevato proprio in occasione della riunione del Parlamento in seduta comune per la vicenda *Lockheed*; ma anche qui, data la specialità del giudice, data la specialità del procedimento,

non possiamo violare il principio fondamentale di convivenza democratica (lasciamo perdere anche la Costituzione, signor Presidente), che è quello di garantire in modo reale e sostanziale, oltre che in modo formale, il diritto di difesa a tutti i cittadini.

Signor Presidente, questi sono solo alcuni degli aspetti più aberranti della legge n. 170, varata dal Parlamento per evitare il *referendum* radicale. Li ho voluti indicare perché rappresentano i presupposti — starei per dire necessari — della proposta di regolamento sottoposta al nostro esame, proposta che è quindi insufficiente e certamente da respingere. La stessa relazione sottolinea la parzialità, quasi la superficialità, di tale proposta.

Anche qui, pur senza entrare nel merito dei singoli articoli, si ritrova un punto di violazione dei principi fondamentali della convivenza democratica. È quello contenuto all'articolo 2 della proposta di regolamento, laddove si escludono dalla Commissione coloro i quali dovrebbero necessariamente essere presenti, e cioè i rappresentanti delle opposizioni. Non è infatti contemplata la rappresentanza di tutti i gruppi politici presenti in Parlamento. Non so se questo sia frutto di una disattenzione o di una precisa volontà politica, ma certo è che anche nelle Commissioni d'inchiesta non esiste più il problema della presenza o meno dei rappresentanti di tutte le forze politiche presenti anche in un solo ramo del Parlamento.

Invece, con questo articolo 2, si evira la Commissione di alcuni rappresentanti, nel momento in cui si fa riferimento *tout court* alla proporzione tra i vari gruppi per la formazione della Commissione. Noi abbiamo presentato a questo proposito un emendamento e mi auguro, essendo convinto che si sia trattato solamente di una svista, che i relatori vogliano accoglierlo.

Vi è poi, signor Presidente, l'articolo 17 del testo proposto del regolamento per i procedimenti d'accusa, che è un capolavoro di *jus novum*, anzi *novissimum* o, meglio ancora, interplanetario, visto che confonde concetti giuridici in un modo

tale che, se non lo leggessi, lo riterrei impossibile. L'archiviazione è infatti un istituto che va applicato allorché la denuncia appare vuota, come si dice, a prima vista, appare cioè immediatamente infondata; quindi l'archiviazione ha luogo senza che vi sia necessità di alcuna indagine. Caso di scuola della archiviazione, che si legge su tutti i manuali, buoni e meno buoni, di procedura penale, che si ascolta nelle aule universitarie per apprendisti di procedura penale è il cittadino che sia accusato di aver rubato il Colosseo o la Torre di Pisa. Solo Francesco Carrara, che era pessimista nei confronti dei nostri giudici, diceva che, se anche lo avessero accusato di aver rubato la Torre di Pisa, si sarebbe ugualmente dato alla latitanza, perché con la nostra giustizia non si sa mai quello che può succedere.

Comunque, quando l'accusa è *ictu oculi* infondata, si procede all'archiviazione. Invece l'articolo 17 del regolamento parla di « indagini del caso » e prevede l'archiviazione della notizia. Ma non esiste una manifesta infondatezza della notizia in ordine alla quale sia necessario esperire indagini. A meno che l'indagine non consista nell'inviare un telegramma alla prefettura di Roma o a quella di Pisa per sapere se il Colosseo o la Torre sono ancora al loro posto o se qualcuno se li è portati via. È un mostro, ma non nel senso di *monstrum*, signor Presidente; è davvero un mostro giuridico nel senso volgare dell'accezione.

All'articolo 18 del testo proposto del regolamento per i procedimenti d'accusa, si ripropone quel vizio assoluto ed assurdo che abbiamo già ricordato a proposito della legge: « La deliberazione di archiviazione è definitiva se è approvata con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei componenti la Commissione ». Una delibera di archiviazione non è mai definitiva, non passa — se vogliamo adoperare un termine tecnico — in cosa giudicata, proprio perché è un provvedimento preso allo stato degli atti. Un'affermazione come quella formulata nell'articolo 18 del regolamento è perciò assolutamente inconcepibile ed incredibile. Non so come si

possa fare, signor Presidente, a votare leggi e regolamenti di questo tipo! Le assicuro che per un operatore del diritto vi sarebbe da vergognarsi ampiamente nei confronti di colleghi studiosi del diritto. È definitiva! Ma l'archiviazione non è mai definitiva, se non allo stato degli atti; qui invece è definitiva oppure è soggetta al gioco di maggioranze o di minoranze.

Sto per concludere, signor Presidente, e le domando scusa per questo supplemento meridiano resosi indispensabile per ascoltare queste poche e povere parole. Ma ho ritenuto di dovere necessariamente — mi sento in uno stato di necessità, perché altrimenti mi considererei profondamente colpevole di fronte a me stesso e all'Assemblea intera — denunciare queste cose elementari, percepibili da qualsiasi cittadino, che non ha bisogno di essere legislatore per comprenderle.

Non vi è alcuna parola, signor Presidente, signori relatori, sulla previsione e la regolamentazione del diritto di difesa. Noi che fuori di qui ci agitiamo, richiamandoci ai sacri principi, non dedichiamo una parola alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di difesa!

Un'ultima osservazione, che tocca anche essa un punto di particolare gravità, si riferisce al contenuto dell'ultimo comma dell'articolo 27 nel testo del regolamento proposto dalla Giunta, in cui si afferma: « La deliberazione di messa in stato di accusa è adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento ». Non è possibile che ancora si giochi su questo! La maggioranza assoluta dei componenti il Parlamento è prevista per la messa in stato d'accusa ai sensi dell'articolo 90 della Costituzione, non ai sensi dell'articolo 96! Non ho con me la Costituzione, ma penso che sia sufficiente leggerla, sia pure distrattamente, per domandarsi come sia possibile richiedere questa maggioranza qualificata che non è assolutamente prevista, in questo caso, dalla Costituzione. Non c'è bisogno di richiamare la scienza giuridica dei colleghi e dei relatori per arrivare ad una conclusione che è — starei per dire — ovvia. Già al Senato è stata portata avanti fino ad un certo punto, e

non oltre, da un insigne giurista, Galante Garrone, la denuncia di questa incredibile mostruosità giuridica e costituzionale. Come è possibile sostenere ancora nel regolamento che la deliberazione di messa in stato di accusa del Presidente del Consiglio e dei ministri è adottata a maggioranza assoluta dei componenti il Parlamento? Anche a questo proposito, signor Presidente, abbiamo presentato un emendamento.

Prima di concludere, vorrei invitare i relatori e i colleghi a soffermarsi per un momento sulle nostre denunce e sulle nostre istanze, formalizzate negli emendamenti presentati.

Non può la ragion politica ad ogni momento soverchiare la ragione, la ragione senza aggettivi, la logica, specialmente in materie di questo tipo, in cui le asinerie che si dicono o si scrivono emergono prepotentemente e passano alla storia. Di fronte a legislazioni e legislatori della nostra società, del nostro paese, che hanno illustrato per anni, forse per decenni o per secoli il diritto, che sono stati esempi di legislazione agli altri paesi, non è consentito che la ragion politica, particolarmente in questa materia, prevalga sulla ragione, sulla logica, sul diritto. Mi auguro che queste nostre osservazioni e indicazioni, anche se in questo momento ci troviamo di fronte a « spade di Damocle » — l'anno scorso, signor Presidente, era il *referendum* radicale, quest'anno è lo scioglimento anticipato delle Camere — non passino inosservate, perché la situazione in cui ci troviamo non rappresenta l'alibi per fare un brutto, un pessimo, un disarticolato regolamento dopo avere fatto una brutta, una pessima legge.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Pennacchini.

PENNACCHINI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito scaturito dalla proposta di modifica del regolamento parlamentare per i procedi-

menti di accusa ha rinnovato temi e questioni non nuove all'attenzione di quanti si sono accinti non da oggi alla revisione della giustizia costituzionale, soprattutto alla luce di recenti esperienze applicative di norme che, apparse forse opportune in linea astratta, hanno rivelato gravi carenze giuridiche e funzionali al momento della loro attuazione. Occorre però al riguardo rinnovare la precisazione che sin dall'inizio i relatori hanno prospettato all'attenzione dell'Assemblea e che anche il Presidente della Camera — di questo lo voglio ringraziare — con molta opportunità ha ricordato all'inizio di questo dibattito, e cioè l'obbligo di mantenersi entro i limiti stretti e rigidi offerti in questa occasione alla decisione della Camera, chiamata soltanto ad armonizzare il vigente regolamento con le norme approvate con legge 10 maggio 1978, n. 170. Ogni decisione da prendere in questa occasione non può quindi che essere ancorata alla legge suddetta, mentre una più organica e funzionale revisione di tutto il procedimento della giustizia costituzionale non può trovare collocazione se non in una nuova organica legge costituzionale, per la quale già sono preannunciate posizioni e proposte dai vari gruppi politici e sulla cui urgenza anche i relatori concordano. Non c'è pertanto ragione di parlare di gravi omissioni o di costanza in posizioni inefficienti ed inadeguate. Non è questa la sede per emendare norme di rilievo costituzionale, anche se — come ho detto — si concorda con tale opportunità.

Oggi la nostra competenza è ristretta al varo di un nuovo regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, che deve però collocarsi in posizione di piena armonia con le norme legislative di recente approvate con la citata legge n. 170, la cui principale caratteristica e scelta, operata al momento del varo della legge e quindi non modificabile con norme di rango regolamentare, è stata quella di trasformare la Commissione inquirente in Commissione referente, con buona pace dell'onorevole Spagnoli, che sembra gradire l'antica denominazione, e forse an-

che dell'onorevole De Cataldo che, anche in sede referente, vorrebbe fosse presente la difesa di chi in questo caso non può essere nemmeno indiziato.

Ciò comporta — ripeto — la necessità di adeguare a tali scelte il regolamento parlamentare; e questo è quanto noi nella presente occasione possiamo e dobbiamo fare, senza alcuna possibilità in questo frangente di rimettere in discussione, in via diretta o indiretta, la scelta effettuata.

Due sono state le proposte di maggiore rilievo portate dalla Giunta all'approvazione dell'Assemblea nei limiti consentiti dall'entrata in vigore della nuova legge: l'introduzione di una nuova maggioranza per decidere sui casi di manifesta infondatezza e l'abbassamento del *quorum* richiesto per rimettere la decisione al Parlamento in seduta comune. Ambedue i casi si riferiscono — è bene precisarlo ancora una volta — soltanto allo spazio, in verità qualitativamente limitato, dei procedimenti da archiviare per manifesta infondatezza, mentre per tutti gli altri procedimenti per i quali l'infondatezza non è manifesta non esiste più facoltà di prosciogliere o di chiudere comunque il procedimento in sede di Commissione, essendovi sempre l'obbligo di riferire al Parlamento in seduta comune.

Vorrei sottolineare questo aspetto anche in considerazione di talune posizioni, emerse anche fuori di quest'aula, che forse avrebbero più ragione di essere se le nuove maggioranze proposte si riferissero a tutti i procedimenti sottoposti al vaglio della Commissione, e non soltanto a quelli manifestamente infondati. L'ambito delle decisioni della Commissione, infatti, è limitato ai casi di eventuali divergenze sulla manifesta o non manifesta infondatezza e non riguarda l'ipotesi ben più impegnativa di tutti i casi in cui tale infondatezza manifesta non è e per i quali non esiste problema, perché la Commissione deve in ogni caso riferire al Parlamento.

Pure in tale spazio ristretto, come è apparso anche dall'andamento della discussione in quest'aula, i pareri non sono concordi; le divergenze, anche se non di

grande rilievo, sono affiorate anche nei confronti delle decisioni prese dall'altro ramo del Parlamento. Infatti, per la prima volta si sono maggiormente marcate le anomalie di una procedura che impone l'approvazione in tempi ravvicinati, da parte sia della Camera sia del Senato, di un medesimo testo in precedenza concordato, senza la possibilità di apportarvi poi, da uno qualsiasi dei due rami, correzione alcuna. Infatti, trattandosi di un regolamento di Commissione bicamerale, esso deve essere approvato da entrambi i rami in modo identico, data l'unicità del regolamento stesso. Ciò rende inevitabile che qualunque modifica approvata da un ramo porti ad annullare anche le decisioni dell'altro ramo, oppure che un ramo, pronto a decidere una modifica, non possa farlo per non contrastare con le decisioni dell'altro ramo. Nell'uno e nell'altro caso si ravvisa un notevole *vulnus* del principio costituzionale dell'autonomia di ciascuna Camera, per cui è auspicabile che, anche per l'approvazione dei regolamenti bicamerali, venga seguita la normale procedura adottata per l'approvazione dei progetti di legge.

Circa la prima proposta innovatrice, quella di elevare ad undici il *quorum* per l'archiviazione per manifesta infondatezza, i relatori hanno già illustrato, nella presentazione alla Camera delle proposte modifiche al vigente regolamento, i motivi che l'hanno ispirata. Non si tratta più, in questo caso, di decidere se proporre o meno la messa in stato di accusa, ma di archiviare per manifesta infondatezza. È sembrato inadeguato alla specifica natura dell'oggetto su cui si deve decidere (una denuncia manifestamente infondata) un *quorum* di maggioranza semplice, anche con un solo voto di scarto o addirittura con parità di voti, con conseguente prevalenza del voto del presidente. Può considerarsi manifestamente infondata una denuncia per la quale, ad esempio, otto commissari hanno votato a favore e otto, compreso il presidente, hanno votato contro? Non si ravvisa il contrasto tra la parità dei voti espressi per l'una o l'altra tesi e il carattere dell'infondatezza, che

dev'essere manifesto? E come può essere manifesta tale infondatezza, se i voti al suo riguardo quasi si equilibrano?

Né vale il richiamo all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, perché tale norma disciplina il sistema di votazione sulla relazione della Commissione e su quanto altro possa interessarne l'attività, sistema che rimane inalterato, mentre, per quanto attiene alla votazione per manifesta infondatezza, il carattere di essa deve essere obbligatoriamente manifesto. Ciò sembra obbligatoriamente postulare una maggioranza più consistente, al di sotto della quale il giudizio va sempre rimesso al Parlamento.

Una più sottile eccezione costituzionale potrebbe sollevarsi invece sulla circostanza che la messa in stato d'accusa, sempre di competenza del Parlamento in seduta comune, deve avvenire sulla base di una relazione della Commissione che comunque deve esprimere una sua proposta finale; la nuova legge sembra invece accordare alla Commissione poteri soltanto referenti e non di proposta. Ciò potrebbe apparire in contrasto con il citato articolo 12 della legge costituzionale n. 1 del 1953 che, prevedendo la prevalenza del voto del presidente in caso di parità, obbliga la Commissione ad esprimere proposte in merito ai reati su cui riferisce. A questa possibile lacuna ha ovviato il testo di regolamento oggi al vostro esame: l'articolo 19 del testo proposto, sostitutivo del vigente articolo 21, obbliga la Commissione ad indicare nella relazione le sue conclusioni, prevedendo anche esplicitamente il caso che esse propongano la messa in stato di accusa; l'articolo 25 del testo proposto, sostitutivo dei primi tre commi del vigente articolo 27, concede a 50 parlamentari il diritto di presentare ordini del giorno in difformità dalle conclusioni della Commissione, se esse non propongono la messa in stato di accusa. Forse in omaggio al principio della parità sarebbe stato bene anche prevedere la possibilità di presentare ordini del giorno in difformità delle conclusioni della relazione che proponessero la messa in stato di accusa; esiste tuttavia al riguardo

la garanzia della votazione finale dell'Assemblea, che è l'unica a decidere sempre, in ogni caso.

Per quanto riguarda l'archiviazione con quattro quinti, che tanto disturba l'onorevole De Cataldo, aggiungo che intanto non è una novità del testo di regolamento proposto dalla Giunta, perché era già prevista in quello vigente; è un principio stabilito con legge, cioè con fonte di pari rango rispetto alle leggi contrastanti che l'onorevole De Cataldo ha invocato; questa disposizione, soprattutto, è indispensabile per impedire che i ladri della Torre di Pisa vengano comunque e sempre trascinati dinanzi al Parlamento in seduta comune.

La seconda proposta, di maggior rilievo politico, abbassa ad un terzo dei componenti il Parlamento in seduta comune il *quorum* per ottenere il giudizio del Parlamento stesso in caso di archiviazione per manifesta infondatezza: a taluno è parso che, mentre non esistono questioni di rilevanza politica e costituzionale quando le opposizioni sono di scarsa entità numerica, la nuova disciplina porti a gravi alterazioni del rapporto tra maggioranza e minoranza quando quest'ultima è di rilevante consistenza. In tal caso infatti la minoranza non avrebbe più soltanto i costituzionali poteri di critica, stimolo e controllo, ma anche il potere di trascinare sempre, solo che lo voglia, i ministri di fronte al Parlamento come imputati. Ciò comporterebbe un potere ben più incisivo di quello che la Costituzione concede alle opposizioni nei confronti del Governo, al punto da alterare i corretti rapporti democratici tra maggioranza ed opposizione. Il rilievo può essere formulato in linea logica, pratica e forse anche equitativa, ma non è consistente in linea giuridica e strettamente costituzionale, non potendosi superare l'articolo 62 della Costituzione, che accorda sempre ad un terzo dei componenti di ciascuna Camera la possibilità di chiedere ed ottenere la convocazione della Camera di appartenenza, trattandosi nel caso non tanto di rovesciare una decisione, comunque sempre nella facoltà della Assemblea, ma di avocare a sé il giudizio

definitivo. È vero che l'articolo 62 della Costituzione prevede tale facoltà solo per le Camere e non per il Parlamento in seduta comune, tenuto a convocarsi solo nei casi stabiliti dalla Costituzione; ma, a parte il fatto che questo caso è previsto dalla Costituzione, non si vede come il principio, già valido nel diritto comune e in quello societario, non debba estendersi ad un'Assemblea unica, composta dai rappresentanti riuniti della Camera e del Senato. Sono questi i motivi per cui i relatori, pur comprendendo le ragioni addotte a sostegno del mantenimento del *quorum* della metà più uno dei componenti il Parlamento in seduta comune per ottenere una pronuncia del Parlamento stesso in caso di archiviazione per manifesta infondatezza, insistono per l'approvazione della proposta di riduzione ad un terzo di tale *quorum*.

Rimane infine il caso, affacciatosi nella discussione in seno alla Giunta per il regolamento e ripreso dall'onorevole De Cataldo, del *quorum* necessario perché il Parlamento in seduta comune possa deliberare la messa in stato di accusa del Presidente del Consiglio e dei ministri. Tale *quorum* è fissato dall'articolo 17 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, nella maggioranza assoluta dei membri del Parlamento. Ciò è parso in contrasto con l'articolo 64 della Costituzione che prescrive, per la validità delle deliberazioni delle Assemblee parlamentari, che sia presente la maggioranza dei loro componenti e che le stesse siano adottate a maggioranza dei presenti, tutte le volte che la Costituzione non prescrive una maggioranza speciale; e tale maggioranza speciale è prevista dall'articolo 90 della Costituzione stessa per il caso di reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione compiuti dal Presidente della Repubblica, ma non all'articolo 96, che si riferisce ai reati commessi dal Presidente del Consiglio e dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni. In questo ultimo caso è ovvio che la Costituzione obbliga soltanto alla maggioranza dei presenti e non alla maggioranza dei componenti, perché altrimenti, così come ha fatto l'articolo 90, lo avrebbe detto esplicitamente.

Il rilievo è certamente fondato sotto il profilo costituzionale, ma il sistema contestato è contenuto in una legge, che solo con altra legge può essere modificata e non con regolamento. In questa sede quindi non è possibile provvedere, perché attraverso una norma regolamentare si configurerebbe un contrasto con una norma legislativa che conserva la sua piena validità, anche costituzionale, sino a pronuncia di illegittimità da parte della Corte costituzionale ovvero, ovviamente, sino ad una sua modifica con altra legge. Ciò non toglie che io desideri confermare il mio pieno assenso alla tesi già sostenuta nella Giunta per il regolamento del Senato dal senatore Galante Garrone e qui confermata dal deputato De Cataldo circa un netto contrasto tra la legge e la Costituzione per quanto riguarda questo punto.

Rimane da risolvere il caso di difformità tra il testo dell'articolo 8 proposto dalla Giunta per il regolamento della Camera e quello approvato dal Senato. La difformità riguarda la possibilità di utilizzare o meno, presso l'ufficio di segreteria della Commissione, magistrati, cancellieri o segretari degli uffici giudiziari. La Giunta della Camera è stata del parere di abolire tale eventualità per non creare possibili interferenze tra appartenenti a poteri diversi, costituzionalmente distinti, pur ritenendo possibile una tacita consultazione e collaborazione, mantenendo però ciascuno le proprie prerogative in via assolutamente autonoma.

La Giunta del Senato, anche sulla scorta dell'esperienza di questi ultimi anni, ha considerato utile, anzi indispensabile, l'utilizzazione di questo personale con l'aggiunta di appartenenti alla polizia giudiziaria. Il fine avrebbe potuto essere definitivamente precluso se un regolamento che prima prevedeva tale ipotesi adesso avesse abolito la norma relativa. La Giunta del Senato, tuttavia, in considerazione delle perplessità della Camera, ha approvato una formula meno impegnativa, ma tale da non privare del tutto la Commissione della necessaria collaborazione di questi magistrati o funzionari.

I relatori a maggioranza, perché l'onorevole Labriola si dissocia da questo parere, in vista della necessità di mantenere identico il testo e in considerazione del minor vincolo presente nella norma modificata, propongono di modificare l'articolo 8 in senso conforme a quello approvato dal Senato. Per tutti i motivi esposti, i relatori, a nome della Giunta, propongono alla Camera l'approvazione delle modifiche proposte al regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle 16.

La seduta, sospesa alle 14,10, è ripresa alle 16.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. La Commissione speciale fitti ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione » (2696).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che la seguente proposta di legge è deferita alla IX Commissione permanente (Lavori pubblici), in sede referente, con il parere della I e della V Commissione:

Senatori ZICCARDI ed altri: « Interpretazione autentica di alcune norme della

legge 17 maggio 1952, n. 619, in materia di risanamento dei "Sassi" di Matera » (approvata dalla VIII Commissione del Senato) (2703).

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

COLUCCI ed altri: « Modificazione del primo comma dell'articolo 13-ter del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, quale risulta dalla legge di conversione 24 luglio 1978, n. 388, in materia di IVA sulle automobili » (2782);

LAMORTE: « Modifica dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 325 "Istituzione della direzione compartimentale dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni della Basilicata" » (2783);

COLUCCI ed altri: « Ristrutturazione dell'Ente nazionale protezione animali (ENPA) » (2784);

CASTIGLIONE ed altri: « Modifiche all'ordinamento dell'università di Udine e costituzione del consiglio universitario regionale del Friuli-Venezia Giulia » (2785).

Saranno stampate e distribuite.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di modificazioni al regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, presentata dalla Giunta per il regolamento.

Avverto che, in considerazione del fatto che alcuni emendamenti presentati riguardano disposizioni del regolamento in vigore non implicate dalle modifiche proposte dalla Giunta, gli emendamenti stessi sono stati riferiti agli articoli del regolamento cui ineriscono. Ne consegue, pertanto, che anche per la votazione delle modifiche proposte dalla Giunta si farà riferimento agli articoli del regolamento vigente, anzi-

ché agli articoli della proposta presentata dalla Giunta.

Si dia lettura del testo vigente del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa.

MORINI, Segretario, legge:

**TITOLO I
DEGLI ORGANI
DEL PROCEDIMENTO D'ACCUSA**

**CAPO I
DEI GIUDICI AGGREGATI
DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

**ART. 1.
(Formazione dell'elenco).**

L'elenco previsto nell'articolo 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è costituito di 45 persone aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.

L'elenco è formato ogni dodici anni, mediante elezione, dal Parlamento in seduta comune, osservando le modalità stabilite per l'elezione dei giudici ordinari della Corte costituzionale.

Con le stesse modalità il Parlamento provvede ad elezioni suppletive qualora per sopravvenute vacanze l'elenco si riduca a meno di 36 persone.

I nomi degli eletti sono immediatamente comunicati dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica e al Presidente della Corte costituzionale.

**CAPO II
DELLA COMMISSIONE INQUIRENTE**

**ART. 2.
(Elezione della Commissione inquirente).**

La Camera (Il Senato), ogni volta che si rinnova, provvede alla elezione dei dieci deputati (senatori) componenti la Commissione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, secondo le norme seguenti.

Il Presidente della Camera (del Senato), intesi i Presidenti dei gruppi parlamentari e il Presidente del Senato (della Camera), determina la ripartizione dei dieci seggi di commissario tra i vari gruppi, in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi stessi nella formazione della Commissione inquirente.

In conformità della ripartizione prevista dal comma precedente e su designazione dei gruppi parlamentari il Presidente forma la lista dei candidati e la sottopone al voto dell'Assemblea.

La votazione è fatta a scrutinio segreto, a norma dell'articolo 98 del Regolamento della Camera (dell'articolo 80 del Regolamento del Senato).

Con le stesse modalità la Camera (il Senato) elegge dieci commissari supplenti.

ART. 3.

(Rifiuto della nomina - Divieto di dimissione).

I commissari possono rifiutare la nomina, dandone comunicazione al Presidente dell'Assemblea entro tre giorni dalla nomina stessa.

Decorso tale termine non possono dare le dimissioni.

ART. 4.

(Incompatibilità e astensione).

L'ufficio di commissario è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio, di Ministro, di Sottosegretario di Stato o di Commissario del Governo.

I commissari non possono essere ricusati.

Hanno tuttavia facoltà di astenersi, con il consenso del Presidente della Camera dei deputati, nei casi in cui il codice di procedura penale ammette la ricsuzione del giudice o quando esistono gravi ragioni di convenienza.

Devono astenersi i commissari che abbiano ricoperto le cariche indicate nel primo comma nel periodo in cui si sono verificati i fatti per cui si procede.

ART. 5.

(Sostituzione dei commissari).

Nei casi di rifiuto della nomina, cessazione dall'ufficio, astensione e impedimento, i commissari effettivi sono sostituiti da commissari supplenti appartenenti allo stesso gruppo, secondo l'ordine di designazione del gruppo stesso.

ART. 6.

(Costituzione della Commissione inquirente).

La Commissione inquirente è convocata per la prima volta e ad ogni sua rinnovazione dal Presidente della Camera sentito il Presidente del Senato, per procedere alla elezione del Presidente, di due Vicepresidenti e di due Segretari, a norma dell'articolo 4 del Regolamento della Camera.

La convocazione deve avvenire entro quindici giorni dall'elezione della Commissione, ovvero dei dieci deputati o dei dieci senatori nel caso di elezione parziale per rinnovazione di una sola Camera.

Successivamente la Commissione è convocata dal suo Presidente.

ART. 7.

(Validità delle sedute e delle deliberazioni - Divieto di astensione dal voto).

Le sedute della Commissione non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I commissari non possono astenersi dal voto.

ART. 8.

(Ufficio di segreteria).

L'ufficio di segreteria della Commissione inquirente è costituito di dipendenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, messi a disposizione dai

rispettivi Presidenti, sentito il Presidente della Commissione.

Durante i lavori della Commissione, all'ufficio di segreteria possono essere adde-
tetti su richiesta del Presidente della Commissione stessa, magistrati, cancellieri o segretari degli uffici giudiziari.

ART. 9.

(Sede della Commissione).

La Commissione inquirente ha sede presso la Camera dei deputati.

CAPO III

DEI COMMISSARI DI ACCUSA

ART. 10.

(Numero ed elezione dei commissari di accusa).

Il Parlamento, deliberata la messa in stato di accusa, determina il numero dei commissari di accusa previsti dall'articolo 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e provvede alla loro elezione con votazione a scrutinio segreto.

Ogni membro del Parlamento vota per un numero di persone pari a quello dei commissari da eleggere. Si intendono nominati coloro che ottengono il maggior numero di voti.

ART. 11.

(Ineleggibilità e incompatibilità).

Non possono essere eletti commissari di accusa coloro che hanno fatto parte del Governo in carica nel periodo in cui si sono verificati i fatti contestati nell'atto di accusa.

Ai commissari d'accusa si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4, primo comma.

In caso di incompatibilità sopravvenuta o conosciuta in un momento successivo alla elezione, la decadenza dall'ufficio di commissario è dichiarata dal Presidente della Camera dei deputati.

ART. 12.

(Sostituzione).

Non si fa luogo alla sostituzione dei commissari di accusa sempre che ne rimanga in carica almeno uno.

Nel caso di rifiuto della nomina, di cessazione dall'ufficio o di impedimento di tutti i commissari, il Parlamento è riunito in seduta comune entro dieci giorni per provvedere alla loro sostituzione.

TITOLO II

DEL PROCEDIMENTO
INNANZI AL PARLAMENTO

CAPO I

DELLA INCHIESTA
DELLA COMMISSIONE INQUIRENTE

ART. 13.

(Inizio del procedimento d'accusa).

La Commissione inquirente inizia il procedimento per la messa in stato di accusa, ai sensi degli articoli 90 e 96 della Costituzione, in seguito a rapporto, referto o denuncia ad essa trasmessi a norma dell'articolo seguente.

ART. 14.

(Rapporto, referto, denuncia e trasmissione di atti da parte dell'autorità giudiziaria).

Il Presidente della Camera dei deputati, ricevuto un rapporto, un referto o una denuncia relativi a un fatto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione e accertatane, se del caso, l'autenticità, lo trasmette alla Commissione inquirente, dandone notizia al Presidente del Senato.

Negli stessi modi provvede nell'ipotesi di trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 10 della legge 25 gennaio 1962, n. 20.

La Commissione può chiedere ai Presidenti delle due Camere di dare comunicazione alle rispettive Assemblee delle trasmissioni previste dai commi precedenti.

ART. 15.

(Convocazione della Commissione).

Il Presidente della Commissione inquirente convoca la Commissione entro dieci giorni dal ricevimento degli atti trasmessi a norma del primo e del secondo comma dell'articolo precedente.

ART. 16.

(Dichiarazione di incompetenza della Commissione inquirente).

L'ordinanza con la quale la Commissione inquirente dichiara, a norma dell'articolo 14 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, la propria incompetenza perché il fatto non rientra nelle ipotesi degli articoli 90 e 96 della Costituzione, è trasmessa ai Presidenti delle due Camere per la comunicazione alle rispettive Assemblee.

ART. 17.

(Archiviazione).

Quando la Commissione inquirente, esperite, se del caso, sommarie indagini preliminari, ritiene che la notizia del fatto è manifestamente infondata, delibera con ordinanza l'archiviazione.

Copia dell'ordinanza è trasmessa ai Presidenti delle due Camere.

ART. 18.

(Revoca dell'archiviazione).

Se la deliberazione di archiviazione è approvata con il voto favorevole di meno dei quattro quinti dei componenti della Commissione, i Presidenti delle due Camere ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee nella prima seduta successiva.

Qualora entro cinque giorni dalla comunicazione prevista dal comma precedente o dalla seconda di esse se fatte in date diverse, la maggioranza assoluta dei membri del Parlamento lo richieda, la Commissione procede alla inchiesta.

La richiesta è presentata in forma scritta al Presidente della Camera alla quale i richiedenti appartengono.

I Presidenti delle Camere verificano l'autenticità delle firme.

Il Presidente del Senato trasmette immediatamente al Presidente della Camera le richieste a lui pervenute.

ART. 19.

(Apertura dell'inchiesta).

Se la Commissione non delibera l'archiviazione o se questa è revocata a norma dell'articolo precedente, il Presidente dichiara aperta l'inchiesta con ordinanza.

Copia dell'ordinanza è trasmessa ai Presidenti delle due Camere, che ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee.

È trasmessa altresì ai commissari d'accusa qualora a carico dell'imputato sia già in corso un giudizio innanzi alla Corte costituzionale.

ART. 20.

(Deliberazione di non doversi procedere)

Compiuta l'inchiesta, la Commissione, se non ritiene di proporre al Parlamento la messa in atto di accusa, delibera di non doversi procedere.

Se la deliberazione è approvata a maggioranza di tre quinti dei componenti della Commissione, questa provvede con ordinanza e ne trasmette copia ai Presidenti delle due Camere per la comunicazione alle rispettive Assemblee.

Se la deliberazione è approvata con il voto favorevole di meno di tre quinti dei componenti, la Commissione presenta una relazione al Parlamento secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

ART. 21.

(Relazione della Commissione).

La relazione della Commissione al Parlamento in seduta comune deve contenere la enunciazione del fatto e del titolo del reato, l'indicazione delle prove raccolte, la

esposizione dei motivi di fatto e di diritto della deliberazione, le conclusioni.

Se la relazione propone la messa in stato d'accusa, le conclusioni devono riportare l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda.

Nell'approvare la relazione la Commissione nomina uno o più relatori per sostenere la discussione innanzi al Parlamento.

La relazione è presentata ai Presidenti delle due Camere ed è stampata e distribuita secondo le disposizioni del regolamento della Camera dei deputati.

ART. 22.

(Rimessione al Parlamento della deliberazione di non doversi procedere).

Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 20, entro cinque giorni dalla distribuzione della relazione, la maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento può chiedere al Presidente della Camera dei deputati che la deliberazione di non doversi procedere sia rimessa all'esame del Parlamento in seduta comune.

La richiesta deve contenere un ordine del giorno inteso a disporre la messa in stato di accusa, con l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda.

Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'articolo 18.

Il Presidente della Camera, sentito il Presidente del Senato, convoca il Parlamento entro dieci giorni dalla richiesta.

ART. 23.

(Commissioni parlamentari d'inchiesta).

Le Commissioni parlamentari d'inchiesta nominate da una o da entrambe le Camere, anche con legge, per gli stessi fatti che formano oggetto di un'inchiesta di accusa o ad essi connessi, debbono sospendere la propria attività e trasmettere gli atti alla Commissione inquirente non appena ricevano comunicazioni dalla Commissione stessa dell'inizio delle indagini.

Se il Parlamento in seduta comune delibera la messa in stato d'accusa, la Com-

missione parlamentare d'inchiesta decade dal proprio ufficio.

In tutti gli altri casi la Commissione riprende la sua attività, ma è vincolata ai fatti accertati e alle decisioni prese dalla Commissione inquirente o dal Parlamento.

CAPO II

DELLA MESSA IN STATO DI ACCUSA

ART. 24.

(Convocazione del Parlamento in seduta comune).

Se la relazione della Commissione inquirente propone la messa in stato d'accusa o se viene presentata la richiesta prevista dall'articolo 22, il Presidente della Camera dei deputati, sentito il Presidente del Senato, convoca il Parlamento in seduta comune entro dieci giorni dalla distribuzione della relazione o dalla presentazione della richiesta.

ART. 25.

(Discussione).

La discussione inizia con la relazione orale della Commissione.

Salvo che non sia diversamente stabilito, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo X del regolamento della Camera dei deputati.

ART. 26.

(Nuove indagini della Commissione inquirente).

Prima che sia esaurita la discussione generale, cinquanta membri del Parlamento possono chiedere che venga dato incarico alla Commissione inquirente di compiere ulteriori indagini assegnando un congruo termine.

Il Parlamento delibera sulla richiesta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La Commissione, adempiuto l'incarico, presenta una relazione suppletiva scritta.

ART. 27.

(Deliberazione di messa in stato d'accusa).

Esaurita la discussione generale, il Presidente pone in votazione le conclusioni della relazione della Commissione quando queste propongono la messa in stato di accusa.

Se le conclusioni della Commissione propongono il non doversi procedere, viene posto in votazione l'ordine del giorno inteso a disporre la messa in stato d'accusa.

Sulle conclusioni della Commissione che propongono la messa in stato d'accusa e sull'ordine del giorno previsto dal comma precedente non è consentita la presentazione di emendamenti né di ordini del giorno.

La votazione ha luogo a scrutinio segreto e può essere disposta per parti separate.

La deliberazione di messa in stato di accusa è adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento.

ART. 28.

(Trasmissione dell'atto di accusa alla Corte costituzionale).

Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte costituzionale, unitamente alla relazione della Commissione inquirente e agli atti e documenti del procedimento.

Comunica altresì il nome dei commissari d'accusa e del presidente del Collegio di accusa previsto dall'articolo 18 della legge 25 gennaio 1962, n. 20.

ART. 29.

(Divieto di rinvii).

Quando il Parlamento è riunito in seduta comune per un procedimento di accusa non sono ammessi rinvii, ma soltanto brevi sospensioni della seduta disposte insindacabilmente dal Presidente.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30.

(Ripartizione delle spese tra le due Camere).

Le spese per il funzionamento della Commissione inquirente sono ripartite a metà tra le due Camere.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1 del testo della Giunta, che modifica l'articolo 1 del vigente regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa.

MORINI, *Segretario*, legge:

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:

« L'elenco previsto dall'articolo 135 della Costituzione, è costituito di 45 persone aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.

L'elenco è formato ogni nove anni, mediante elezione, dal Parlamento in seduta comune, osservando le modalità stabilite per l'elezione dei giudici ordinari della Corte costituzionale ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire il numero: 45, con il seguente: 450 ed al terzo comma sostituire il numero: 36, con il seguente: 360.

1. 1.

MELLINI, CICCIOMESSERE, DE CATALDO, GALLI MARIA LUISA.

Dopo il terzo comma dell'articolo 1 del vigente regolamento, aggiungere il seguente:

Al fine dell'accertamento della condizione di cui al precedente comma, l'elenco è sottoposto ogni anno a verifica dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, su relazione dei questori. Verifiche straordinarie possono essere disposte ogni volta che, per notizie pervenute ai questori di ulteriori vacanze, si abbia

ragione di ritenere che possa essere venuto meno il numero stabilito nel comma precedente.

1. 2.

MELLINI, CICCIOMESSERE, DE CATALDO, GALLI MARIA LUISA.

L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgerli.

MELLINI. Nel mio intervento di stamane in sede di discussione sulle linee generali ho tenuto a sottolineare che, a mio avviso, alcuni aspetti del regolamento, invece di costituire attuazione della legge n. 170 del 1978, finiscono con l'aver rilevanza tale da caratterizzare in maniera determinante sia lo svolgimento del giudizio di accusa e della messa in stato di accusa, sia il modo di essere particolare del giudizio dinanzi alla Corte costituzionale. Credo che in particolare questo secondo aspetto, relativo al giudizio dinanzi alla Corte, si concreti nella norma contenuta nell'articolo 1 del regolamento, che costituisce attuazione del disposto della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, la quale stabilisce che la scelta dei 16 giudici aggregati viene compiuta su un elenco formato dal Parlamento in seduta comune e specifica che il numero dei cittadini da includere in tale elenco è pari a 45.

Non starò a ripetere quanto ho detto nella discussione sulle linee generali. Ritengo, per altro, che a nessuno possa sfuggire che l'elenco in questione, di 45 persone, che si studia di far risultare, attraverso un accordo delle parti politiche, corrispondente a quella che è la « geografia » politica del Parlamento, è qualcosa di chiaramente incompatibile, di chiaramente illogico, ove si tenga presente che esso deve servire, attraverso una estrazione a sorte, a fornire i 16 giudici aggregati. Cerco di spiegarmi. Con la disposizione relativa all'elenco si tenta di far sì che sia il Parlamento a scegliere; a scegliere necessariamente (altrimenti non si raggiungerebbe la maggioranza richiesta) attraverso accordi tra le parti, che nella

realtà vengono raggiunti distribuendo i nomi di cui trattasi in proporzione all'entità delle forze politiche presenti nel Parlamento, al fine di ottenere una determinata qualificazione politica per i componenti l'elenco in questione. Il che non è poi un fatto che debba essere considerato negativamente, salvo una certa mentalità lottizzatrice che finisce con l'ispirare sempre scelte del tipo di quella cui mi riferisco. A questo punto, però, una volta arrivati al momento della utilizzazione dell'elenco, si passa all'estrazione a sorte, che sconvolge l'equilibrio che si è creato attraverso la formazione dello stesso. La estrazione a sorte dei giudici finisce, dunque, col rappresentare una vera e propria estrazione a sorte della sentenza, all'indomani di un dibattito che ha visto diviso il Parlamento in seduta comune (lo stesso che ha provveduto alla redazione dell'elenco) sulla decisione in ordine alla messa in stato di accusa.

Cosa possiamo fare per ovviare a questo incredibile inconveniente, a questo inconveniente di enorme gravità? Elevare il numero degli inclusi nell'elenco stesso, perché l'estrazione a sorte dei 16 cittadini costituisca il meno possibile occasione di una alea che finisce col ripercuotersi sulla decisione finale. Per la legge dei grandi numeri, quanto più numeroso è l'elenco, tanto più è possibile che il campione estratto a sorte sia corrispondente ad una determinata qualificazione. Quanto più è ristretto il numero dei soggetti nell'ambito dei quali viene effettuata la scelta, con riferimento al numero degli estratti a sorte, tanto più si verifica la possibilità che la « colorazione » di questi sia diversa da quella degli inclusi nell'elenco originale.

Con il primo emendamento abbiamo, dunque, proposto di elevare il numero dei cittadini da iscrivere nell'elenco da 45 a 450. Si potrà dire che la cifra è troppo elevata. Io mi domando cosa significhi estrarre a sorte, tra 45 cittadini, 16 di essi, per integrare la composizione della Corte costituzionale. Questo significa estrarre a sorte la sentenza!

Si dice che non si tratta di estrazione a sorte. Allora, si dovrebbe dire che la scelta viene operata nell'ambito di una rosa di 45 persone. In tal caso, però, bisognerebbe avere la preoccupazione che ciascuno di questi cittadini abbia le caratteristiche necessarie. In particolare, mi riferisco a quella di una particolare indipendenza, o, semmai, a quella dell'assenza — e non dell'accentuazione — di una coloritura politica, affinché possa aversi, non dico una maggiore obiettività — perché questa dovrebbe essere cosa avulsa da questi problemi —, ma, comunque, una impronta politica meno intensa e, soprattutto, meno affidata al caso di quanto non sia ora, con l'attuale composizione della Corte.

Pertanto 450 cittadini dovrebbero comporre l'elenco e qualora l'elenco stesso si riduca a meno di 360 persone — per morte, per il venire meno delle qualifiche necessarie, per la perdita del diritto elettorale — si dovrebbe dar luogo ad elezioni suppletive. Questo è appunto il senso del mio emendamento 1. 1.

Colgo l'occasione — per la verità, non siamo giunti alla presentazione di un emendamento formale in questo senso — per sottolineare che, una volta deciso di mettere mano a questo oggetto specifico, rappresentato dalla formazione di questo elenco da cui estrarre 16 cittadini, oppure, come suggerisce il presidente della Corte costituzionale — non entro nel merito —, 3 cittadini, bisognerebbe stabilire — questo, però, potrebbe costituire, più opportunamente, oggetto di una norma costituzionale — dei limiti di età, come avviene per le giurie popolari. Non si può pretendere di far stare una persona di 80 anni per 23 giorni in camera di consiglio: è inevitabile che questa finisca per essere obbligata a documentare i propri acciacchi, che le impediscono questo grave sforzo.

È evidente che, quando il numero dei soggetti che fanno parte di questo elenco dovesse crescere a queste proporzioni, si imporrebbe un'opera di revisione, per evitare che, al momento opportuno, ci si accorga di essere scesi al di sotto del nu-

mero di 36, che noi, per altro, vogliamo portare a 360. Questa funzione di revisione, che, per altro, è prevista per le liste elettorali e per gli elenchi dei giudici popolari, dovrebbe essere affidata all'ufficio di Presidenza della Camera dei deputati. Il sistema potrebbe essere molto semplice: ci si potrebbe basare, infatti, sui certificati di iscrizione alle liste elettorali.

Occorre, comunque, codificare un sistema di revisione, per evitare sorprese proprio al momento dell'utilizzazione dell'elenco, con la conseguenza di dover compiere una scelta dei giudici, sia pure da estrarre a sorte in seguito, nella imminenza del giudizio da parte della Corte costituzionale e, quindi, della loro utilizzazione. È per questo che abbiamo presentato l'emendamento 1. 2.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

LABRIOLA, Relatore. Signor Presidente, non possiamo esprimere parere favorevole sull'emendamento Mellini 1. 1 perché esso riguarda un punto che noi riteniamo di non dover modificare, considerando tutto quello che è stato osservato circa la delimitazione oggettiva del provvedimento che si propone all'attenzione dell'Assemblea. In più, dobbiamo dire che, pur avendo ascoltato con molta attenzione l'illustrazione dell'emendamento, nella sostanza, non persuade il significato che si vuole attribuire, da parte dei colleghi presentatori, alla sostituzione di un numero con il suo decuplo, per quanto riguarda la platea degli estraibili, per la formazione del collegio dei 16 giudici aggregati.

Quanto all'emendamento Mellini 1. 2, riteniamo che esso costituisca una norma di natura organizzativa, riguardante i normali poteri di direzione dei lavori, propri del Presidente dell'Assemblea. Riteniamo non necessario a questo scopo il ricorso ad una disposizione regolamentare, che sembra per altro incompatibile con la natura stessa della norma.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Pongo in votazione l'emendamento Mellini 1.1, non accettato dalla Giunta.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini 1. 2, non accettato dalla Giunta.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2, che modifica l'articolo 2 del vigente regolamento. Se ne dia lettura.

MORINI, *Segretario*, legge:

La rubrica dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

« (Elezione della Commissione) ».

Il secondo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Camera (del Senato), intesi i presidenti dei gruppi parlamentari e il Presidente del Senato (della Camera), determina la ripartizione dei dieci seggi di commissario tra i vari gruppi, in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi stessi nella formazione della Commissione ».

Il quarto e il quinto comma dell'articolo 2 sono sostituiti dai seguenti:

« La votazione è fatta a scrutinio segreto, a norma dell'articolo 55 del regolamento della Camera (dell'articolo 117 del regolamento del Senato).

Con le stesse modalità la Camera (il Senato) elegge dieci commissari supplenti. L'elezione dei commissari supplenti è rinnovata ogni due anni ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: i vari, con la seguente: tutti, e, alla fine del comma, aggiungere le parole: ed in modo da assicurare la presenza di almeno un commissario per ciascun gruppo presente in Parlamento.

2. 1. MELLINI, CICCIOMESSERE, DE CATALDO, GALLI MARIA LUISA.

L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgerlo.

MELLINI. Signor Presidente, abbiamo avuto la fortuna, noi del gruppo radicale, di non far parte, in questa legislatura, della Commissione inquirente. Questa è un'osservazione che i colleghi potrebbero farci, anche con qualche malignità, se si fosse colto il significato della storia di questa Commissione. Riteniamo che la redazione delle norme non debba essere guardata sotto il profilo dell'interesse politico di parte, ma debba rispondere ad esigenze obiettive. Finché le cose andranno in questo modo noi non vogliamo contare e non vogliamo avere il privilegio — che d'altra parte ci spetta per altri motivi e non soltanto per quelli regolamentari — di partecipare ai lavori della Commissione, ma riteniamo che per una obiettiva rispondenza ad esigenze che sono proprie delle istituzioni parlamentari, del funzionamento delle istituzioni in generale, sarebbe logico — soprattutto in situazioni parlamentari come quella che abbiamo avuto in questa legislatura e che avremo sicuramente nella prossima, malgrado certi mutamenti di formule più apparenti che sostanziali — che fosse assicurata la partecipazione di quei gruppi che eventualmente, usando il sistema del massimo comune denominatore, finirebbero con l'essere esclusi dalla presenza nella Commissione inquirente. Nel momento in cui ci dite che la Commissione inquirente non avrà più il potere decisorio, bensì solo la funzione di riferire al Parlamento, assicurare la presenza delle effettive minoranze sarà una esigenza essenziale.

Se proponiamo questo emendamento non è per un interesse di parte dei gruppi minori, ma solo perché riteniamo che alla vostra Commissione inquirente, a quella che è il frutto delle vostre legislazioni, delle vostre determinazioni prese in altri momenti, della vostra determinazione di non consentire un giudizio popolare su questa istituzione e su queste particolari norme del nostro ordinamento, si debba dare credibilità. Per questo motivo dovrebbe essere accolta la nostra proposta di modifica all'articolo 2, che lasciamo alla vostra decisione. Desideriamo però che agli atti del Parlamento rimanga traccia di questo ammonimento che noi vi diamo con la presentazione del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta su questo emendamento?

LABRIOLA, *Relatore*. La Giunta ha lungamente discusso su proposte analoghe a quella presentata dai colleghi del gruppo radicale e, nonostante la migliore predisposizione per raggiungere una formulazione che permettesse la più larga rappresentatività, non è stata in grado di accettare la stessa a causa delle esigenze della proporzionalità, che devono essere soddisfatte nella formazione della Commissione inquirente.

Per queste ragioni la Giunta è contraria all'emendamento.

MELLINI. Tenetevela!

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Mellini 2. 1, non accettato dalla Giunta.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo della Giunta.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3, che modifica l'articolo 3 del vigente regolamento, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

MORINI, *Segretario*, legge:

La rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

« *(Rifiuto della nomina e dimissioni)* ».

Il secondo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Decorso tale termine non possono dare le dimissioni, tranne che nel caso di elezione a presidente di gruppo parlamentare e a presidente di Commissione permanente. Le dimissioni possono inoltre essere date per particolari gravi motivi accertati dal Presidente della Camera d'intesa con il Presidente del Senato ».

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 4, che modifica l'articolo 4 del vigente regolamento.

Se ne dia lettura.

MORINI, *Segretario*, legge:

Il primo comma dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« L'ufficio di commissario è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio, di Ministro, di Sottosegretario di Stato, di Commissario del Governo o di componente gli Uffici di Presidenza delle due Camere ».

Il quarto comma dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Devono astenersi i commissari che abbiano ricoperto le cariche di Presidente del Consiglio, di Ministro o di Commissario del Governo nel periodo in cui si sono verificati i fatti per cui si procede. Sono altresì tenuti ad astenersi i commissari che all'epoca dei fatti ricoprivano la carica di Sottosegretario di Stato, se i fatti per i quali si procede sono relativi alle funzioni esercitate in virtù della delega ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al quarto comma, dopo le parole: di ministro, aggiungere le parole: , di sot-

tosegretario di Stato, e sopprimere le parole da: Sono altresì tenuti, alla fine dell'articolo.

4. 1.

MELLINI, CICCIOMESSERE, DE CATALDO, GALLI MARIA LUISA.

Al quarto comma, sostituire le parole da: se i fatti per i quali si procede, alla fine dell'articolo, con le seguenti: se i fatti per i quali si procede sono relativi ai dicasteri ed alle funzioni per le quali furono investiti di delega.

4. 2.

MELLINI, CICCIOMESSERE, DE CATALDO, GALLI MARIA LUISA.

L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgerli.

MELLINI. L'articolo 4 riguarda le incompatibilità. La modifica che è stata proposta a questo articolo non si può certo considerare entusiasmante. Il vecchio testo dell'articolo 4 stabiliva, al primo comma: «L'ufficio di commissario è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio, il ministro, di sottosegretario di Stato o di commissario del Governo». Il testo che viene ora proposto dice invece: «L'ufficio di commissario è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio, di ministro, di sottosegretario di Stato, di commissario del Governo o di componente gli Uffici di Presidenza delle due Camere».

Ho richiamato questa prima parte dell'articolo non perché sia questa la modifica che ci trova dissenzienti, ma perché è quella alla quale si riferisce la parte del nuovo testo proposto che viceversa trova la nostra opposizione e suscita in noi delle preoccupazioni.

Si propone infatti di sostituire l'ultimo comma dell'articolo 4 del vigente regolamento («Devono astenersi i commissari che abbiano ricoperto le cariche indicate nel primo comma nel periodo in cui si sono verificati i fatti per cui si procede») con il seguente: «Devono aste-

nersi i commissari che abbiano ricoperto le cariche di Presidente del Consiglio, di ministro o di commissario del Governo nel periodo in cui si sono verificati i fatti per cui si procede. Sono altresì tenuti ad astenersi i commissari che all'epoca dei fatti ricoprivano la carica di sottosegretario di Stato, se i fatti per i quali si procede sono relativi alle funzioni esercitate in virtù della delega».

Il vecchio regolamento, facendo riferimento alle cariche elencate nella prima parte (quella che poc'anzi ho letto), includeva tra coloro che avevano l'obbligo di astenersi i sottosegretari di Stato del Governo del quale facevano parte i ministri oggetto dell'inchiesta. Il nuovo testo, invece, non fa più riferimento a quella prima parte, il che è giustissimo, poiché oggi questo primo comma include i membri degli Uffici di Presidenza delle due Camere; si fa invece riferimento *nomina-tim* ai ministri ed ai commissari del Governo; e si parla in una maniera stranissima dei sottosegretari di Stato. Tralasciamo pure il fatto che i sottosegretari di Stato fanno parte di un Governo, e quindi sono coinvolti in quelle responsabilità politiche che a volte si accompagnano alle responsabilità penali che sono personali: esistono responsabilità politiche che pure coinvolgono la persona, ed implicano quindi dei particolari stati d'animo ed anche un diritto, diciamo così, di distacco della persona stessa dalla fase inquirente, giudicante, referente (chiamatela come volete).

Ma c'è di più: capisco che ormai i sottosegretari sono diventati una pleora tale che si può giustamente temere di non riuscire a trovare persone che possano far parte della Commissione inquirente. Capisco questa logica, perché il moltiplicarsi dei sottosegretari porta anche a questa conseguenza; possiamo quindi comprendere questo timore. Ma cercare di ovviare dicendo che i sottosegretari devono astenersi soltanto «se i fatti per i quali si procede sono relativi alle funzioni esercitate in virtù della delega» ci sembra assurdo. Ma queste funzioni sono esercitate

da chi? Se sono state esercitate dai sottosegretari, allora il reato è stato commesso proprio dai sottosegretari. Quindi non si riesce a capire che cosa significa questa disposizione, anche dandole l'interpretazione più larga possibile. Infatti, se si tratta di materie nelle quali esiste una delega che non è stata esercitata dal sottosegretario, allora significa che il potere è stato esercitato direttamente dal ministro. Questo sembra si voglia dire, signor Presidente, ma detto in questo modo sembrerebbe che i sottosegretari non possono far parte della Commissione inquirente quando l'inchiesta li considera come prevenuti, sia pure in concorso con il ministro.

A questo punto, proprio per evitare delle norme che siano palesemente e gravemente contrarie ad ogni logica e ad ogni chiarezza giuridica, credo sia indispensabile introdurre questo emendamento, che, anche se sembra non avere un grande rilievo politico, ha quel tanto di rilievo politico che ha sempre ogni questione che riguarda l'intelligibilità delle norme, perché le norme non intelligibili portano a conseguenze politiche gravi quali anzitutto quella di una scarsa credibilità della legge stessa.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta su questi emendamenti?

PENNACCHINI, *Relatore*. Contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Mellini 4. 1, non accettato dalla Giunta.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini 4. 2, non accettato dalla Giunta.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Giunta.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli 5 e 6 nel testo della Giunta (il primo sostitutivo dell'articolo 5 e il secondo modificativo dell'articolo 6 del vigente regolamento) che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione. Se ne dia lettura.

MORINI, *Segretario*, legge:

ART. 5.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

(*Sostituzione dei commissari*).

« Nei casi di rifiuto della nomina, cessazione dall'ufficio, astensione e dimissioni, i commissari effettivi sono sostituiti dai commissari supplenti appartenenti allo stesso Gruppo, secondo l'ordine di designazione del Gruppo stesso.

In caso di impedimento, il Presidente della Commissione valuta la possibilità di ammettere la sostituzione del Commissario impedito ».

(*È approvato*).

ART. 6.

La rubrica dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:

(*Costituzione della Commissione*) ».

Il primo comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« La Commissione è convocata per la prima volta e ad ogni sua rinnovazione dal Presidente della Camera sentito il Presidente del Senato, per procedere all'elezione del Presidente, di due Vicepresidenti e di due Segretari, a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento della Camera ».

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 7 nel testo della Giunta, interamente sostitutivo dell'articolo 8 del vigente regolamento. Se ne dia lettura.

MORINI, *Segretario*, legge:

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

(Ufficio di segreteria).

«L'ufficio di segreteria della Commissione è costituito di dipendenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, messi a disposizione dai rispettivi Presidenti, sentito il Presidente della Commissione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:

Durante i lavori della Commissione, all'ufficio di segretario possono essere addetti, su richiesta del presidente della Commissione stessa, magistrati, cancellieri o segretari degli uffici giudiziari.

8. 1.

MELLINI, CICCIOMESSERE, DE CATALDO, GALLI MARIA LUISA.

L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgerlo.

MELLINI. Signor Presidente, non vorrei che qui, invece di sopprimere la Commissione inquirente come forse il paese si attendeva, sopprimessimo soltanto i cancellieri che dovrebbero farla funzionare. Credo infatti sia stato fatto un cattivo calcolo da parte dei colleghi che hanno elaborato queste norme: cioè che una Commissione che è soltanto referente, come ci assicurano (noi non condividiamo questo parere), e che deve fare più relazioni di quante non ne facesse la vecchia Commissione (almeno ce lo auguriamo, salvo che poi non si trovi il sistema per non farle fare niente, cosa che è più probabile), non abbia più bisogno di quei collaboratori che hanno una certa capacità tecnica e che fino ad oggi sono stati ampiamente utilizzati per la Commissione. Si dice: dato che la Commissione non avrà più carattere giudiziario, prenderemo altro personale. A nostro avviso, vicever-

sa, dato che certe esigenze di conoscenze tecniche specifiche saranno ancora più necessarie in ordine alla variazione della dilatazione dell'attività della Commissione in momenti diversi, questo personale risulta essenziale per poter esser certi che, secondo la nostra impostazione di tale problema costituzionale rispetto a quella di altri, o con le perplessità di taluni o senza queste perplessità, la Commissione possa funzionare.

Devo rilevare inoltre che anche altri colleghi, di solito molto più parchi di noi in fatto di emendamenti, hanno presentato un emendamento analogo, probabilmente perché hanno ritenuto come noi indispensabile questa struttura per questa Commissione, anche se non verrà più chiamata inquirente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:

All'ufficio di segreteria possono essere chiamati a collaborare, su richiesta del presidente della Commissione stessa e con l'assenso delle rispettive autorità competenti, magistrati, cancellieri o segretari degli uffici giudiziari, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

8. 2.

MANNUZZU, SPINELLI, NAPOLEONI, ORLANDO, SPAVENTA.

L'onorevole Mannuzzu ha facoltà di svolgerlo.

MANNUZZU. Desidero semplicemente rilevare che questo emendamento ha la funzione di disporre strumenti utili allo espletamento delle funzioni proprie della Commissione per i procedimenti di accusa. D'altronde, mi sembra che le prerogative proprie di questa Commissione restino salve, proprio per la natura strumentale dell'ufficio di segreteria.

È certo che le obiezioni relative al pericolo di deviazioni e di inquinamento,

che esiste anche con queste acquisizioni strumentali, sono fondate. È certo che vi è una casistica al riguardo...

LABRIOLA, *Relatore*. Una casistica destinata a prolungarsi.

MANNUZZU... ma mi sembra non si possa dimenticare che tutto dipende dalla gestione politica che si saprà fare di uno strumento di per sé utile.

Segnalo infine che è opportuno il collegamento fra la normativa che qui si sta elaborando e quella approvata dell'altro ramo del Parlamento.

LABRIOLA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LABRIOLA, *Relatore*. Su questa questione, per la verità, debbo dissociarmi dalla maggioranza della Giunta e dai due colleghi relatori che annunceranno il loro parere favorevole a nome della maggioranza della Giunta stessa.

Devo farlo molto a malincuore per una questione quasi di coscienza, di fronte ad una simile norma che appare arbitraria, inopportuna e, tutto sommato, cieca verso il passato e miope verso il futuro.

Siccome siamo in materia di assunzione di responsabilità politica, e in qualche modo anche morale, di fronte alla possibilità che ciò che noi temiamo si verifichi, appare comprensibile l'esigenza che avvertiamo di esprimere un giudizio nettamente contrario a questa norma.

Si tratta di una norma in primo luogo inutile, perché la Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa e la magistratura, nell'ambito della rispettiva autonomia, potrebbero l'una disporre e l'altra consentire che si disponga, come benevolmente — molto benevolmente — diceva lo stimatissimo collega Mannuzzu, che è un padre putativo, una sorta di san Giuseppe di questo emendamento e non il suo padre vero: lo sappiamo benissimo...

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, le attribuzioni di paternità a volte sono un po' complesse.

LABRIOLA, *Relatore*. Questo è vero; tuttavia il Parlamento sarà madre certa se lo approverà; e ciò è grave, signor Presidente. Si tratta di una norma — ripeto — in primo luogo inutile, perché sia la Commissione sia la magistratura, anche senza questa norma, potrebbero l'una disporre e l'altra consentire che si disponga questo rapporto di carattere strumentale del magistrato nei confronti della Commissione.

Mi consentiranno a questo punto gli amici radicali di esprimere un elogio alla formulazione da loro proposta e di segnalare però nel contempo una contraddizione. Essi si sono battuti con coerenza per eliminare ogni caratteristica giurisdizionale della attività della Commissione, ma ora presentano un emendamento che, sia pure in modo indiretto, sottolinea la natura giurisdizionale di questa attività (*Commenti del deputato Mellini*). Desidero ribadire l'elogio sul piano tecnico dell'emendamento di parte radicale, contro il quale voterò per le ragioni già esposte, perché questo mi consente di segnalare la improprietà di linguaggio dell'emendamento presentato dai colleghi della sinistra indipendente.

Vorrei poi chiedere al collega Pennacchini, questa volta relatore per la maggioranza, qual è il significato del termine: « chiamati a collaborare ». Si tratta di un termine che non ha molti precedenti nel formulario consueto del diritto pubblico e rappresenta una novità tanto più atipica e singolare, perché riguarda la funzione di un magistrato che collabora — come si esprime ottimisticamente, per la verità, l'emendamento Mannuzzu — con un organo interno delle Camere. Che significa? È posto fuori ruolo? Continua ad avere una subordinazione gerarchica rispetto agli organi dell'autogoverno della magistratura? Viene di tanto in tanto a prestare la sua opera illuminata alla Commissione? Quale contenuto ha la norma che la maggioranza ci chiede di votare?

Noi voteremo contro perché, quale che sia il contenuto di questa norma, non ci sta bene che, nell'ambito di una attività che abbiamo inteso restringere nel modo più rigoroso possibile ad una pura attività referente, rispunti all'improvviso la figura del giudice. Segnaliamo la contraddizione in cui cade la maggioranza su tale questione, in attesa che ci sia spiegato con la dovuta chiarezza il contenuto della norma che la maggioranza voterà tra poco, e in particolare il contenuto del rapporto di collaborazione. Siamo in materia di rapporti tra organi che hanno una autonomia prescritta dalla Costituzione, per cui ponamo una questione rilevante ed importante.

Desidero segnalare l'esperienza amara che si è avuta in materia, e che non è dovuta a fatti di natura individuale, ma di carattere istituzionale. Le contraddizioni, le amarezze, le preoccupazioni sorte nel passato sono destinate a riprodursi, se si riproducono le condizioni dalle quali ci siamo mossi. Anche senza questa norma, per altro, le esigenze di formulistica, che la Commissione ex inquirente, oggi, referente, ha manifestato più volte, dovrebbero essere soddisfatte.

Poiché abbiamo molta stima degli attuali membri della Commissione inquirente e pensiamo che nel futuro la qualità dei componenti dell'Inquirente rimarrà allo stesso livello, riteniamo che non si voglia qualcuno che porti con sé il Bignami per la formulistica degli atti che l'Inquirente deve compiere. Su tale punto vorremmo pertanto che le nostre preoccupazioni fossero placate dalla alata parola del collega Pennacchini.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta sugli emendamenti presentati all'articolo 7?

PENNACCHINI, Relatore. Innanzitutto devo dare atto all'onorevole Labriola che le riserve che oggi egli espone in Assemblea erano già state formulate — sia pure con minor vigore e ampiezza di richieste di spiegazione — in sede di esame della questione da parte della Giunta.

In un primo tempo la Giunta per il regolamento aveva aderito a questa posizione, perché era preoccupata che una formula così vincolante, come quella contenuta nel testo vigente del regolamento (« addetti »), potesse comportare obbligatoriamente una certa frammistione tra rappresentanze di poteri costituzionalmente diversi e distinti.

Successivamente il Senato, sulla base dell'esperienza passata e di sollecitazioni pervenute da tutti i membri dell'Inquirente, senza eccezione alcuna, ha ritenuto di dover inserire nuovamente questa norma, proprio perché l'opera di questi collaboratori si è in passato rivelata indispensabile ai fini di uno snello, appropriato ed efficace svolgimento dei lavori della Commissione.

A questo punto il contrasto permaneva, per cui il Senato ha ritenuto di dover sfumare il concetto di « addetti » con la espressione: « possono essere chiamati a collaborare ». Questo naturalmente non comporta, onorevole Labriola, alcun passaggio di ruolo, nessuna acquisizione nei ruoli della Commissione. Una forma di collaborazione oggi è sempre ipotizzabile, anche tra due poteri costituzionalmente diversi, senza minimamente incidere sulla loro autonomia. Non è detto che collaborare significhi necessariamente rinunciare ad una parte di autonomia. I due diversi poteri rimangono assolutamente autonomi, nella loro responsabilità, anche se la ragion pratica, che i commissari dell'Inquirente ci hanno ripetutamente esposto, richiede una forma di collaborazione che — ripeto — non investe assolutamente il rapporto di reciproca autonomia tra i poteri cui i vari rappresentanti appartengono.

D'altra parte, qual era l'alternativa? Quella di sopprimere — così come aveva fatto in un primo tempo la Giunta per il regolamento — il secondo comma dell'articolo 8 del testo vigente. È stato però giustamente fatto osservare che, se si fosse soppresso il comma del vigente regolamento che consentiva questa collaborazione (addirittura prevedendo degli « addetti »), non sarebbe stato più possibile avvalersi del-

l'opera di costoro, in quanto quella soppressione avrebbe rappresentato l'inequivoca manifestazione di volontà di fare a meno della collaborazione di magistrati, cancellieri e, per di più, di agenti di polizia giudiziaria, la cui opera non era prevista dal vecchio regolamento, anche se tutti sappiamo benissimo che la Commissione se ne è sempre avvalsa.

Era ed è, quindi, indispensabile approvare questo secondo comma e mi dispiace davvero che su questo punto — e per la verità solo su questo punto — non sia d'accordo il collega Labriola. Ritengo che, ai fini di una maggiore speditezza ed efficacia dei lavori della Commissione, questo comma debba essere mantenuto e prego, quindi, la Camera di voler approvare l'emendamento Mannuzzu 8. 2.

Naturalmente, così stando le cose, per i motivi che ho esposto esprimendo il parere favorevole all'emendamento Mannuzzu 8. 2, desidero pregare i colleghi del gruppo radicale di voler ritirare il loro emendamento, credendo che possano ritenersi paghi della parte di esso già contenuta nell'emendamento 8. 2 che raccomandando alla Camera di approvare.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, udito il parere del relatore, insiste per la votazione del suo emendamento 8. 1 ?

MELLINI. Insisto, signor Presidente, in quanto ritengo che l'espressione « addetti » sia l'unica veramente chiara e specifica.

PENNACCHINI, *Relatore*. In tal caso, esprimo parere contrario sull'emendamento Mellini 8. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Mellini 8. 1, non accettato dalla Giunta.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mannuzzu 8. 2, accettato dalla Giunta.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, interamente sostitutivo dell'articolo 8 del vi-

gente regolamento, nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8 (interamente sostitutivo dell'articolo 9 del vigente regolamento), dell'articolo 9 (che modifica l'articolo 11 del vigente regolamento) e dell'articolo 10 (interamente sostitutivo dell'articolo 13 del vigente regolamento), nel testo della Giunta che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

MORINI, *Segretario*, legge:

ART. 8.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

(Sede della Commissione).

« La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati ».

(È approvato).

ART. 9.

Dopo il primo comma dell'articolo 11 è inserito il seguente:

« I commissari d'accusa possono rifiutare la nomina, dandone comunicazione al Presidente dell'Assemblea entro tre giorni dalla nomina stessa. Decorso tale termine non possono dare le dimissioni ».

Il secondo comma dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Ai commissari d'accusa si applica il primo comma dell'articolo 4 ».

(È approvato).

ART. 10.

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

(Inizio del procedimento di accusa).

« La Commissione inizia il procedimento per la messa in stato di accusa, ai sensi degli articoli 90 e 96 della Costituzione, in seguito ad indagini promosse d'ufficio

ovvero a rapporto o denuncia ad essa trasmessi a norma dell'articolo seguente ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 11, nel testo della Giunta, che modifica l'articolo 14 del vigente regolamento.

MORINI, *Segretario*, legge:

La rubrica dell'articolo 14 è sostituita dalla seguente:

« (Rapporto, denuncia e trasmissione di atti da parte dell'autorità giudiziaria) ».

Il primo e il secondo comma dell'articolo 14 sono sostituiti dai seguenti:

« Il Presidente della Camera dei deputati, ricevuto un rapporto o denuncia relativi ad un fatto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione e accertatane, se del caso, l'autenticità, lo trasmette alla Commissione, dandone notizia al Presidente del Senato.

Negli stessi modi provvede nell'ipotesi di trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1978, n. 170 ».

Dopo il secondo comma dell'articolo 14 è inserito il seguente:

« Nel caso di indagini promosse d'ufficio dalla Commissione il Presidente della Camera dà notizia al Presidente del Senato della comunicazione pervenutagli da parte della Commissione ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma aggiungere, in fine, le parole: ove non si tratti di atti da questi pervenutigli.

14. 1. MELLINI, CICCIOMESSERE, DE CATALDO, GALLI MARIA LUISA.

L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgerlo.

MELLINI. Nella nuova normativa non è prevista la possibilità che siano presen-

tate al Presidente del Senato le denunce riguardanti membri di quel ramo del Parlamento. La norma secondo cui le denunce avanzate da parlamentari devono essere presentate al Presidente della Camera è stata oggi modificata con l'inclusione anche del Presidente del Senato quale destinatario delle denunce presentate dai senatori. Il Presidente del Senato rimetterà tali denunce al Presidente della Camera, che a sua volta le trasmetterà alla Commissione. In questo caso la norma, secondo cui il Presidente della Camera deve informare il Presidente del Senato, logica nel testo vigente, mi sembra non abbia ragione di essere, perché quando si tratterà di atti provenienti dal Senato è ovvio che il Presidente della Camera non avrà bisogno di informare il Presidente del Senato.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta su questo emendamento?

PENNACCHINI, *Relatore*. La Giunta è contraria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Mellini 14. 1, non accettato dalla Giunta.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli 12 e 13, nel testo della Giunta (interamente sostitutivi, rispettivamente, degli articoli 15 e 16 del vigente regolamento), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

MORINI, *Segretario*, legge:

ART. 12.

L'articolo 15 è sostituito dal seguente: (Convocazione della Commissione).

« Il presidente della Commissione convoca la Commissione entro dieci giorni

dal ricevimento degli atti trasmessi a norma del primo e del secondo comma dell'articolo precedente.

Per il procedimento d'ufficio, la Commissione delibera a maggioranza il promuovimento delle indagini, su proposta anche di un solo componente.

Il presidente convoca la Commissione per la deliberazione di cui al precedente comma entro dieci giorni dal ricevimento della proposta ».

(È approvato).

ART. 13.

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

(Dichiarazione di incompetenza).

« L'ordinanza con la quale la Commissione dichiara, a norma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1978, n. 170, la propria incompetenza perché il fatto non rientra nelle ipotesi degli articoli 90 e 96 della Costituzione, è trasmessa ai Presidenti delle due Camere per la comunicazione alle rispettive Assemblee ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 14 nel testo della Giunta, interamente sostitutivo dell'articolo 17 del vigente regolamento. Se ne dia lettura.

MORINI, Segretario, legge:

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

(Archiviazione).

« Quando la Commissione, esperite le indagini del caso, ritiene che la notizia del fatto è manifestamente infondata, delibera l'archiviazione con ordinanza motivata. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole di almeno 11 componenti la Commissione.

Copia dell'ordinanza è trasmessa ai Presidenti delle due Camere, che ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire le parole: esperite le indagini del caso, *con le seguenti:* sulla base del rapporto, referto, o denuncia e degli atti ad essi allegati, o sulla base degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria, senza bisogno di esperire altre indagini, oltre; eventualmente, quelle in ordine alla provenienza degli atti suddetti ed all'identità delle persone cui si riferiscono.

17. 1.

MELLINI, CICCIOMESSERE, DE CATALDO, GALLI MARIA LUISA.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

L'archiviazione non può in alcun caso essere disposta quando la Commissione abbia deliberato doversi procedere d'ufficio ai sensi dell'articolo 15, secondo comma.

17. 2.

MELLINI, CICCIOMESSERE, DE CATALDO, GALLI MARIA LUISA.

L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgerli.

MELLINI. Questo articolo 14 proposto dalla Giunta ha una particolare importanza; per quel che ci riguarda, abbiamo fatto il possibile, mettendo a disposizione dei colleghi un punto di riferimento per il confronto delle posizioni opposte che si avevano a questo riguardo. Siamo profondamente convinti — ho cercato di illustrarlo come meglio ho potuto nel mio intervento di stamane sulle linee generali — che queste innovazioni, come la legge approvata nel maggio scorso, non trasformino la Commissione inquirente in una Commissione referente. Riteniamo, anzi, che le disposizioni regolamentari che oggi sono all'approvazione dell'Assemblea confermino pienamente ed aggravino questa sostanziale identità delle funzioni della vecchia e della nuova Commissione. La aggravano anche perché il provvedimento di assoluzione — tale doveva ritenersi il provvedimento operato in istruttoria dalla

Commissione secondo la vecchia normativa — sopravvive attraverso una deformazione dell'istituto dell'archiviazione che è attuata da queste norme e da altre, quali quelle, ad esempio, che presuppongono la esistenza di un vero e proprio procedimento davanti alla Commissione inquirente, addirittura con la conseguenza del trasferimento ad essa per commessione dei procedimenti pendenti nei confronti di laici correi dei ministri oggetto dell'inchiesta. Tutto ciò presuppone l'esistenza di un procedimento e quindi non soltanto la presentazione di una relazione al Parlamento affinché da quel momento, eventualmente, possa cominciare il procedimento stesso.

L'articolo 14 è, in realtà, una norma surrettizia, perché si dilata sino al punto da comprendere in sé anche ciò che nella precedente normativa costituiva la possibilità di assoluzione. Abbiamo perciò cercato di ricondurre la disposizione ai termini propri del concetto di archiviazione nell'ordinamento processuale del nostro paese, eliminando la possibilità che di archiviazione si possa parlare e che possa intervenire l'archiviazione quando siano state fatte delle indagini che non abbiano carattere preliminare.

Dato che è in atto questa tendenza, abbiamo voluto essere precisi e specifici nelle nostre determinazioni, assunte attraverso l'emendamento da noi presentato. Infatti, abbiamo proposto di sostituire le parole: « esperite le indagini del caso », con le parole: « sulla base del rapporto, referto o denuncia e degli atti ad essi allegati, o sulla base degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria, senza bisogno di esperire altre indagini, oltre, eventualmente, quelle in ordine alla provenienza degli atti suddetti ed alla identità delle persone cui si riferiscono ». È evidente che, nel caso si tratti di una omonimia (mettiamo che vengano trasmessi atti relativi al signor Giulio Andreotti e si tratti di un Giulio Andreotti che non ha niente a che vedere con il Presidente del Consiglio), le indagini per stabilire l'identità, per controllare l'individualità fisica delle

persone hanno effettivamente carattere preliminare e possono essere compiute, senza per questo doversi precludere la possibilità dell'archiviazione. Oltre questi limiti l'espressione « esperite le indagini del caso » significa semplicemente che la Commissione fa quello che le pare: la Commissione compie l'istruttoria e, al termine di questa, non avendo più il potere di assolvere, archivia. Questo significa, veramente, compiere uno stravolgimento del linguaggio giuridico e, come sempre, lo stravolgimento delle parole sottende poi lo stravolgimento di ben altre cose. Ci rendiamo perfettamente conto — ne abbiamo parlato questa mattina — della gravità delle espressioni usate, secondo cui si starebbe perpetrando una truffa costituzionale anche attraverso il contenuto del regolamento. Noi mettiamo a disposizione dei colleghi della Camera questo emendamento, affinché possa essere fatta chiarezza su questo punto e ognuno assuma le proprie responsabilità. Se domani si dovrà parlare di una sostanziale identità tra la vecchia e la nuova legislazione, tra la vecchia e la nuova normativa, si sappia a chi si devono addebitare le responsabilità. Per questo noi attendiamo il voto dei colleghi presenti in aula, augurandoci che sia presente almeno qualcuno di ciascuna delle parti politiche, perché sia chiaro chi domani dovrà rimproverarsi di avere collaborato a non cambiare facendo finta di cambiare.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta sugli emendamenti presentati all'articolo 14 ?

PENNACCHINI, Relatore. Signor Presidente, vorrei innanzitutto rappresentare al collega Mellini la dizione esatta dell'articolo 4 della legge n. 170, sulla base della quale noi abbiamo formulato il regolamento che naturalmente si deve ancorare strettamente e rigidamente alla formulazione della legge. L'articolo 4 della legge stabilisce: « La Commissione, qualora esperite le indagini del caso, ritenga che i fatti sono manifestamente infondati... ». Inoltre, al comma successivo si parla di indagini, per

le quali si hanno sei mesi di tempo, eventualmente prorogabili di altri tre. Ora, se si approvasse l'emendamento Mellini — ho sentito parlare di « truffa costituzionale », con un termine forse un po' calcolato e inadeguato — veramente si tratterebbe di una truffa quanto meno legislativa, perché con un emendamento di questo genere si sovvertirebbe completamente quello che la legge ha voluto (*Interruzione del deputato Mellini*). Onorevole Mellini, io l'ho ascoltata in silenzio, ripromettendomi di risponderle nelle sedi più adeguate e senza interromperla. Se mi consente, la vorrei pregare di volersi attenere con eguale lealtà ad un doveroso comportamento parlamentare. Grazie.

Dicevo che, se si approvasse questo emendamento, si snaturerebbe o si travolgerebbe il senso che ha ispirato la legge di cui vogliamo approvare il regolamento; a parte poi le considerazioni di ordine logico ed ovvio, per cui certamente non può bastare una semplice denuncia per manifestare l'infondatezza di una accusa, ma occorre esercitare quel minimo di indagine, dopo il quale soltanto è possibile decidere se l'accusa sia manifestamente infondata o meno. Per questi motivi, la Giunta è nettamente contraria agli emendamenti presentati dall'onorevole Mellini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Mellini 17. 1, non accettato dalla Giunta.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini 17. 2, non accettato dalla Giunta.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15 nel testo della Giunta, che modifica l'articolo 18 del vigente regolamento. Se ne dia lettura.

MORINI, *Segretario*, legge:

Il primo e il secondo comma dell'articolo 18 sono sostituiti dai seguenti:

« La deliberazione di archiviazione è definitiva se è approvata con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei componenti la Commissione.

Se la deliberazione di archiviazione è approvata con il voto favorevole di meno dei quattro quinti dei componenti la Commissione, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza alle Assemblee, o dalla seconda di esse se fatte in date diverse, un terzo dei componenti il Parlamento può chiedere che la Commissione, nel termine previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 170, presenti la relazione al Parlamento in seduta comune ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: è definitiva, con le seguenti: è operante e non si dà luogo alla relazione al Parlamento in seduta comune, ed aggiungere alla fine del comma le parole: e se non interviene la richiesta di cui al comma seguente.

18. 1.

MELLINI, CICCIOMESSERE, DE CATALDO, GALLI MARIA LUISA.

L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgerlo.

MELLINI. Si tratta, in sostanza, di un corollario delle osservazioni che abbiamo fatto a proposito dell'articolo 14 testè approvato. Questo concetto di archiviazione definitiva può essere frutto di un equivoco in relazione al significato della parola « definitiva », che potrebbe essere giustificata dal fatto che, essendo l'archiviazione soggetta a questa ulteriore revisione attraverso la sollecitazione contraria che interviene da parte di un certo numero di membri del Parlamento, sia stata sanzionata dal mancato intervento di questa ri-

chiesta da parte di un certo numero di membri del Parlamento.

Bisogna stare molto attenti con i termini in questa delicatissima materia, perché altrimenti questa espressione potrebbe trovare una qualche giustificazione. Non vogliamo attribuire agli altri qualcosa di diverso dalle più rette intenzioni che rispondano ad una certa logica; tuttavia tutto ciò potrebbe portare alla impossibilità — una volta intervenuta una archiviazione già di per sé equivoca, intervenendo dopo che è già stata esperita una istruttoria — di riaprire la stessa procedura (per non usare la parola « istruttoria », che potrebbe dispiacere a chi vuole gabellarci questa Commissione per non inquirente), senza poter più riprendere in esame la questione che è stata oggetto di una indagine e di un procedimento da parte della Commissione — ve lo concediamo! — referente, e che si è conclusa con questo provvedimento di archiviazione, detto « definitivo ».

Quindi noi vogliamo precisare che non è una archiviazione definitiva, ma una archiviazione per la quale non è intervenuta una richiesta, stabilendo naturalmente che il procedimento possa essere riaperto, come avviene per altri procedimenti di fronte ad una qualsiasi autorità inquirente. Quando vi è una archiviazione, come tutti sanno, il procedimento può essere riaperto a determinate condizioni, senza che possa opporsi un qualsiasi giudicato.

Questa precisazione, succedendo questa normativa ad un'altra che prevedeva un analogo provvedimento, sia pure diversamente definito, che può dar luogo perfino a ricorsi di fronte alla Corte costituzionale, è opportuna, poiché la chiarezza non è mai troppa in questa materia.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta su questo emendamento?

PENNACCHINI, *Relatore*. Già stamane, in sede di illustrazione del parere dei relatori, di fronte ad analoghe osservazioni fatte dal collega De Cataldo, ebbi modo di rappresentare come questa definitività dell'archiviazione stabilita con la maggio-

ranza dei quattro quinti, se non letteralmente, sostanzialmente è già contenuta nel vigente regolamento, per cui nulla di nuovo ha operato il testo di regolamento attualmente al nostro esame. Quindi sono contrario a questo emendamento, anche perché vi dovrà pur essere qualche modo per chiudere definitivamente la numerosa sequela di denunce che pervengono alla Commissione e che spesso (al 90 per cento dei casi) si riferiscono a fatti cervelotici od assolutamente fuori dalla possibilità di aprire una indagine. Se quanto prospettato non avvenisse, resterebbero pendenti tutti questi numerosissimi casi!

La seconda parte di questo emendamento è superflua: è già inteso che quanto previsto debba avvenire. Concludo pertanto ribadendo il mio parere contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Mellini 18. 1, non accettato dalla Giunta.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 15, nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16, nel testo della Giunta, che introduce gli articoli 18-bis e 18-ter dopo l'articolo 18 del vigente regolamento, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

MORINI, *Segretario*, legge:

Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:

« ART. 18-bis.

(Convalida dell'ordine di arresto).

La convalida dell'ordine di arresto emesso dalla Commissione nei confronti delle persone indicate nel secondo comma dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1978, n. 170, è posta dal Presidente della Ca-

mera competente all'ordine del giorno dell'Assemblea entro venti giorni dalla sua emissione.

Per la convalida si applica la procedura vigente per la concessione dell'autorizzazione a procedere.

ART. 18-ter.

(*Proroga del termine*).

In caso di richiesta motivata di proroga, presentata da almeno sei commissari, il presidente della Commissione ne dà comunicazione al Presidente della Camera che decide in merito.

Scaduti i termini per le indagini senza che la Commissione abbia archiviato il procedimento o dichiarato la propria incompetenza oppure presentato la relazione al Parlamento in seduta comune, il Presidente della Camera convoca, nel termine di tre mesi, il Parlamento in seduta comune per le deliberazioni di sua competenza ».

(*È approvato*).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 18-ter aggiungere il seguente articolo 18-quater:

Quando sia disposta l'archiviazione e non sia stata presentata relazione al Parlamento in seduta comune, può tuttavia per gli stessi fatti essere aperto il procedimento in base a nuovi elementi probatori adottati o prospettati.

18-ter. 01.

MELLINI, CICCIOMESSERE, DE CATALDO, GALLI MARIA LUISA.

L'onorevole Mellini ha facoltà di illustrarlo.

MELLINI. Richiamo semplicemente le considerazioni già fatte: è qui opportuno chiarire di fronte al giustificatissimo — mi pare — sospetto (anche se non si è voluto accedere ad altre modifiche che forse lo avrebbero reso meno giustificato) che l'archiviazione finisca per operare come una sorta di assoluzione. Abbiamo quindi vo-

luto prospettare la possibilità di una riapertura delle indagini anche nei casi in cui non sia intervenuta richiesta di presentazione di una relazione, per togliere questa forma all'archiviazione, perché sia chiaro che l'archiviazione toglie alla Commissione l'obbligo di procedere nelle indagini e di riferire al Parlamento, ma non costituisce in nessun caso un atto preclusivo della possibilità di riaprire le indagini in seguito a nuove denunce, nuovi atti o nuove documentazioni presso la Commissione referente (se così vuoi chiamarla), per consentire di riferire al Parlamento per la messa in stato di accusa.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta su questo articolo aggiuntivo ?

PENNACCHINI, *Relatore*. È questa una conseguenza degli emendamenti sui quali ho già espresso un parere contrario, che rinnovo a questo proposito.

Sottolineo all'illustre collega Mellini la incongruenza di pretendere la riapertura di un procedimento in base a nuovi elementi probatori prospettati: ciò mi pare in netto stridore con il diritto vigente ed esprimo viva sorpresa per il fatto che un giurista, qual è il collega Mellini, sia il presentatore di una simile proposta (*Commenti del deputato Mellini*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Mellini 18-ter. 01, non accettato dalla Giunta.

(*È respinto*).

Si dia lettura degli articoli 17 e 18 (che sopprimono, rispettivamente, gli articoli 19 e 20 del vigente regolamento), dell'articolo 19 (interamente sostitutivo dell'articolo 21 del vigente regolamento), dell'articolo 20 (soppressivo dell'articolo 22 del vigente regolamento), e degli articoli 21, 22 e 23 (interamente sostitutivi, rispettivamente, degli articoli 23, 24 e 25 del vigente regolamento), nel testo della Giunta che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

MORINI, *Segretario*, legge:

ART. 17.

L'articolo 19 è abrogato.

(È approvato).

ART. 18.

L'articolo 20 è abrogato.

(È approvato).

ART. 19.

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

(*Relazione della Commissione*).

« La relazione della Commissione al Parlamento in seduta comune deve contenere la enunciazione del fatto, l'indicazione delle indagini esperite, le conclusioni.

Se la relazione propone la messa in stato di accusa, le conclusioni devono riportare la indicazione degli addebiti con le relative ipotesi di reato e degli elementi su cui la proposta è basata.

La Commissione nomina uno o più relatori per sostenere la discussione innanzi al Parlamento.

La relazione è presentata ai Presidenti delle due Camere ed è stampata e distribuita secondo le disposizioni del regolamento della Camera dei deputati. Possono essere presentate relazioni di minoranza ».

(È approvato).

ART. 20.

L'articolo 22 è abrogato.

(È approvato).

ART. 21.

L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

(*Commissioni parlamentari d'inchiesta*).

« Le Commissioni parlamentari di inchiesta nominate da una o da entrambe le Camere, anche con legge, per gli stessi fatti che formano oggetto di indagini del-

la Commissione o ad essi connessi, debbono sospendere la propria attività con riferimento ai fatti stessi e trasmettere gli atti a quest'ultima Commissione non appena ricevano comunicazione dalla Commissione stessa dell'inizio delle indagini.

Se il Parlamento in seduta comune delibera la messa in stato di accusa, la Commissione parlamentare di inchiesta non può più procedere limitatamente ai fatti per i quali è stata deliberata la messa in stato d'accusa.

In tutti gli altri casi la Commissione parlamentare d'inchiesta riprende la sua attività; ma è vincolata ai fatti accertati e alle decisioni prese dalla Commissione o dal Parlamento ».

(È approvato).

ART. 22.

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

(*Convocazione del Parlamento in seduta comune*).

« Il Presidente della Camera dei deputati, sentito il Presidente del Senato, convoca il Parlamento in seduta comune entro dieci giorni dalla distribuzione della relazione della Commissione ».

(È approvato).

ART. 23.

L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

(*Discussione*).

« La discussione inizia con la relazione della Commissione seguita dagli interventi degli eventuali relatori di minoranza.

Salvo che non sia diversamente stabilito si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo VIII del regolamento della Camera dei deputati ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 24 nel testo della Giunta, interamente sostitutivo dell'articolo 26 del vigente regolamento.

MORINI, *Segretario*, legge:

L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

(Nuove indagini della Commissione).

« Quando il Parlamento in seduta comune delibera il compimento di un supplemento di indagini, ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 170, la Commissione, adempiuto l'incarico, presenta una relazione suppletiva scritta ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma aggiungere, in fine, le parole: entro il termine di trenta giorni, non ulteriormente prorogabile.

26. 1.

MELLINI, CICCIOMESSERE, DE CATALDO, GALLI MARIA LUISA.

L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgerlo.

MELLINI. Signor Presidente, noi riteniamo che la previsione contenuta nel primo comma dell'articolo 24 nel testo proposto dalla Giunta, che riguarda il termine entro il quale debbono essere espletate le indagini, e che viene stabilito dal Parlamento in seduta comune votando sulla richiesta di cinquanta parlamentari, abbia bisogno di essere integrata dall'ulteriore prefissione di un termine per la relazione che deve essere presentata al Parlamento. Infatti, il termine, così come posto dal primo comma, si riferisce esclusivamente al compimento delle indagini, mentre anche dalla lettura dell'articolo risulta evidente che, per quello che riguarda l'ulteriore incombenza rappresentata dalla relazione da presentare al Parlamento per le indagini svolte, tale termine non viene assegnato.

Quindi si potrebbe verificare la situazione per cui la Commissione esaurisce le indagini ma il materiale probatorio raccolto giace nei cassetti della Commissione stessa, in quanto manca questo termine che impone alla Commissione di rimettere detto materiale al Parlamento in seduta comune; cosa che viceversa può fare attraverso questa relazione in quanto obbli-

gatoria, anche se non è prescritto il termine entro il quale deve essere presentata.

Ritengo che questa ulteriore specificazione valga anche a limitare la norma dell'articolo 24, che si muove nella logica di una ulteriore istruttoria; infatti, è chiaro che una volta mobilitato il meccanismo della convocazione del Parlamento in seduta comune per la messa in stato d'accusa, prevedere questa possibilità di rimettere gli atti alla Commissione è certo una delle norme che qualificano la Commissione stessa come inquirente e non come referente, in quanto è evidente che si tratta di compimento di indagini, di inquisire e non soltanto di riferire. Inoltre, ritengo che non prevedere questo ulteriore termine e quindi dare un potere dispositivo sulla conduzione e sui tempi della conclusione di questo procedimento alla Commissione aggravi in qualche modo questa qualificazione, che noi vogliamo quanto più è possibile ridurre.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta su questo emendamento?

PENNACCHINI, *Relatore*. La Giunta ritiene che l'importanza e la portata delle questioni da sottoporre al Parlamento in seduta comune possa variare da caso a caso e quindi non ritiene necessario stabilire un termine così rigidamente improrogabile, ma ritiene più opportuno che sia il Parlamento stesso, di volta in volta, a stabilirlo. Pertanto la Giunta esprime parere contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Mellini 26. 1, non accettato dalla Giunta.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25 nel testo della Giunta, modificativo dell'articolo 27 del vigente regolamento.

MORINI, *Segretario*, legge:

Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 27 sono sostituiti dai seguenti:

« Esaurita la discussione generale, il Presidente pone in votazione le conclusioni della relazione della Commissione.

Almeno cinquanta componenti il Parlamento in seduta comune possono presentare ordini del giorno intesi a proporre la messa in stato di accusa in difformità dalle conclusioni della Commissione.

Se le conclusioni della Commissione non propongono la messa in stato di accusa, e sono stati presentati ordini del giorno intesi a proporla, sono posti in votazione questi ultimi.

Sulle conclusioni della Commissione e sugli ordini del giorno di cui ai precedenti commi non è consentita la presentazione di emendamenti ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, dopo le parole: in seduta comune, aggiungere le seguenti: o un presidente di gruppo.

27. 1.

MELLINI, CICCIOMESSERE, DE CATALDO, GALLI MARIA LUISA.

Al sesto comma dell'articolo 27 del vigente regolamento aggiungere, in fine, le parole: nelle sole ipotesi previste dall'articolo 90 della Costituzione.

27. 2.

MELLINI, CICCIOMESSERE, DE CATALDO, GALLI MARIA LUISA.

L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgerli.

MELLINI. Signor Presidente, do per svolto il primo emendamento mentre, per quanto riguarda il secondo emendamento, questa mattina ho già formulato alcune considerazioni sull'interpretazione della disposizione di legge ordinaria (l'articolo 17 della legge n. 20 del 1962) che, secondo una certa interpretazione corrente, impor-

rebbe al Parlamento in seduta comune un certo metodo di votazione. Il Parlamento in seduta comune applica di norma il regolamento della Camera, la quale delibera ordinariamente, per norma costituzionale, salvo diversa disposizione di legge costituzionale, a maggioranza semplice. Ho fatto presente questa mattina, dicevo, che, a mio avviso, il Parlamento non è tenuto ad osservare quella disposizione di legge ordinaria, e ciò perché il principio della gerarchia delle fonti, comparato ed accostato al criterio di interpretazione delle norme, di fronte al sopravvenire di norme diverse che ne richiamino specificamente una, tra due o più altrimenti applicabili, fa sì che rettamente deve concludersi che rimane integro il concetto che, ove non si tratti di reati commessi dal Presidente della Repubblica, il Parlamento in seduta comune vota a maggioranza semplice, senza essere tenuto ad applicare quella disposizione legislativa, per altro chiaramente incostituzionale: fa sì, cioè, che possa esperirsi la via dell'interpretazione conforme alla Costituzione.

Se ciò è esatto, se questa interpretazione della legge ordinaria è possibile, di fronte all'unanime constatazione dell'incostituzionalità della norma, ove interpretata come prescrittiva di una votazione a maggioranza qualificata in un caso non previsto dalla Costituzione, noi riteniamo che la disposizione regolamentare che sanziona quella norma in ordine alle modalità della votazione, in senso conforme e non contrario alla Costituzione, non urti contro quella disposizione di legge ordinaria. Non vi sono problemi, in questo senso, perché se quella interpretazione cui mi sono richiamato è possibile, se altri possono operarla, se qualunque giudice potrebbe ricorrervi, ove si trattasse di materia sottoponibile al giudizio di un qualsiasi tribunale, senza bisogno di sollevare una questione di costituzionalità, noi riteniamo, signor Presidente, che a maggior ragione il Presidente della Camera possa, nel dirigere il dibattito per la messa in stato di accusa, regolarsi sulla base di tale interpretazione, e che a maggior ragione le Camere possano, attraverso il

proprio regolamento, ristabilire chiaramente la retta interpretazione da darsi alla normativa concernente questa materia.

Credo quindi che non vi sia motivo di avanzare delle preoccupazioni. Alcuni colleghi, molto cortesemente, mi hanno fatto presente il proprio timore che, respingendo la Camera il nostro emendamento — contro il quale essi, quindi, avrebbero intenzione di votare — in qualche modo si possa creare una preclusione nei confronti del principio che noi intendiamo affermare. Noi riteniamo invece che questo precedente non debba assolutamente essere stabilito; ma soprattutto riteniamo che non sia opponibile la preoccupazione relativa all'esistenza della richiamata disposizione legislativa, e ciò proprio in base a quei canoni interpretativi che ho cercato di mettere in evidenza. Mi dispiace che il collega Pennacchini, che con ogni probabilità dovrà esprimere il parere della Giunta su questo nostro emendamento, non sia stato presente questa mattina, quando io mi sono dilungato su questo importante punto. Per non tediare i colleghi non ritengo comunque di dover tornare a spiegare il fondamento di tale mia posizione. Ribadisco per altro che è possibile inserire correttamente questa disposizione regolamentare che da una parte ha funzioni interpretative della disciplina legislativa vigente, ma dall'altra tende anche e soprattutto al ristabilimento di un preciso dettato costituzionale, che verrebbe ad essere violato ove si continuasse a seguire una prassi purtroppo intervenuta in precedenza e che ha dato luogo, tra l'altro, ad una decisione che non esito a definire scandalosa, come va considerata scandalosa ogni decisione che porta all'arresto di un procedimento in contrasto con una precisa norma costituzionale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta sugli emendamenti presentati all'articolo 25?

PENNACCHINI, Relatore. La Giunta esprime parere contrario, per ovvi motivi,

all'emendamento Mellini 27. 1. Per quanto riguarda l'emendamento Mellini 27. 2, il collega Mellini mi deve dare atto che già stamane, in sede di replica ai colleghi intervenuti nel dibattito, ho espresso l'avviso che sia da condividersi l'opinione che individua un contrasto tra le norme costituzionali e le disposizioni della legge n. 20 del 1962, auspicando che al più presto, per iniziativa dei gruppi politici, tale contrasto possa essere eliminato. Debbo per altro ricordare al collega Mellini che in questa sede stiamo modificando un regolamento di applicazione di una legge, non stiamo approvando una legge. L'onorevole Mellini sa che per modificare un principio contenuto in una legge è necessaria un'altra legge e non un regolamento. In caso contrario, ci troveremmo in netto contrasto con i limiti della competenza a noi affidata.

Per questa ragione, pur auspicando che si possa presto dar vita ad un provvedimento legislativo capace di armonizzare il procedimento di giustizia costituzionale con i principi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, esprimo in questa sede parere contrario all'emendamento Mellini 27. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Mellini 27. 1, non accettato dalla Giunta.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini 27. 2, non accettato dalla Giunta.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 25, nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli 26 e 27 nel testo della Giunta (il primo modificativo dell'articolo 28, il secondo interamente sostitutivo dell'articolo 30 del vigente regolamento) che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

MORINI, *Segretario*, legge:

ART. 26.

Il primo comma dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte costituzionale, unitamente alla relazione della Commissione, alle eventuali relazioni di minoranza e agli atti e documenti del procedimento ».

(È approvato).

ART. 27.

L'articolo 30 è sostituito dal seguente:

(Ripartizione delle spese tra le due Camere).

« Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite a metà tra le due Camere ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 28 nel testo della Giunta (che introduce un articolo 31, dopo l'articolo 30 del vigente regolamento).

MORINI, *Segretario*, legge:

Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

« DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 31.

(Procedimenti pendenti).

Per i procedimenti in corso innanzi alla Commissione, per i quali sono già stati compiuti atti aventi rilevanza istruttoria, ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 maggio 1978, n. 170, si applica il titolo II del regolamento, nel testo vigente anteriormente alle presenti modificazioni ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

31.1.

MELLINI, CICCIOMESSERE, DE CATALDO, GALLI MARIA LUISA.

L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgerlo.

MELLINI. L'emendamento in questione fa riferimento ad uno dei punti più gravi dell'intera normativa. Già stamane ho sottolineato l'assurdità di una disposizione che, gabelando per abrogate alcune norme della legge del 1962, sottoposte a *referendum*, stabilisce poi, con altro articolo, che la nuova normativa non si deve applicare, affermando in qualche modo, implicitamente, che si deve applicare quella vecchia, così come era stabilito nel disegno di legge originario, che il Senato, con prudenza — prudenza agli effetti giudiziari, non, dunque, di legislatore, ma di parte in causa in un conflitto di attribuzioni, che vi è stato ed è tuttora pendente —, aveva modificato. L'altro ramo del Parlamento, infatti, aveva attenuato i toni, usando una espressione più pudica che, invece di affermare che rimangono in vigore le norme, precisava che non si applicano le nuove norme.

La legge è stata approvata nel testo che ho detto. L'articolo 10 della legge 10 maggio 1978, n. 170, stabilisce che gli articoli 4 e 5 non si applicano ai procedimenti per i quali siano già stati compiuti atti istruttori. Il che, dicevamo noi (lo abbiamo detto in Cassazione e ripetuto alla Corte costituzionale), significa affermare che la normativa in questione, che voi dichiarate di aver abrogato, è invece ancora in vigore. Trattandosi di norma processuale e non di norma sostanziale, non si può certo affermare che questi sono gli effetti di una norma abrogata! Sono, piuttosto, gli effetti della non abrogazione di una norma, che è cosa, ovviamente, ben diversa. Ciò che era implicito è stato reso esplicito, senza la prudenza e l'atteggiamento pudico suggerito dall'altro ramo del Parlamento, in occasione della discussione della legge 10 maggio 1978, n. 170, con l'affermazione esplicita e chiara che si continua ad applicare — attraverso il regolamento — la vecchia normativa. La vecchia normativa regolamentare non può avere come significato che quello che si continua ad andare avanti con la vecchia

legge. Tutto ciò è affermato nella maniera più chiara ed esplicita.

Vi proponiamo di sopprimere questo articolo. Vi proponiamo di cancellare un argomento da far valere davanti alla Corte costituzionale. Ve lo proponiamo noi! Vogliamo, in questo momento, essere più legislatori e parlamentari di voi! Vogliamo essere dalla vostra parte! Visto che la istituzione parlamentare è, in questo momento, sostanzialmente in contrasto con un'altra istituzione, vogliamo essere qui dove siamo, ad esplicitare la nostra funzione. Vi suggeriamo di togliere un argomento agli altri, a noi, quando svolgeremo un'altra funzione. Voi non volete farlo: assumetevne le responsabilità.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta su questo emendamento?

PENNACCHINI, *Relatore*. Esprimo parere contrario, in quanto l'articolo in questione costituisce l'esatta proiezione regolamentare dell'articolo 10 della legge n. 170 del 1978.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 28 nel testo della Giunta, di cui l'emendamento Mellini 31. 1 propone la soppressione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29 nel testo della Giunta che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

MORINI, *Segretario*, legge:

« La rubrica del Capo II del Titolo I è sostituita dalla seguente:

” Della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa ”.

La rubrica del Capo I del Titolo II è sostituita dalla seguente:

” Dei poteri della Commissione ” ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Ricordo che il gruppo comunista ha chiesto la votazione nominale sul complesso delle modifiche al regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa. Poiché la votazione avverrà mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Passiamo ora alle dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Scovacricchi. Ne ha facoltà.

SCOVACRICCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le modificazioni al regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa proposte dalla Giunta per il regolamento riscontrano il pieno consenso della mia parte politica, sia per le innovazioni apportate nella direzione, sia per l'adeguamento che il provvedimento assicura alla nuova disciplina introdotta con la legge n. 170 del 1978.

Conveniamo, pertanto, con quanto stamane ha detto — soprattutto — il relatore, onorevole Pennacchini, in termini di calibrata dottrina, quando ha spiegato le motivazioni che hanno portato all'elaborazione e alla definizione del testo della Giunta. Che perplessità e dubbi possano sorgere di fronte al testo stesso non fa specie, su una materia così delicata e controversa. D'altronde, su ogni legge essi sono più o meno presenti, come spesso abbiamo notato in quest'aula.

Che si consenta ad una minoranza qualificata del Parlamento di provocare la presentazione della relazione da parte della Commissione, in vece della maggioranza assoluta dei membri del Parlamento in seduta comune, non è di facile acquisizione, ad un primo sommario esame. Ma il fatto, appunto, che si tratta semplicemente di un trasferimento di giudizio e non della coartazione della volontà di una maggioranza costituitasi in Commissione, tanto più se teniamo presente il disposto del secondo comma dell'articolo 62 della Costituzione, relativo al diritto di un terzo dei componenti di provocare la convo-

cazione straordinaria delle due Camere, giustifica ampiamente la innovazione introdotta dalla Giunta per il regolamento. Altrettanto dicasi a proposito del *quorum* utile per la delibera di archiviazione per manifesta infondatezza, in apparente contrasto con la maggioranza prevista dalla precedente legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. Se un dubbio permane, esso è relativo al fatto dichiarato dal relatore, secondo il quale quella legge costituzionale si debba esclusivamente riferire alla « votazione per la messa in stato di accusa o comunque per l'approvazione della relazione da sottoporre all'Assemblea », senza la possibilità di estendersi alla deliberazione di archiviazione per manifesta infondatezza. È una domanda da sprovveduto chiedersi chi ci garantirà su tale limitazione ?

Per quanto riguarda il complesso del provvedimento che secondo il relatore avrebbe preso l'avvio dalla vicenda *Lockheed*, la quale avrebbe ispirato la globale riforma del processo penale costituzionale e la revisione delle stesse norme costituzionali in materia, mentre la richiesta di *referendum* abrogativo della legge 25 gennaio 1962, n. 20, avrebbe catalizzato i tempi di questo processo innovatore, non posso non osservare che anche in questo caso l'iniziativa del Parlamento viene a configurarsi come conseguenza di vicende che l'hanno in pratica determinata, mentre dovrebbe essere sempre frutto tempestivo di una autonoma consapevolezza.

Nulla da dire circa la sottrazione alla Commissione del potere di deliberare il non doversi procedere al termine dell'inchiesta, lasciando alla Commissione stessa il potere di archiviazione in ordine ai fatti manifestamente infondati. Nulla da obiettare sul termine di sei mesi alle sue indagini, né sulla relativa abolizione del rinvio della legge 25 gennaio 1962, n. 20 ai poteri del pubblico ministero nella fase istruttoria. Nella sostanza e nel dettaglio, signor Presidente, la parte socialdemocratica, mentre apprezza l'operato della Giunta per il regolamento, dichiara il suo voto favorevole al testo da questa presentato al nostro esame.

Trasmissione di una risoluzione dal Parlamento europeo.

PRESIDENTE. Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di una risoluzione

« sulla imprescrittibilità del genocidio e dell'assassinio »,

approvata da quel consesso nella seduta del 15 febbraio 1979 (doc. XII, n. 52).

Questo documento sarà stampato, distribuito e, a norma dell'articolo 125 del regolamento, deferito alla IV Commissione (Giustizia).

Sostituzione di un deputato.

PRESIDENTE. Dovendosi procedere alla sostituzione dell'onorevole Mario Tanassi, la Giunta delle elezioni nella seduta odierna — a' termini degli articoli 81, 86 e 89 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati — ha accertato che il candidato Bruno Sargentini segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella lista n. 3 (partito socialista democratico italiano) per il Collegio XIX (Roma).

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e proclamo quindi l'onorevole Bruno Sargentini deputato per il Collegio XIX (Roma).

Si intende che da oggi decorre il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Silvestro Ferrari. Ne ha facoltà.

FERRARI SILVESTRO. La riforma del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa viene all'esame della Camera in coincidenza temporale con importantissimi sviluppi delle vicende relative all'accertamento di responsabilità penali a carico di ministri. Basta soltanto accen-

nare al processo *Lockheed* per evocare tutto il carico di equivoci e contraccolpi negativi che si sono prodotti, sia nella fase istruttoria in seno alla Commissione sia nella fase dibattimentale innanzi alla Corte costituzionale, che addirittura ne è risultata paralizzata in ordine allo svolgimento del suo fondamentale compito di giudizio sulla costituzionalità delle leggi, e persino nella fase finale della sentenza, per i commenti e le reazioni non serene che ha prodotto. Né si deve dimenticare quale sia stata la recente conclusione del cosiddetto caso dei petroli, in occasione del quale è emerso tutto l'elevato grado di incidenza delle valutazioni politiche negli atteggiamenti e nelle decisioni degli onorevoli commissari; per cui la determinazione finale è stata considerata viziata di parzialità, senza che per altro potesse onestamente sostenersi che una eventuale decisione contraria non risultasse ugualmente frutto di grave faziosità.

Proprio questi recenti fatti richiamano l'attenzione del Parlamento sul complesso problema della giustizia da amministrare in ordine a responsabilità ministeriali e presidenziali e sulla urgenza di adeguate iniziative per una indilazionabile riforma dell'istituto perché il sistema risulti effettivamente omogeneo.

È senz'altro un fatto negativo che la segnalazione di questa esigenza, autorevolmente formulata da Aldo Moro a conclusione della fase parlamentare del caso *Lockheed*, sia tuttora rimasta senza eco presso le principali forze politiche. L'attuale impegno della Camera per la riforma del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa è certamente apprezzabile, in quanto risponde ad una elementare necessità di adeguare lo strumento regolamentare alle innovazioni introdotte dalla riforma legislativa attuata con la legge 10 maggio 1978, n. 170.

Ma se oggi il grado di maturazione della vasta e inquietante problematica non consente altra concreta determinazione se non l'omogeneizzazione delle varie fonti che regolano le procedure della fase parlamentare, dell'accertamento delle respon-

sabilità prefigurate dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, ritengo doveroso cogliere questa occasione per formulare alcune considerazioni che colgano un aspetto saliente del problema di fondo e lo consegnino, per la ricerca di adeguate soluzioni, all'attenta riflessione degli studiosi e dei politici.

Il peggiore sospetto che tocca l'intero sistema del processo penale costituzionale è quello della parzialità delle decisioni. Finora le critiche di questo genere, onorevoli colleghi, si sono appuntate — ed in maniera talvolta persino eccessiva ed ingenerosa — soprattutto sulla Commissione inquirente; ma oggi, dopo la pur equilibrata sentenza conclusiva del caso *Lockheed*, vediamo che questo sospetto lambisce la stessa Corte costituzionale nella sua composizione integrata. In taluni commenti apparsi sulla stampa si è infatti sottolineata l'estrazione politica, o comunque il legame politico, con i partiti di alcuni dei giudici aggregati; ed è facilmente immaginabile come da tale tipo di considerazioni il passo sia breve per evocare l'ombra di una decisione parziale.

Quello che in sostanza voglio dire — e concludo sul punto — è che, se si vuole eliminare completamente il sospetto di parzialità, è necessario incamminarsi sulla strada di una riforma globale del processo penale costituzionale che tocchi anche le norme di rango costituzionale; in caso contrario, sarà necessario prendere atto della ineliminabilità di un certo grado di politicità di determinate decisioni.

Venendo a trattare dell'argomento oggi proposto alla nostra decisione — e cioè le modifiche al regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa — confermo l'apprezzamento già espresso per l'opportuno adeguamento che così si intende attuare tra norme regolamentari e norme legislative, ed esprimo la volontà mia personale, oltre che del gruppo politico cui appartengo, di dare approvazione al testo presentatoci dalla Giunta per il regolamento.

Non posso tuttavia esimermi, anche a costo di risultare scarsamente coerente

con la preannunciata espressione di un voto favorevole, dal sottolineare alcuni contenuti di quel testo che suscitano e lasciano non lievi perplessità. Mi riferisco innanzitutto alla norma contenuta nell'articolo 14 del testo proposto dalla Giunta, che innova in duplice direzione alla vigente disciplina dell'articolo 17 del regolamento: prescrive una impegnativa maggioranza per la deliberazione dell'archiviazione per manifesta infondatezza ed in pratica elimina la possibilità del ricorso al principio per il quale in caso di parità prevale il voto del presidente.

Su questo secondo aspetto non può non emergere il contrasto che si determina con il prevalente disposto dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, per il quale la prevalenza del voto del presidente in caso di parità è prevista come criterio costante di formazione della volontà della Commissione. Non risulta alcun argomento che limiti a talune situazioni soltanto (proscioglimento o messa in stato di accusa) l'applicazione di tale criterio costituzionale, anche perché nella nuova configurazione della Commissione non sussiste possibilità o competenza ad emettere decisioni di quel tipo. Quindi non si vede neanche perché tale criterio, rifiutato per l'unica competenza decisionale residua, sia recepito all'articolo 14 con carattere di generalità, ma senza effettive prospettive di applicazione. L'impegnativa maggioranza richiesta per la validità della deliberazione di archiviazione comporterà in concreto non lievi difficoltà tutte le volte che, nell'imminenza della scadenza dei termini perentori assegnati dalla legge n. 170, non sia raggiungibile tale maggioranza, pur in presenza di un largo (o larghissimo) orientamento in favore dell'archiviazione. D'altra parte, una così qualificata maggioranza non sembra neanche richiesta a garanzia contro arbitrarie volontà di insabbiamento giacché, quando tale maggioranza non raggiunga l'alto *quorum* dei quattro quinti, può sempre farsi luogo ad una iniziativa di revoca dell'archiviazione, ai sensi del successivo articolo 15 del testo pro-

posto dalla Giunta, con modalità per altro molto più agevoli di quelle contenute nell'articolo 18 del vigente regolamento. Infatti non occorre più la maggioranza assoluta dei membri del Parlamento, ma è sufficiente un terzo di essi per chiedere che la Commissione sia chiamata a riferire al Parlamento in seduta comune. Ed è proprio quest'ultima modifica, riguardante il numero delle firme occorrenti per revocare l'ordinanza di archiviazione adottata senza il *quorum* dei quattro quinti, che suscita nel mio gruppo le più vive perplessità e fa nascere avvertite riserve. Conosco le argomentazioni addotte dall'onorevole relatore a sostegno del testo proposto; purtuttavia ci sia consentito questo dubbio. Innanzitutto, va colta la contraddizione insita nella diversa consistenza dell'aliquota richiesta in Commissione per una valida deliberazione di archiviazione (dal 55 per cento all'80 per cento almeno) e di quella sufficiente (33 per cento) per annullare tale deliberazione. Ma soprattutto non può sfuggire l'abnorme effetto che è destinato a prodursi con l'ammissione di una maggioranza relativamente esigua ad attuare validamente iniziative di coinvolgimento di tutto il Parlamento, *rectius* del Parlamento in seduta comune, in delicatissime attività quali sono quelle conseguenti all'apertura del dibattito su presentazione di relazione della Commissione.

È abile argomento, onorevoli colleghi, quello di sostenere che tale relazione avrà contenuti analoghi a quelli della revocata deliberazione di archiviazione, e quindi conterrà proposte favorevoli all'indiziato, per affermare che l'apertura del dibattito davanti alle Camere riunite in seduta comune non costituisce un fatto di rilevanza tale da ritenere ad esso sproporzionata la iniziativa di una semplice minoranza. Non è chi non veda come l'ipotizzato dibattito avrebbe le identiche caratteristiche e il medesimo contenuto di quello su una vera e propria proposta di messa in stato di accusa.

Non può essere poi accettato che una parte esigua del Parlamento possa avviare una fase procedurale che, qualunque ne

sia l'esito finale, consegue da sola gli effetti che un gruppo minoritario, e verosimilmente di opposizione, intendesse conseguire, anche spregiudicamente, a danno di un ministro appartenente al contrapposto gruppo di maggioranza.

Mi si dispensi dall'illustrare la palmare evidenza, che le recenti e recentissime vicende hanno confermato, dell'asserzione secondo la quale in questo tipo di giustizia non è tanto la sentenza finale quella che conta, ma la stessa imputazione o indizio di reato, per far sì che l'immagine del prevenuto sia imprudentemente demolita da chiunque vi abbia interesse. Ebbene, mi pare che la modifica del *quorum* proposta per la revoca dell'archiviazione assecondi direttamente questa che, a mio giudizio, è una deprecabile tendenza. Il grave significato che detta innovazione assume travalica il momento di una riforma tecnica di norme regolamentari, assume profili di più vasta portata e si inserisce in tutta la problematica della Commissione ex-inquirente che mi sono permesso di accennare in questo mio intervento.

È logico attendersi che l'auspicata riconsiderazione di tutto il sistema della giustizia penale costituzionale non potrà non riferirsi anche all'innovazione che oggi noi introduciamo; ed è con queste osservazioni critiche che annunzio, anche a nome del gruppo della democrazia cristiana, il voto favorevole sulla proposta di modificazioni al regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, l'esposizione ampia del nostro punto di vista in sede di discussione sulle linee generali e poi le puntualizzazioni che abbiamo fatto nel corso dell'illustrazione degli emendamenti mi esimono dal soffermarmi a lungo in questa mia dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto contraria perché, se insistiamo, come abbiamo insistito, nel riconoscere che l'approvazione di modifiche

al regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa costituisce un atto dovuto dopo l'approvazione di una legge che il Parlamento ha voluto varare, sia pure con lo scopo esclusivo di evitare il *referendum*, è perché è evidente che il protrarsi di una situazione di mancanza di coordinamento fra il regolamento parlamentare e la legge avrebbe portato al prolungarsi di un vuoto legislativo che certo noi non avevamo avuto intenzione di determinare con il *referendum* e che si era creato, appunto, con l'approvazione di quella legge, cui non erano seguite le modifiche regolamentari.

Abbiamo sottolineato come queste modifiche non abbiano colto l'occasione offerta, anche se in tutte le dichiarazioni di voto di vari esponenti di gruppi politici che abbiamo ascoltato si è riconosciuta la necessità di una revisione completa di tutta la materia per compiere, anche sul piano della stretta competenza regolamentare, quelle innovazioni che avrebbero consentito di limitare le incongruenze da varie parti rilevate in ordine al meccanismo del procedimento penale costituzionale.

Dobbiamo insistere soprattutto sul fatto che questo regolamento accentua l'identità sostanziale fra i meccanismi previsti dalle vecchie norme e quelli previsti dalle nuove. Se questa identità non appariva evidente attraverso la comparazione dei due testi di legge, credo che, esaminando il complesso della normativa risultante dalla legge e dal regolamento oggi operante a seguito delle norme che ci accingiamo ad approvare, risulti evidente che non sono state introdotte modifiche sostanziali.

Per motivi diametralmente opposti a quelli che hanno determinato le riserve espresse dalla democrazia cristiana con l'intervento del collega Silvestro Ferrari, preannunciamo il nostro voto contrario a queste modifiche; voto contrario determinato soprattutto dalla constatazione che non si è proceduto a quei rimedi che erano possibili attraverso modifiche delle norme regolamentari. Questa occasione delle modifiche regolamentari è stata usata sol-

tanto per accentuare il carattere di identità fra il meccanismo vecchio, che si è detto al paese di aver modificato, e quello che risulterà oggi dalla nuova normativa.

Il nostro voto contrario va quindi al di là di un semplice dissenso ed esprime l'addolorata constatazione dell'atteggiamento della maggioranza, che insiste nello stabilire una normativa che non tiene conto nemmeno della volontà popolare che avrebbe potuto esprimersi nei confronti e contro queste norme sulla Commissione inquirente: una maggioranza che continua a muoversi nella direzione allora imposta dal dato contingente di eludere quel confronto, certamente salutare ai fini di una nuova struttura del processo penale costituzionale, secondo quelli che sono ormai i convincimenti di larga parte dell'opinione pubblica, oltre che dei tecnici e delle forze politiche.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto. Suspendo la seduta per motivi tecnici.

La seduta, sospesa alle 17,50, è ripresa alle 18,15.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere alla votazione sul complesso della proposta di modificazioni al regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di modificazioni al regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Modificazioni al regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa »
(doc. II, n. 5).

Presenti	395
Votanti	381
Astenuti	14
Maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea .	316
Hanno risposto sì .	373
Hanno risposto no .	8

(La Camera approva).

Hanno risposto sì:

Abbiati Dolores
Accame Falco
Adamo Nicola
Aiardi Alberto
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Amabile Giovanni
Amalfitano Domenico
Amarante Giuseppe
Ambrosino Alfonso
Amici Cesare
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antoni Varese
Arfé Gaetano
Armato Baldassare
Arnaud Gian Aldo

Balbo di Vinadio Aimone
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Ballardini Renato
Bandiera Pasquale
Baracetti Arnaldo
Barba Davide
Barbera Augusto
Bardelli Mario
Bassetti Piero
Bassi Aldo

Battino-Vittorelli Paolo	Carlotto Natale Giuseppe
Belci Corrado	Carmeno Pietro
Bellocchio Antonio	Caroli Giuseppe
Belussi Ernesta	Carta Gianuario
Berlinguer Giovanni	Caruso Antonio
Bernardini Vinicio	Caruso Ignazio
Bernini Bruno	Casadei Amelia
Bernini Lavezzo Ivana	Casalino Giorgio
Bertani Eletta	Casapieri Quagliotti Carmen
Bertoldi Luigi	Casati Francesco
Biamonte Tommaso	Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa
Bianchi Beretta Romana	Castellucci Albertino
Bisignani Alfredo	Castiglione Franco
Bocchi Fausto	Castoldi Giuseppe
Bodrato Guido	Cattanei Francesco
Boffardi Ines	Cavaliere Stefano
Bolognari Mario	Cecchi Alberto
Bonifazi Emo	Ceravolo Sergio
Borri Andrea	Cerra Benito
Bortolani Franco	Cerrina Feroni Gianluca
Bosi Maramotti Giovanna	Chiarante Giuseppe
Botta Giuseppe	Chiovini Cecilia
Bottarelli Pier Giorgio	Ciavarella Angelo
Bottari Angela Maria	Ciccardini Bartolomeo
Bova Francesco	Cirasino Lorenzo
Branciforti Rosanna	Cirino Pomicino Paolo
Bressani PierGiorgio	Citaristi Severino
Brini Federico	Citterio Ezio
Brocca Beniamino	Ciuffini Fabio Maria
Broccoli Paolo Pietro	Coccia Franco
Brusca Antonino	Cocco Maria
Bucalossi Pietro Enrico	Codrignani Giancarla
Buro Maria Luigia	Colomba Giulio
Buzzoni Giovanni	Colonna Flavio
	Colucci Francesco
Cabras Paolo	Colurcio Giovanni Battista
Cacciari Massimo	Compagna Francesco
Caiati Italo Giulio	Conchiglia Calasso Cristina
Campagnoli Mario	Corà Renato
Cantelmi Giancarlo	Corallo Salvatore
Canullo Leo	Corradi Nadia
Cappelli Lorenzo	Corvisieri Silverio
Cappelloni Guido	Costamagna Giuseppe
Carandini Guido	Cravedi Mario
Carelli Rodolfo	Cresco Angelo Gaetano
Carenini Egidio	Cristofori Adolfo
Carloni Andreucci Maria Teresa	Cuminetti Sergio

D'Alessio Aldo
Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
D'Arezzo Bernardo
de Carneri Sergio
De Caro Paolo
De Carolis Massimo
De Cinque Germano
Degan Costante
De Gregorio Michele
Del Castillo Benedetto
Del Duca Antonio
Dell'Andro Renato
Del Rio Giovanni
De Petro Mazarino
De Poi Alfredo
Di Giannantonio Natalino
Di Giulio Fernando
Dulbecco Francesco

Erminero Enzo
Erpete Alfredo
Esposito Attilio
Evangelisti Franco

Fabbri Seroni Adriana
Faenzi Ivo
Fantaci Giovanni
Fanti Guido
Federico Camillo
Felicetti Nevio
Felici Carlo
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Fiori Giovannino
Flamigni Sergio
Fontana Giovanni Angelo
Formica Costantino
Fornasari Giuseppe
Forni Luciano
Forte Salvatore
Fortunato Giuseppe
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Frasca Salvatore
Furia Giovanni
Fusaro Leandro

Galli Luigi Michele
Galloni Giovanni
Galluzzi Carlo Alberto
Gambolato Pietro
Garbi Mario
Garzia Raffaele
Gasco Piero Luigi
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gatto Vincenzo
Giadresco Giovanni
Giannantoni Gabriele
Giannini Mario
Giglia Luigi
Giordano Alessandro
Giovagnoli Angela
Giovanardi Alfredo
Giuliari Francesco
Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natale
Gramegna Giuseppe
Granati Caruso Maria Teresa
Grassi Bertazzi Nicolò
Grassucci Lelio
Gualandi Enrico
Guasso Nazareno
Guerrini Paolo
Guglielmino Giuseppe

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Iozzelli Giovan Carlo

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
La Loggia Giuseppe
Lamanna Giovanni
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
La Torre Pio
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lettieri Nicola
Libertini Lucio
Licheri Pier Giorgio
Lima Salvatore
Lo Bello Concetto
Lodi Faustini Fustini Adriana

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1979

Lodolini Francesca	Occhetto Achille
Lucchesi Giuseppe	Olivi Mauro
Lussignoli Francesco	Orsini Bruno
	Ottaviano Francesco
Macciotta Giorgio	
Maggioni Desiderio	Padula Pietro
Malvestio Piergiovanni	Pagliai Morena Amabile
Mancini Vincenzo	Palopoli Fulvio
Mancuso Giuseppe	Pani Mario
Manfredi Giuseppe	Papa De Santis Cristina
Mannino Calogero Antonino	Patriarca Francesco
Mannuzzu Salvatore	Pecchia Tornati Maria Augusta
Mantella Guido	Peggio Eugenio
Marchi Dascola Enza	Pellegatta Maria Agostina
Margheri Andrea	Pellizzari Gianmario
Maroli Fiorenzo	Pennacchini Erminio
Marraffini Alfredo	Perantuono Tommaso
Martini Maria Eletta	Perrone Antonino
Martino Leopoldo Attilio	Petrella Domenico
Marton Giuseppe	Piccinelli Enea
Martorelli Francesco	Piccoli Flaminio
Marzano Arturo	Pisanu Giuseppe
Marzotto Caotorta Antonio	Pisicchio Natale
Masiello Vitilio	Pochetti Mario
Massari Renato	Pompei Ennio
Mastella Mario Clemente	Porcellana Giovanni
Matarrese Antonio	Portatadino Costante
Mazzarrino Antonio Mario	Postal Giorgio
Mazzotta Roberto	Pratesi Piero
Meneghetti Gioacchino Giovanni	Presutti Alberto
Merloni Francesco	Preti Luigi
Merolli Carlo	Pucciarini Giampiero
Mezzogiorno Vincenzo	Pugno Emilio
Miana Silvio	
Miceli Vincenzo	Quarenghi Vittoria
Millet Ruggero	Quercioli Elio
Mirate Aldo	Quietì Giuseppe
Misasi Riccardo	
Mora Giampaolo	Raffaelli Edmondo
Morazzoni Gaetano	Raicich Marino
Morini Danilo	Ramella Carlo
Moro Paolo Enrico	Ricci Raimondo
Moschini Renzo	Riga Grazia
	Rosati Elio
Napoli Vito	Rosini Giacomo
Nespolo Carla Federica	Rosolen Angela Maria
Niccoli Bruno	Rossino Giovanni
Nicolazzi Franco	Rubbi Antonio
Nucci Guglielmo	

Rubbi Emilio
Rumor Mariano
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santuz Giorgio
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Sbriziolo De Felice Eirene
Scàlfaro Oscar Luigi
Scaramucci Guaitini Alba
Scovacricchi Martino
Sedati Giacomo
Segre Sergio
Servadei Stefano
Sicolo Tommaso
Silvestri Giuliano
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spigaroli Alberto
Stegagnini Bruno
Stella Carlo

Tamburini Rolando
Tamini Mario
Tani Danilo
Tantalo Michele
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Terraroli Adelio
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tessari Giangiacomo
Tocco Giuseppe
Todros Alberto
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Tozzetti Aldo
Trezzini Giuseppe Siro
Triva Rubes
Trombadori Antonello

Urso Giacinto
Usellini Mario

Vaccaro Melucco Alessandra
Vagli Maura
Vecchiarelli Bruno
Vecchietti Tullio
Venegoni Guido
Vernola Nicola
Vetere Ugo
Villa Ruggero
Vincenzi Bruno
Vineis Manlio

Zaniboni Antonino
Zavagnin Antonio
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zucconi Guglielmo
Zurlo Giuseppe

Hanno risposto no:

Armella Angelo
Cicciomessere Roberto
De Cataldo Franco
Mellini Mauro
Savino Mauro
Sobrero Francesco Secondo
Speranza Edoardo
Squeri Carlo

Si sono astenuti:

Bianco Gerardo
Costa Raffaele
Franchi Franco
Guarra Antonio
Miceli Vito
Pezzati Sergio
Pontello Claudio
Rende Pietro
Revelli Emilio
Sabbatini Gianfranco
Segni Mario
Sinesio Giuseppe
Sposetti Giuseppe
Zolla Michele

Sono in missione:

Allegri Cesare
 Bisaglia Antonio
 Bonalumi Gilberto
 Bubbico Mauro
 De Mita Luigi Ciriaco
 Fioret Mario
 Forlani Arnaldo
 Granelli Luigi
 Gullotti Antonino
 Malfatti Franco Maria
 Martinelli Mario
 Mazzola Francesco Vittorio
 Orione Franco Luigi
 Orlando Giuseppe
 Orsini Gianfranco
 Pandolfi Filippo Maria
 Petrucci Amerigo
 Pisoni Ferruccio
 Pucci Ernesto
 Rognoni Virginio
 Russo Carlo
 Sgarlata Marcello
 Spaventa Luigi

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
 MARTINI MARIA ELETTA

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonché norme in materia di obblighi contributivi (2695).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonché norme in materia di obblighi contributivi.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione sulle linee generali e hanno replicato il relatore e il rappresentante del Governo.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

MORINI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonché norme in materia di obblighi contributivi, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3, sono aggiunti i seguenti commi:

Il termine di cui al comma precedente si applica anche al versamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nonché alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano.

A decorrere dal periodo di paga relativo al mese di aprile 1979 sono abrogate le disposizioni che consentano ai datori di lavoro di effettuare il versamento dei contributi di cui ai commi precedenti con periodicità diversa da quella mensile.

Resta salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni relativamente ai contributi dovuti per gli operai agricoli, gli addetti ai servizi domestici e familiari nonché ai contributi dovuti alle gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Sono fatte salve inoltre le disposizioni di cui all'articolo 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

In relazione a quanto previsto dai due precedenti commi, il termine per il versamento dei contributi è fissato comunque al venticinquesimo giorno successivo alla scadenza del periodo contributivo.

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

ART. 3-bis.

Con effetto dal 1° aprile 1979, ai fini dell'applicazione del presente decreto, si considera esportatore abituale, giusta la dizione contenuta nella legge 8 agosto

1977, n. 573, chi nell'anno o nella media del triennio solare precedente ha effettuato esportazioni per un ricavo complessivo, tenendo conto anche dell'esportazione effettuata tramite commissionari, superiore rispettivamente al 40 e al 30 per cento del volume d'affari determinato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con esclusione dell'ammontare delle cessioni di beni in transito depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale ».

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti presentati a questo articolo del disegno di legge si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge nel testo modificato dalla Commissione.

Si dia lettura degli articoli 1 e 3 del decreto-legge, ai quali sono stati presentati emendamenti.

MORINI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

« Il termine di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, convertito, con modificazioni, nella legge 5 agosto 1978, n. 502, è ulteriormente prorogato per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1979. Per tale periodo la riduzione contributiva si applica altresì alle imprese che, costituite come società per azioni, esercitano in forma industriale, mediante una complessa organizzazione tecnico-amministrativa, l'attività di progettazione di impianti industriali, alle aziende idrotermali, anche se non annesse ad imprese alberghiere, nonché alle imprese di distribuzione e noleggio di films e di esercizio delle sale cinematografiche.

Le norme del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, convertito, con modificazioni, nella legge 5 agosto 1978, n. 502, nonché quelle del presente decreto non si applicano agli apprendisti ».

ART. 3.

« Il termine per il versamento dei contributi di cui all'articolo 6, primo e secondo comma, del decreto del Presidente

della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, è fissato al venticinquesimo giorno del mese successivo a quello nel quale è compresa la scadenza dei periodi di paga ai quali i contributi si riferiscono ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, dopo le parole: si applica altresì, inserire le parole: alle imprese artigiane.

1. 3. FORTUNATO, CECCHI, MICELI VINCENZO, BARDELLI, TESI, SPATARO, ROSSINO, TANI DANILO, ZOPPETTI.

MICELI VINCENZO. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, dopo le parole: come società per azioni, aggiungere le seguenti: o come cooperative o loro consorzi.

1. 4. BRINI FEDERICO, MIANA, FORTUNATO, CECCHI, BARDELLI, TESI, SPATARO, ROSSINO, TANI DANILO, ZOPPETTI, RAMELLA.

RAMELLA. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, sopprimere le parole da: nonché alle imprese di distribuzione, sino alla fine del comma.

1. 1.

MELLINI, CICCIOMESSERE, DE CATALDO, GALLI MARIA LUISA.

All'articolo 3 del decreto-legge aggiungere, in fine, il seguente comma:

Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, i datori di lavoro inadem-

pienti decadono dai benefici della presente legge.

3. 1. MELLINI, CICCIOMESSERE, DE CATALDO, GALLI MARIA LUISA.

CICCIOMESSERE. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCIOMESSERE. Con questi emendamenti - e in particolare con il primo - chiediamo che i benefici di questo decreto-legge non siano estesi alle imprese di distribuzione e noleggio di film e a quelle esercenti sale cinematografiche. In effetti, noi non abbiamo capito bene, neppure dopo i chiarimenti del rappresentante del Governo, per quale ragione i benefici siano stati estesi a queste aziende, nonostante il precedente parere contrario. Mi sembra che questo sia un buon motivo per non estendere tali benefici: credo infatti che queste aziende non meritino di goderli, poiché non mi appaiono particolarmente attive nell'espansione dell'occupazione o nello sviluppo della esportazione. Ritengo anzi che esistano dei problemi sulla limpidezza dell'attività di tali aziende, come emerge anche dall'ultima vicenda concernente l'esportazione di film in lingua non italiana. Per queste ragioni chiediamo la soppressione di questa estensione.

Con l'emendamento 3. 1 proponiamo una seria sanzione nei confronti delle aziende inadempienti. Non crediamo, infatti, che le misure previste da questo provvedimento siano sufficienti per colpire il lavoro nero e l'economia sommersa, per cui proponiamo sanzioni precise quali la decadenza dal beneficio nel caso in cui il datore di lavoro fosse inadempiente rispetto alle disposizioni di questo decreto-legge. Credo che sia il minimo che si possa chiedere.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, aggiungere, in fine, le parole: nonché alle aziende di autotrasporto merci per conto terzi ed a quelle

che esercitano l'attività di corriere e spedizioniere, alle aziende speciali per il trasporto urbano ed extra urbano, per la distribuzione del gas o metano, dell'acqua costituite dai comuni, dalle amministrazioni provinciali, comunità montane o loro consorzi.

1. 2. FERRARI MARTE, CRESCO.

L'onorevole Marte Ferrari ha facoltà di svolgerlo.

FERRARI MARTE. Manteniamo il nostro emendamento 1. 2, anche se in parte esso è stato recepito da un subemendamento della Commissione che estende la fiscalizzazione alle attività artigianali nel loro insieme. Riteniamo, infatti, che la proposta della Commissione escluda tutte le altre aziende del settore che, a nostro avviso, invece, debbono essere prese in considerazione, tenendo conto dei riflessi in relazione all'esportazione e alla mobilità delle merci. Abbiamo posto, quindi, alla Commissione l'esigenza di dare parere favorevole a questo emendamento, che risponde ad un criterio di unitarietà affinché tutto il settore dell'autotrasporto possa essere messo nelle condizioni di godere della esenzione previdenziale.

Questo emendamento, inoltre, si riferisce anche alle aziende speciali per il trasporto urbano ed extraurbano, per la distribuzione del gas o del metano e dell'acqua, costituite dai comuni, dalle amministrazioni provinciali, dalle comunità montane o dai loro consorzi. Abbiamo ritenuto, infatti, che, proprio nel momento in cui la situazione economica è più acuta ed in cui i servizi sono particolarmente soggetti alle variazioni dei costi, si dovesse andare incontro ai comuni, alle amministrazioni provinciali, alle comunità montane e ai loro consorzi, anche perché questi sono costretti a far fronte ai crescenti costi non attraverso la Cassa depositi e prestiti - come invece prevedeva il decreto n. 702 sulla finanza locale - ma attraverso il credito ordinario. Ci è sembrato, quindi, opportuno favorire queste aziende che vedono quotidianamente lievitare i costi, anche per contenere gli au-

menti delle tariffe di questi servizi, molto importanti per l'economia delle famiglie, specialmente per coloro che sono obbligati ad una costante mobilità. Per tutte queste ragioni, quindi, manteniamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge aggiungere, in fine, le parole: e agli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate di cui agli articoli 6 e 28 della legge 14 agosto 1977, n. 800.

1. 6. BRINI FEDERICO, SCARAMUCCI
GUAITINI ALBA, TORTORELLA,
GRAMEGNA, TRIVA, MICELI
VINCENZO, RAICICH, RAMEL-
LA, ROSOLEN ANGELA MARIA,
FORTUNATO, BELARDI MERLO
ERIASI, FURIA, TORRI GIO-
VANNI.

RAMELLA. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento Fortunato 1. 3:

All'emendamento Fortunato 1. 3, dopo la parola: artigiane, *aggiungere le seguenti:* limitatamente ai lavoratori dipendenti e con esclusione dei titolari e dei coadiuvanti, nonché.

0. 1. 3. 1.

L'onorevole relatore intende svolgerlo?

TEDESCHI, *Relatore.* Lo do per svolto signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1 del decreto-legge, aggiungere, in fine, i seguenti commi :

L'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 502, recante sgravi di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nel settore del-

le imprese alberghiere, è sostituito dal seguente:

« Le aziende alberghiere fino alla data del 30 giugno 1978 sono considerate aziende commerciali anche ai fini della applicazione degli articoli 18 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni e 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171.

A decorrere dalla data del 1° luglio 1978, si applicano anche alle imprese alberghiere come tali classificate ai sensi della legge 18 gennaio 1939, n. 382, fermo restando il loro inquadramento nel settore commerciale agli effetti previdenziali e assistenziali, gli sgravi contributivi previsti dall'articolo 18 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, nonché l'articolo 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171.

Dalla stessa data del 1° luglio 1978 le norme di cui all'articolo 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, si applicano anche ai pubblici esercizi ed alle aziende di somministrazione di alimenti e bevande ».

1. 5. POCETTI, BRINI FEDERICO, MICELI VINCENZO, FORTUNATO, DI GIULIO, CECCHI, SPATARO, BARDELLI, TANI DANILO, TESI, ZOPPETTI.

Al secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge, aggiungere, in fine, le parole: nonché per il versamento delle ritenute alla fonte eseguite dai datori di lavoro, come sostituti d'imposta, sugli emolumenti corrisposti al personale dipendente.

3. 2. MICELI VINCENZO, GRAMEGNA, RAMELLA, FORTUNATO, ROSOLEN ANGELA MARIA, BELARDI MERLO ERIASI, TORRI GIOVANNI, ZOPPETTI, LODOLINI FRANCESCA, BERTANI ELETTA, FACCHINI, NATTA ALESSANDRO, FURIA.

Dopo il terzo comma dell'articolo 3 del decreto-legge, aggiungere il seguente:

Nella denuncia di cui all'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, i da-

tori di lavoro devono anche indicare l'ammontare complessivo delle retribuzioni assoggettate a ritenuta alla fonte ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'ammontare delle detrazioni di imposta operate nonché l'ammontare delle ritenute versate, secondo le modalità che saranno stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. 3. FORTUNATO, MICELI VINCENZO, GRAMEGNA, BELARDI MERLO ERIASE, RAMELLA, FACCHINI, BERTANI ELETTA, ZOPPETTI, LODOLINI FRANCESCA, ROSOLEN ANGELA MARIA, NOBERASCO, MIGLIORINI, NATTA ALESSANDRO, FURIA.

Avverto che la Presidenza ha dichiarato inammissibili questi emendamenti in quanto estranei all'oggetto del decreto-legge in discussione. Tali emendamenti, per altro, possono essere illustrati dai presentatori qualora lo desiderino.

MICELI VINCENZO. Prendiamo atto della decisione della Presidenza e ritiriamo questi emendamenti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1 del disegno di legge?

TEDESCHI, *Relatore*. La Commissione esprime parere favorevole nei confronti dell'emendamento Fortunato 1. 3 integrato dal subemendamento 0. 1. 3. 1 della Commissione. Esprime, invece, parere contrario all'emendamento Mellini 1. 1.

A maggioranza la Commissione si è espressa in senso contrario nei confronti dell'emendamento Ferrari Marte 1. 2, anche in considerazione del fatto che, in parte, esso è stato recepito — come ha detto anche lo stesso onorevole Marte Ferrari — nell'emendamento Fortunato 1. 3.

Per quanto concerne l'emendamento Brini Federico 1. 6, pur trattandosi di un argomento che ha una sua pertinenza, la Commissione, a maggioranza, ritiene opportuno non allargare ulteriormente in

questo momento le previsioni di spesa. Pertanto, prego i presentatori di questo emendamento di ritirarlo.

Infine, la Commissione esprime parere contrario nei confronti dell'emendamento Mellini 3. 1.

PRESIDENTE. Il Governo?

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi associo al parere espresso dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione il subemendamento 0. 1. 3. 1 della Commissione all'emendamento Fortunato 1. 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Fortunato 1. 3 nel testo modificato dal subemendamento testé approvato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini 1. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ferrari Marte 1. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Onorevole Ramella, mantiene l'emendamento Brini Federico 1. 6, di cui ella è cofirmatario, che la Commissione e il Governo hanno invitato a ritirare?

RAMELLA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento Mellini 3. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2 del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione.

MORINI, *Segretario*, legge:

« Il credito contributivo relativo alla tredicesima mensilità di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, si intende riferito alla sola tredicesima mensilità corrisposta nell'anno 1977.

Le norme di cui all'articolo 2, primo e secondo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, nel testo sostitutivo dall'articolo 1 della legge di conversione 5 agosto 1978, n. 502, vanno interpretate nel senso che la riduzione e la esenzione contributiva ivi previste non si applicano alla tredicesima mensilità né ad altre eventuali mensilità aggiuntive ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 3 del disegno di legge.

MORINI, *Segretario*, legge:

« Nei casi in cui la denuncia prevista dall'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, risulti inesatta o incompleta, non si fa luogo all'applicazione della sanzione prevista dallo stesso articolo 30, qualora il datore di lavoro provveda a rettificare o ad integrare, spontaneamente o comunque entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati forniti con la denuncia stessa ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: dallo stesso articolo 30, *aggiungere le seguenti:* nonché per quanto è previsto dall'articolo 4, comma

quinto, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, così come convertito dalla legge 4 agosto 1978, n. 467.

dis. 3. 1.

L'onorevole relatore intende svolgerlo ?

TEDESCHI, *Relatore*. Lo do per svolto, signor Presidente, e lo raccomando all'approvazione della Camera.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo emendamento della Commissione ?

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento dis. 3. 1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 del disegno di legge, nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli 4 e 5 del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione.

MORINI, *Segretario*, legge:

ART. 4.

« Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle denunce nominative dei lavoratori occupati, è prorogato, limitatamente alla denunce relative all'anno 1978, dal 31 marzo 1979 al 30 giugno 1979.

Alla stessa data è prorogato il termine di cui al primo periodo del quarto

comma del predetto articolo 4, per quel che concerne la consegna al lavoratore, a cura del datore di lavoro, della copia della denuncia nominativa riferentesi al 1978 ».

(È approvato).

ART. 5.

« Le imprese manifatturiere ed estrattive di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, sono individuate con riferimento alla classificazione delle attività economiche predisposta dall'Istituto centrale di statistica ».

(È approvato).

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente articolo 5-bis:

Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti, gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da:

a) amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione e di sistemazione idraulico-forestale dei terreni nonché da imprese singole o associate appaltatrici o in concessione dei lavori medesimi;

b) consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione e sistemazione idraulico-forestale dei terreni;

c) imprese che in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all'esercizio controllato della caccia;

d) imprese non agricole singole ed associate, se addette in attività di raccolta di prodotti agricoli.

dis. 5. 01.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente articolo 5-bis:

I lavoratori, che pur non sussistendone le condizioni e non avendone i requisiti abbiano usufruito di trattamenti previdenziali e assistenziali previsti per il settore agricolo per periodi di competenza antecedenti al 1° gennaio 1979, sono esonerati del rimborso delle prestazioni corrisposte dall'INPS e dall'INAM.

Sono fatti salvi i diritti maturati fino al 31 dicembre 1978 ai fini delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti.

dis. 5. 02.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente articolo 5-bis:

Non sono incompatibili con la legge 20 marzo 1975, n. 70, e con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, le disposizioni legislative e gli atti deliberativi approvati dagli organi di vigilanza che prevedono l'attribuzione delle funzioni, o la nomina, di vice direttori generali negli enti pubblici di cui alla tabella annessa alla suddetta legge.

Agli interessati si applica il trattamento previsto dalla nota in calce alla tabella 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

dis. 5. 03.

La Commissione ha altresì presentato il seguente subemendamento all'articolo aggiuntivo dis. 5. 01 della Commissione stessa:

All'articolo aggiuntivo dis. 5. 01, alla lettera a), sopprimere le parole: e di sistemazione idraulico-forestale dei terreni;

alla lettera b), sopprimere le parole: e sistemazione idraulico-forestale dei terreni.

0. dis. 5. 01. 1.

L'onorevole relatore intende svolgerli ?

TEDESCHI, *Relatore*. Li do per svolti, signor Presidente, e ne raccomando alla Camera l'approvazione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente articolo 5-bis:

Gli sgravi contributivi di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicabili alle cooperative di servizi che non chiedono di avvalersi delle agevolazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970 e sono concessi a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

dis. 5. 04. FERRARI MARTE, FORTUNATO, CECCHI, BARDELLI, TESI, SPATARO, TANI DANILO, ROSSINO, ZOPPETTI.

L'onorevole Marte Ferrari ha facoltà di svolgerlo.

FERRARI MARTE. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli articoli aggiuntivi della Commissione?

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione il subemendamento 0. dis. 5. 01. 1 della Commissione all'articolo aggiuntivo dis. 5. 01 della Commissione stessa, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo dis. 5. 01 della Commissione nel testo modificato del subemendamento testé approvato, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo dis. 5. 02 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo dis. 5. 03 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato. Se ne dia lettura.

MORINI, *Segretario*, legge:

« La Camera,

constatato che con il decreto-legge in conversione vengono escluse dalle misure di contenimento del costo del lavoro la generalità delle imprese di autotrasporto e spedizione ad eccezione di quelle considerate esportatrici abituali, comprese ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573;

considerata la funzione economica indispensabile svolta nel contesto dell'economia nazionale dalle imprese di autotrasporto e di spedizione alle quali fa capo l'80 per cento del traffico globale delle merci;

avuta presente l'alta incidenza del fattore lavoro che incide mediamente nella misura del 60 per cento sul costo del trasporto;

ritenendo distorsivo, e non coerente alla tendenza di una evoluzione strutturale dell'autotrasporto verso una sempre maggiore professionalità e specializzazione, stimolare il trasporto in conto proprio ammesso a godere della fiscalizzazione quale attività accessoria delle imprese beneficiarie;

rilevata l'opportunità di non discriminare le imprese di autotrasporto e spedizione delle merci specie nei confronti delle aziende di altri settori economici recentemente ammessi al beneficio della fiscalizzazione;

considerata, infine, che l'estensione della fiscalizzazione degli oneri sociali alle

predette imprese opererebbe per il contenimento dell'aumento dei prezzi, attenuando la lievitazione delle tariffe di trasporto, che incidono sulle materie prime, sui semilavorati e sui prodotti finiti,

impegna il Governo

ad estendere a tutte le imprese di auto-transporto e spedizione i futuri provvedimenti concernenti la materia del contenimento del costo del lavoro.

9/2695/1 « MARZOTTO CAOTORTA, PEZZATI, ARNAUD, PORTATADINO ».

PRESIDENTE. Poiché nessuno dei firmatari di questo ordine del giorno è presente, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Scovacicchi. Ne ha facoltà.

SCOVACRICCHI. La mia parte politica voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro, nonché norme in materia di obblighi contributivi.

Il nostro voto favorevole è un atto dovuto per consentire la competitività dei nostri prodotti nel mercato internazionale. Sappiamo tutti, onorevoli colleghi, che la nostra è una economia basata sulla trasformazione industriale dei prodotti, in quanto siamo deficitari di materie prime, che dobbiamo importare dall'estero per rimetterle come prodotti finiti sugli altri mercati. È noto altresì che il costo di questi prodotti è la risultante di vari elementi. Tra questi, quello che più incide è il costo del lavoro, sia come oneri diretti, rappresentati dalla retribuzione effettivamente corrisposta ai lavoratori, sia come oneri riflessi che concernono le forme di contribuzioni ai vari enti ed istituti gestori del settore assicurativo e previdenziale.

Il Governo, al fine di venire incontro alle esigenze della produzione e per facilitare la collocazione dei prodotti della nostra industria sui mercati internazionali,

ha addossato alla collettività parte della contribuzione dovuta agli istituti assicurativi e previdenziali sulla retribuzione corrisposta ai lavoratori dipendenti. Attraverso questo sistema di parziale fiscalizzazione degli oneri sociali si è conseguito il duplice scopo di non depauperare il gettito contributivo in favore degli istituti di assistenza e previdenza sociale e di contenere il costo del lavoro.

Questa via, a nostro avviso, è quella che il Governo non poteva non percorrere, in coerenza anche agli impegni programmatici, relativamente al rilancio della economia nazionale, economia che non pare affatto essersi bloccata nel *tunnel* della recessione che incombe sul nostro paese sin dal lontano 1974.

Auspichiamo che l'Italia riesca ad uscire a cielo aperto per poter finalmente assicurare, oltre che il pareggio della bilancia dei pagamenti (obiettivo che il Governo ha saputo conseguire attraverso una politica di giusti equilibri tra importazione ed esportazione), anche una più incisiva ripresa produttiva specialmente nel Mezzogiorno e nelle zone depresse, per consentire il mantenimento dei posti di lavoro e crearne di nuovi, a disposizione della gran massa di giovani disoccupati.

PRESIDENTE. Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Suspendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 18,45, è ripresa alle 19,10.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, concernente modificazioni ed integrazioni alla vigente disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale (2698).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23,

concernente modificazioni ed integrazioni alla vigente disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, ricordando che nella seduta di ieri la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Merloni, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MERLONI, *Relatore*. Con il suo consenso, signor Presidente, vorrei passare direttamente il testo della relazione agli stenografi.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Merloni.

MERLONI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il disegno di legge n. 2698 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, concernente modificazioni ed integrazioni alla vigente disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale), che viene sottoposto all'approvazione di questa Assemblea, riproduce integralmente il testo del disegno di legge n. 1312 già approvato dal Senato e trasmesso alla Camera (disegno di legge n. 2388) e riporta anche alcune modifiche ed integrazioni concordate e definite dalle Commissioni riunite bilancio ed industria dopo un ampio e approfondito dibattito. Il ricorso da parte del Governo allo strumento del decreto-legge è stato dettato dall'urgenza dell'entrata in vigore della presente normativa ed ha trovato largo consenso tra le forze politiche parlamentari. Il provvedimento, così come viene oggi presentato alla Camera dei deputati, si propone di adeguare la vasta normativa vigente in materia di incentivi per il Mezzogiorno e per l'industria in generale alla attuale situazione del settore, portando uno stimolo alla piena attuazione delle leggi esistenti. A tre anni dalla approvazione della legge 2 maggio 1976, n. 183, e del conseguente decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e a circa due anni dall'approvazione della legge 12 agosto 1977, n. 675, si è ritenuto

to necessario provvedere ad una armonizzazione ed un coordinamento tra le leggi stesse, ad un aggiornamento di alcune norme ed alla interpretazione autentica di specifiche disposizioni delle citate leggi.

L'industria italiana che, dal dopoguerra ad oggi, è stata la protagonista di uno sviluppo economico notevole, per la sua rapidità, si trova, dagli inizi degli anni settanta, a vivere un periodo di transizione. L'apertura ai mercati internazionali, infatti, se ha portato vantaggi impensabili alle nostre possibilità di sviluppo, ha però indotto le imprese a confrontarsi con la competitività internazionale e con i conseguenti problemi di produttività e di adeguamento tecnologico, ai quali occorre destinare risorse finanziarie sempre maggiori; inoltre il nostro sistema economico ha assunto gradualmente le caratteristiche di un sistema maturo, con l'aumento relativo della quota del settore terziario rispetto al settore industriale; il che ha indotto un rallentamento fisiologico del tasso di sviluppo degli investimenti nell'industria con effetti frenanti sulla occupazione in questo settore. Questa è d'altra parte, una caratteristica tipica per tutti i paesi industrializzati: la Germania, ad esempio, ha raggiunto il suo massimo nella quota di occupati nell'industria nel 1968 (48,8 per cento), quota che da allora è diminuita regolarmente fino a rappresentare il 45,4 per cento nel 1976. Oltre a ciò, le crescenti istanze sociali e l'accesa dialettica sindacale hanno indotto da un lato vincoli sempre più stretti alle possibilità di adeguamento delle imprese alla evoluzione della domanda e dell'offerta e dall'altro hanno reso più cauti molti imprenditori ad avviare nuove attività e ad ampliare quelle esistenti. Conseguentemente si è sviluppata una notevole fase di decentramento produttivo che se da un lato ha contribuito a trasferire attività industriali in zone depresse o dimenticate del paese ha dall'altro anche favorito lo sviluppo di un ampio settore industriale sommerso.

A questi fatti si aggiungono quelli congiunturali, ai quali il nostro paese, per i suoi legami internazionali, è estremamente

te sensibile, quali l'evoluzione dei mercati di vendita dei nostri prodotti e la situazione degli approvvigionamenti dei prezzi delle materie prime delle fonti energetiche. Di fronte a questo momento evolutivo del sistema industriale sta la questione del Mezzogiorno, che ha visto risolti i problemi dello sviluppo prevalentemente in termini assistenziali, ma non ha avuto ancora una corretta strutturazione del suo apparato produttivo.

Si ha quindi, da un lato, la situazione di una industria « matura », con notevoli problemi ad espandersi quantitativamente mentre una parte del paese deve ancora svilupparsi industrialmente. Il problema è quindi di espansione, ma anche di redistribuzione, di accrescere qualitativamente le occasioni di reddito e di occupazione create dall'industria, ma anche di dislocarle, in modo più equilibrato, su tutto il paese.

Occorrerà, quindi, avere ben chiaro che lo sviluppo della occupazione nell'industria nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del paese sarà quasi esclusivamente una operazione di riequilibrio, senz'altro giusta, nel senso che all'aumento degli occupati al sud corrisponderà la riduzione degli occupati al nord.

In altre parole, il paese non può più fare conto su una espansione globale dell'apparato industriale ai tassi del passato, a meno di non accettare l'immigrazione dai paesi sottosviluppati di manodopera non qualificata: l'impegno è quindi nella qualificazione dell'industria, nell'impiego delle tecnologie più avanzate, nella ricerca della qualità dei prodotti. Fattori questi che da un lato ci consentiranno di affrontare con maggiore efficacia la concorrenza internazionale e, dall'altro, di creare prospettive adeguate per la crescente offerta di lavoro intellettuale.

Alla luce di queste considerazioni va esaminato il disegno di legge in discussione, che pone tra i suoi punti qualificanti l'estensione degli incentivi in conto capitale agli ammodernamenti nel Mezzogiorno. Esso è l'ultimo di una serie di provvedimenti che da venticinque anni a oggi

hanno cercato di adeguare lo sviluppo delle aree meridionali a quello del resto della nazione.

Molti affermano che i risultati ottenuti sono del tutto inadeguati agli sforzi finanziari fatti. A mio avviso questa è una affermazione quanto meno inesatta. E dei mesi scorsi una analisi acuta e approfondita della questione effettuata dal professor Lizzeri; in essa viene rilevato come il rapporto tra occupazione nell'industria in senso stretto e occupazione nel settore delle costruzioni sia nel Mezzogiorno notevolmente più basso che in altre regioni d'Italia (0,8 in Basilicata e 0,5 in Calabria, contro 8 in Piemonte e in Lombardia e 4-5 nelle regioni del centro-nord). In altre parole, l'influenza degli addetti al settore delle costruzioni nelle regioni meridionali sul numero degli occupati dell'industria è molto superiore alla incidenza nelle regioni centro-settentrionale e raggiunge e supera in alcune regioni, quali la Calabria e la Basilicata, addirittura la metà di tutti gli addetti all'industria. Quindi la debolezza del settore delle costruzioni in tutta Italia ha avuto effetti molto più negativi sullo sviluppo dell'occupazione nelle regioni meridionali.

Ma se si isolano i dati dell'industria in senso stretto, si hanno indicazioni inaspettate: i tassi di sviluppo dell'occupazione nel settore strettamente industriale tra il 1970 e il 1977 vanno dal 9,3 per cento della Sicilia, al 18,8 per cento della Sardegna, al 22 per cento della Basilicata, al 18 per cento della Campania, al 22 per cento della Puglia, al 33,8 per cento degli Abruzzi ed al 40 per cento del Molise.

In effetti, si possono individuare, anche nelle regioni meridionali, aree che hanno raggiunto un livello di industrializzazione notevole, anche se è pur vero che esistono nel Mezzogiorno aree che hanno subito uno sviluppo modesto e trascurabile, per cui la sensazione complessiva è che i mezzi impiegati nel Mezzogiorno siano stati superiori agli effetti prodotti. Ma ciò è frutto di una serie di equivoci che l'esperienza ormai venticinquennale deve farci superare, con un ripensamento generale della politica meridionalistica.

È stato un equivoco, a nostro avviso, pensare al Mezzogiorno come ad una unità da incentivare con una politica unitaria di interventi. La realtà è che il « blocco » delle regioni meridionali è rappresentato da una realtà multiforme in termini economici e sociali, che reagisce in modo diverso ad un sistema unitario di intervento.

Un altro equivoco è stato rappresentato dalla politica del sindacato degli anni sessanta, quando con l'abolizione delle cosiddette « gabbie salariali » tolse al Mezzogiorno e alle altre aree depresse del paese il vantaggio di un minor costo del lavoro correlato a un costo della vita effettivamente inferiore.

Un ulteriore equivoco è stato il pensare che si potesse creare *ex novo* una struttura industriale con insediamenti isolati di dimensioni gigantesche, di realizzare una sorta di processo di industrializzazione a tappe forzate.

La realtà è invece che lo sviluppo economico si propaga gradualmente e per regioni contigue: l'industrializzazione si è allargata a macchia d'olio dal triangolo industriale all'Emilia e al Veneto, successivamente alle regioni centrali e, attualmente, si sviluppa verso il Mezzogiorno lungo le due direttrici costiere e occidentale.

Un altro punto, non sufficientemente considerato nella politica meridionalistica, è che si ha sviluppo durevole e concreto non dove esso è, anche fortemente, assistito, ma dove esso è assicurato dalla crescita della imprenditorialità locale, conforme allo spirito, alla mentalità e alla geografia dei luoghi, dove, cioè esso nasce dal basso, anziché essere imposto dall'alto.

Mi si consenta di citare ancora il professor Lizzeri, quando afferma che le iniziative più valide e più importanti sono proprio le scelte decentrate che stanno animando lo sviluppo del Mezzogiorno all'insaputa di tutti e certamente dei grandi interventi dello Stato: tutto ciò, a nostro avviso, spiega perché gli interventi nel Mezzogiorno abbiano dato nel complesso risultati inferiori alle aspettative.

Che ci possano essere state scorrettezze nell'impiego dei mezzi finanziari è probabilmente vero; ma non credo possano essere state determinanti nel ridurre la efficacia degli interventi. I limitati risultati prodotti dalla politica di intervento nel Mezzogiorno sono dovuti piuttosto al fatto che essa non ha tenuto conto della realtà effettiva.

Se in questa sede si potesse accennare ai possibili indirizzi di una nuova politica per il Mezzogiorno, credo che si potrebbe parlare di quattro punti principali. Innanzitutto, si tratterebbe della diversificazione del Mezzogiorno: la articolazione cioè anche delle regioni meridionali in comprensori omogenei sui quali realizzare interventi specifici e stabilire incentivi graduati secondo le diverse situazioni di sottosviluppo. In secondo luogo, per la determinazione del grado di sottosviluppo, l'indicatore fondamentale dovrebbe essere il saldo migratorio del comune o del comprensorio preso in considerazione. Inoltre si imporrebbe la creazione di poli di irradiazione dello sviluppo, che non siano però le « cattedrali nel deserto », ma al contrario attività industriali a bassa intensità di capitale, che possano facilmente dar luogo a sviluppo per imitazione, oppure insediamenti di industrie medie o medio-grandi con elevata potenzialità di generare attività industriali indotte. Infine, lo stimolo della imprenditoria locale dovrebbe essere un fattore determinante, ed in questo caso non basta incoraggiare il capitale ad affluire nelle regioni depresse, ma è soprattutto necessario indurre il capitale locale ad essere investito *in loco*.

Sono questi solo alcuni spunti che ritengo utili a un dibattito più ampio in altra sede, in particolare in sede di rifinanziamento delle leggi sul Mezzogiorno. Ma, per tornare al disegno di legge in esame, riepilogheremo qui i suoi punti qualificanti che sono costituiti, innanzitutto, dal miglioramento del sistema degli incentivi agli investimenti industriali nel Mezzogiorno, che si articola in diversi punti, consistenti innanzitutto nella concessione del contributo in conto capitale anche alle operazioni di ammodernamento

con effetto dalla data di entrata in vigore della legge (articolo 1 del decreto-legge); questo provvedimento corrisponde infatti alla necessità, che abbiamo illustrato, di sostenere la riqualificazione delle attività produttive, oltre che il loro sviluppo quantitativo.

È poi da sottolineare il contributo in conto capitale per gli investimenti fissi superiori a 15 miliardi nella misura del 20 per cento (articolo 2 del decreto-legge nel testo modificato dalla Commissione), rispetto al 15 per cento precedentemente applicato. Vi sono poi l'aumento del limite massimo di investimento ammissibile al finanziamento agevolato da 15 a 30 miliardi, che appare dettato da necessarie esigenze di adeguamento alla svalutazione monetaria, nonché l'ammissione al finanziamento agevolato degli investimenti di qualsiasi importo limitatamente ai primi 30 miliardi (articolo 4 del decreto-legge nel testo modificato dalla Commissione).

È infine da sottolineare la proroga al 31 dicembre 1981 della detrazione IVA del 4 per cento sugli investimenti fissi localizzati nel Mezzogiorno.

Non sembra fondata l'obiezione che con queste misure si voglia tornare alla vecchia politica di favorire le grandi imprese: gli interventi verso le imprese minori infatti non vengono modificati dalle nuove norme. Il punto centrale della questione sarà piuttosto quello di scegliere, tra i grandi investimenti da sostenere, quelli più adatti a creare indotto nella imprenditoria locale.

A favore di una rapida e corretta definizione delle misure recate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 902 a favore delle zone del centro-nord, è necessaria l'interpretazione autentica del termine di ammodernamento per gli investimenti industriali nei territori dichiarati non sufficientemente sviluppati del centro-nord. Si considerano pertanto ammodernamenti le iniziative le cui attuazioni specifiche non presuppongono un aumento dell'occupazione aziendale e che siano volte a conseguire un aumento della produttività. Si considerano ammodernamenti an-

che le iniziative che, ove richiesto da vincoli urbanistici, comportino cambiamenti nell'ubicazione dello stabilimento nello stesso comune o comprensorio.

In attesa di definizione da parte del CIPI delle aree sottosviluppate del centro-nord, si applica la suddivisione stabilita ai sensi della legge 22 luglio 1976, n. 614.

È necessario il chiarimento dei raccordi tra la legge n. 183 (testo unico delle leggi sul Mezzogiorno) e la legge n. 675, in particolare in merito al problema della riserva del 40 per cento a favore del Mezzogiorno a carico delle grandi imprese (capitale sociale pari o superiore a 30 miliardi) (articolo 6 del decreto-legge nel testo modificato dalla Commissione); così è necessaria l'interpretazione autentica del decimo comma dell'articolo 3 della legge n. 675 sulla composizione dei programmi complessivi degli investimenti delle grandi imprese industriali (articolo 7 del decreto-legge nel testo modificato dalla Commissione).

Nella nuova disposizione si prevede esplicitamente che i programmi debbono essere « costituiti dai progetti di nuovi impianti, di ampliamento e di ammodernamento, nonché i progetti di ristrutturazione e di riconversione ammissibili ai benefici » e si specifica che in tali programmi devono essere inclusi quelli « di cui fondatamente si prevede l'inizio della realizzazione entro l'anno successivo a quello della presentazione delle richieste di agevolazioni ». Il testo dell'articolo, così come formulato, rappresenta una puntualizzazione e un completamento delle norme attuali nel senso di includere, tra gli investimenti ammessi ai benefici, gli ammodernamenti e i progetti la cui realizzazione è prevista entro l'anno successivo: cosa quest'ultima che risponde alle necessità di pianificazione degli operatori.

Altri punti qualificanti del provvedimento in esame sono: la possibilità di delega al sistema bancario della gestione delle agevolazioni previste alle lettere a), b) e c) dell'articolo 4 della legge n. 675 ed all'articolo 60 del testo unico della legge sul Mezzogiorno; l'estensione alle iniziative per il Mezzogiorno che hanno ottenuto il

finanziamento agevolato sulla base delle leggi nn. 464 e 1101 dei contributi in conto capitale sugli investimenti nella misura prevista dalla presente legge. L'applicazione del fondo centrale di garanzia, già previsto per i finanziamenti agevolati corrisposti sulla base della legge n. 675, viene estesa alle piccole e medie imprese industriali anche associate in forma cooperativa, che ottengano finanziamenti agevolati sulla base delle leggi vigenti. Tale garanzia si esplica nella misura del 90 per cento per i primi 30 milioni e può raggiungere l'80 per cento per l'eccedenza.

I limiti dei finanziamenti per i quali può essere concessa la garanzia del fondo sono determinati dal CIPI, mentre i finanziamenti concessi ai sensi della legge numero 675 possono essere ammessi alla garanzia per l'intero ammontare del finanziamento ottenuto.

Inoltre, tale disposizione intende accelerare la concessione dei finanziamenti agevolati da parte di istituti di credito senza attendere che siano emanati dal ministro dell'industria i provvedimenti del contributo in conto interessi. Si prevede poi, anche per le iniziative ammesse al credito agevolato, che il contributo sugli interessi venga concesso in relazione al tasso di riferimento vigente alla data di stipulazione del contratto e con decorrenza dalla data di prima erogazione dell'importo finanziato. Infine, vengono ammessi al finanziamento sulla base del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 anche i contratti già stipulati, con validità dal momento della stipulazione del contratto stesso.

Concludendo, l'ampio dibattito cui è stato fatto oggetto il precedente disegno di legge e l'attuale provvedimento oggi al nostro esame, dimostra che esso riveste una grande importanza ai fini di un rilancio dell'economia del Mezzogiorno e dell'intera struttura industriale del paese, specie dal punto di vista del recupero della competitività attraverso l'ammodernamento dell'apparato produttivo.

Le Commissioni riunite V (Bilancio) e XII (Industria), con la collaborazione dei funzionari del Ministero dell'industria,

hanno accuratamente approfondito ogni particolare disposizione del provvedimento in esame, con l'intento di favorire un corretto sviluppo di valide e qualificate iniziative industriali in particolare nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del paese. Tutte queste considerazioni mi inducono a proporre all'Assemblea, a nome delle Commissioni riunite bilancio e industria, l'approvazione del disegno di legge di conversione in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

PRODI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Il presente decreto è opportuno in quanto rende più ampia e più snella la gamma degli incentivi all'industrializzazione. Sono d'accordo con le considerazioni esposte dall'onorevole Merloni nella sua relazione e non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, nel testo della Commissione. Se ne dia lettura.

MORINI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, concernente modificazioni ed integrazioni alla vigente disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Il primo comma dell'articolo 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è così modificato, con effetto dall'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183:

a) al punto 3) sono soppresse le parole « e fino a 15 miliardi di lire »;

b) il punto 4) è soppresso.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Il terzo comma dell'articolo 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è sostituito, con effetto dall'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183, dal seguente:

« In caso di ampliamento, ammodernamento e riattivazione di stabilimenti preesistenti, l'appartenenza delle iniziative agli scaglioni di investimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, e quindi la misura del contributo in conto capitale, è determinata tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti; nell'ipotesi di riattivazione sono ammessi a contributo soltanto i nuovi investimenti ».

Dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

ART. 3-bis.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, si considerano « ammodernamenti » le iniziative le cui attuazioni specifiche non presuppongono un aumento dell'occupazione aziendale e che siano volte ad apportare innovazioni agli impianti, con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività.

Si considerano « ammodernamenti » anche le iniziative che, ove richiesto da vincoli urbanistici, comportino cambiamenti nell'ubicazione dello stabilimento purché tale mutamento ubicazionale avvenga nell'ambito del comprensorio, ove definito, o delle comunità montane o dei comuni vicini.

ART. 3-ter.

Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 e fino a quando il CIPI non abbia provveduto a norma dell'articolo 7 dello stesso decreto, si considerano aree

insufficientemente sviluppate del centro-nord le zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale determinate ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614 e successive modificazioni e integrazioni.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

I primi due commi dell'articolo 63 del menzionato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono sostituiti, per le domande di agevolazione presentate successivamente all'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183, dai seguenti commi:

« Sono ammissibili al finanziamento a tasso agevolato le iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali ovvero all'ampliamento, alla riattivazione o all'ammodernamento di stabilimenti esistenti, indipendentemente dall'ammontare degli investimenti in impianti fissi.

Il finanziamento anzidetto è concedibile limitatamente ai primi 30 miliardi di lire di investimenti in impianti fissi nel caso di nuovi stabilimenti; nel caso di ampliamento, riattivazione o ammodernamento di stabilimenti esistenti, il finanziamento è limitato all'importo risultante dalla differenza tra il limite di 30 miliardi e l'ammontare degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario; il relativo tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, sui finanziamenti agevolati di cui alla presente rubrica, è fissato nella misura del 30 per cento del tasso di riferimento.

Nei casi di riattivazione sono ammessi al credito agevolato soltanto i nuovi investimenti fissi fino al raggiungimento, valutato con criteri di cui al precedente comma, dell'importo di 30 miliardi di lire di investimenti fissi.

All'articolo 5 sono aggiunti i seguenti commi:

« L'agevolazione di cui agli articoli 26, terzo comma, 36, secondo comma, del de-

creto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e 105, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si intende applicabile anche alle società che, avendo realizzato nei territori ivi indicati nuove iniziative produttive, esercitino anche fuori dei territori medesimi altre attività. In tal caso l'agevolazione si applica limitatamente alla parte di reddito derivante dalle iniziative produttive del Mezzogiorno.

La disposizione del precedente comma costituisce interpretazione autentica delle norme ivi indicate ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

All'articolo 60 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per le iniziative di ristrutturazione e riconversione industriale, nonché per i nuovi impianti e gli ampliamenti di qualsiasi dimensione, conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del presente testo unico, le agevolazioni finanziarie previste da tale legge sono cumulabili, a valere sulle disponibilità del Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale di cui al primo comma dell'articolo 3 della predetta legge, con il contributo di cui all'articolo 69, primo comma, del presente testo unico, nei limiti del 70 per cento del costo globale preventivo del progetto »;

b) il terzo comma è soppresso;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Le imprese di cui al decimo comma dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per i progetti di ristrutturazione e di riconversione localizzati nel centro-nord possono accedere alle agevolazioni previste dalla legge stessa allorché i pro-

getti previsti nei programmi complessivi di cui al richiamato decimo comma risultino conformi ai programmi finalizzati per la parte in essi rientrante e prevedano che almeno il 40 per cento del costo globale preventivo dei programmi complessivi stessi sia da realizzarsi nei territori di cui all'articolo 1 del presente testo unico ».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

Il decimo comma dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è sostituito dal seguente:

« Le imprese il cui capitale sociale sia pari o superiore a lire 30 miliardi, per accedere alle agevolazioni di cui alla presente legge sono tenute a comunicare al CIPI, oltre quanto disposto dall'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350, i programmi complessivi degli investimenti costituiti dai progetti di nuovi impianti, di ampliamento e di ammodernamento, nonché i progetti di ristrutturazione e di riconversione ammissibili ai benefici della presente legge, di cui fondatamente si prevede l'inizio della realizzazione entro l'anno successivo a quello della presentazione delle richieste di agevolazioni. Si dovrà indicare in particolare: l'oggetto delle iniziative; i progetti di ristrutturazione e riconversione; il periodo di tempo di attuazione dei progetti stessi; il relativo piano di finanziamento e l'entità finanziaria complessiva; la manodopera per la quale sono richieste agevolazioni alla mobilità, con la specificazione delle categorie e delle qualifiche nonché delle quote di occupazione femminile e giovanile; i processi di decentramento produttivo che prevedono di attuare; le previsioni di integrazione nell'ambito aziendale delle attività decentrate; i livelli complessivi di occupazione finale; la prevista localizzazione delle iniziative contenute nei progetti; gli eventuali fabbisogni infrastrutturali. Tali programmi devono altresì essere comunicati alla presidenza della Commissione parlamentare di cui al successivo articolo 13 ».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Il quarto comma dell'articolo 6 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è sostituito dal seguente:

« La gestione delle agevolazioni di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 4, nonché dei contributi in conto capitale di cui al secondo comma dell'articolo 60 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, può essere affidata all'istituto di credito a medio termine di cui al primo comma del presente articolo, anche in deroga alle norme di legge e di statuto, in base ad apposita convenzione, da approvarsi con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il ministro del tesoro ».

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, è sostituito dal seguente:

« La concessione del credito agevolato nei casi previsti dagli articoli 5, 6 e 8 del presente decreto, a favore delle imprese che realizzano nel centro-nord progetti comportanti un investimento globale superiore a lire 2.000 milioni è subordinata all'autorizzazione da parte del CIPI ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350 ».

Dalle spese ammissibili alle agevolazioni previste dalle leggi relative agli incentivi finanziari a favore di iniziative industriali si intendono esclusi gli interessi intercalari.

Dopo l'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-bis.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono sostituiti dai seguenti:

« È costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) il "Fondo centrale di garanzia" per i finanziamenti a medio termine che gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concedono alle medie e piccole imprese industriali, anche in forma cooperativa, definite ai sensi dell'articolo 2, lettera f), della presente legge.

La garanzia del fondo di cui al comma precedente è di natura sussidiaria e può essere accordata dal Mediocredito centrale agli istituti ed aziende di credito indicati al precedente comma, su richiesta dei medesimi o delle imprese interessate.

La garanzia si esplica sino a 30 milioni nella misura del 90 per cento della perdita subita dall'Istituto finanziario e può raggiungere l'80 per cento dell'eccedenza, a fronte del capitale, degli interessi di mora calcolati in misura comunque non superiore al tasso di riferimento determinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente al momento della stipula del contratto, nonché a fronte degli accessori e delle spese, dopo aver esperito tutte le procedure ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti.

I limiti dei finanziamenti per i quali può essere concessa la garanzia del "Fondo" sono determinati dal CIPI su proposta del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Mediocredito centrale.

I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge alle piccole e medie imprese industriali possono fruire della garanzia del fondo per l'intero ammontare del finanziamento ottenuto ».

ART. 12-ter.

L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, come modificato dall'articolo 66 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è sostituito dal seguente:

« Gli Istituti di credito, indicati nel precedente articolo 3, che deliberano ope-

razioni di credito agevolato ai sensi del presente decreto, sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge o di statuto, a stipulare i finanziamenti al tasso di interesse agevolato previsto per le iniziative indicate nei precedenti articoli 5, 6, 8 e 12 ed a procedere alla loro erogazione in conformità alle norme del presente decreto e alle successive norme di attuazione nonché ai contratti, senza attendere che i provvedimenti di concessione del contributo in conto interessi siano emanati dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o della Cassa per il mezzogiorno.

Qualora i suddetti provvedimenti non siano emanati entro sei mesi dalla data di stipulazione, gli Istituti di credito potranno chiedere alle imprese finanziate, per ogni rata scadente successivamente, anche l'importo corrispondente alla rispettiva quota di contributo in conto interessi ancora non concesso, fermo restando che per la prima rata viene mantenuto un tasso agevolato di interesse.

Nel caso che le iniziative siano ammesse al credito agevolato, il contributo è concesso in relazione al tasso di riferimento vigente alla data della stipulazione del contratto, con decorrenza dalla data della prima erogazione dell'importo finanziato. Riscosso il contributo, gli Istituti accrediteranno alle imprese finanziate quanto da esse eventualmente pagato in applicazione del precedente comma ».

ART. 12-*quater*.

Per le operazioni che sono state stipulate dagli Istituti di credito a medio termine con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge a tasso pari o superiore al tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento, il contributo in conto interessi è concesso con decorrenza dalla data della stipula ed in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento vigente al momento della stipula ed il tasso che per ciascuna operazione è applica-

bile ai sensi degli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 ».

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo modificato dalla Commissione. Ricordo, in particolare, che gli articoli 3-*bis*, 3-*ter*, 4 e 12-*bis* sono stati formulati o interamente riformulati dalla Commissione stessa. Si dia pertanto lettura dell'articolo 11 del decreto-legge, al quale è stato presentato un emendamento.

MORINI, Segretario, legge:

« Alle iniziative ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che hanno ottenuto il finanziamento agevolato ai sensi della legge 8 agosto 1972, n. 464, o della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, e non anche il contributo in conto capitale di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853, e non ammissibili ai benefici di cui al decreto-legge 14 aprile 1978, n. 113, convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1978, n. 272, può essere concesso il contributo in conto capitale nella misura prevista dall'articolo 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853 ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

Il limite di 15 miliardi di cui al secondo comma dell'articolo 72 ed al primo comma dell'articolo 74 del menzionato testo unico è elevato a 30 miliardi.

4. 1. **GARZIA, IOZZELLI, TOCCO, DEL RIO, TESINI ARISTIDE, SQUERI, ZOPPI, IANNIELLO, BRINI FEDERICO, BERNARDINI, RUBBI EMILIO, MALVESTIO, GOTTARDO.**

L'onorevole Garzia ha facoltà di svolgerlo.

GARZIA. L'emendamento s'illustra sostanzialmente da sé: esso tende unicamente a rendere possibile, sul piano delle procedure, che la competenza dei tre istituti speciali meridionali sia portata dal preesistente limite di 15 miliardi a quello di 30 miliardi, in armonia a ciò che sul piano generale il decreto stesso dispone. Questi tre istituti non sono, evidentemente, cosa privata; sono formati dalla Cassa per il mezzogiorno, dalle regioni autonome competenti e dalle banche popolari presenti nelle regioni stesse. In questo modo si rende, pertanto, possibile a questi tre istituti voluti dalla legge, in base ad una precisa volontà politica, ed operanti nel Mezzogiorno, di essere compartecipi e corresponsabili del progresso economico di quella parte d'Italia. Credo perciò che sia opportuno che il Parlamento consideri la necessità di adeguare il loro limite di competenza, allineando così la disciplina di questo aspetto alla normativa che in linea generale il decreto stesso prevede (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma dell'articolo 3-bis, dopo le parole: occupazione aziendale, aggiungere le parole: ad eccezione di quella derivante dall'applicazione della legge 1° giugno 1967, n. 285 e successive modificazioni, nonché dall'incremento di manodopera femminile.

3-bis. 1.

Al secondo comma dell'articolo 3-bis, dopo le parole: l'ambito, aggiungere le parole: del medesimo comune.

3bis. 2.

Sostituire l'articolo 3-ter con il seguente:

Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre

1976, n. 902, limitatamente alle domande di finanziamento agevolato presentate agli istituti ed aziende di credito anteriormente al 31 dicembre 1977, si considerano aree insufficientemente sviluppate del centro-nord le zone depresse determinate ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni e integrazioni.

3-ter. 1.

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

Alle iniziative ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per le quali sia già stato emanato il decreto di concessione dei contributi previsti dalla legge 1° dicembre 1971, n. 1101, e dall'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, e non anche il contributo in conto capitale di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853, può essere concesso, limitatamente agli investimenti fissi avviati a realizzazione entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contributo in conto capitale nella misura prevista dall'articolo 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificato dal precedente articolo 2, sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853.

I Comitati interministeriali previsti dalle leggi di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono sciolti.

11. 1.

Sostituire gli ultimi due capoversi dell'articolo 12-bis con il seguente:

I limiti dei finanziamenti per i quali può essere concessa la garanzia del « Fondo » sono determinati dal CIPI su proposta del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Mediocredito centrale, ad eccezione dei finanziamenti concessi ai sensi della presente legge alle piccole e medie imprese industria-

li, i quali possono fruire della garanzia del Fondo per l'intero loro ammontare.

12-bis. 1.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerli, ed è pregato altresì di esprimere il parere della Commissione sull'emendamento Garzia 4. 1.

MERLONI, *Relatore*. Accetto l'emendamento 4. 1 presentato dall'onorevole Garzia, poiché esso è certamente pertinente al provvedimento e coerente con il suo spirito.

Quanto agli emendamenti della Commissione, ricordo che all'articolo 3-bis, con l'emendamento 3-bis. 1 si propone di aggiungere, dopo le parole: « occupazione aziendale », le altre: « ad eccezione di quella derivante dall'applicazione della legge 1° giugno 1967, n. 285, e successive modificazioni, nonché dall'incremento di manodopera femminile » (ricordo che la legge n. 285 è quella sull'occupazione giovanile). Si esclude, cioè, l'aumento di manodopera femminile dal computo dell'aumento di manodopera nelle industrie che compiano ammodernamenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 3-bis. 2, si intende che debbono essere considerati ammodernamenti anche le variazioni di ubicazione dello stabilimento, sempre che avvengano nel medesimo comune.

Per quanto concerne l'articolo 3-ter, la Commissione propone con l'emendamento 3-ter. 1 una diversa formulazione per ridurre gli effetti della norma in ordine alle domande presentate prima del 31 dicembre 1977. L'emendamento offre la possibilità di considerare come insufficientemente sviluppate le aree determinate ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614.

In ordine all'emendamento 11. 1, rilevo che lo stesso fa riferimento alla norma che permette alle aziende che abbiano ottenuto finanziamenti sulla base della legge n. 464 del 1972, nonché sulla base della legge n. 1101 del 1971, di avere anche contributi a fondo perduto, in conto capitale, sulla base della legge n. 183 del

1976, così come attualmente modificata. L'emendamento tende a porre dei limiti temporali alla applicazione della legge n. 464, nonché di tutte le vecchie leggi di ristrutturazione industriale precedenti alla legge n. 675 del 1977, che sono state tutte incluse e conglobate in quest'ultima.

Infine, all'articolo 12-bis proponiamo con l'emendamento 12-bis. 1 una modifica esclusivamente formale, in modo da rendere chiaro il significato della norma.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PRODI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Esprimo parere favorevole a tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 3-bis. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 3-bis. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 3-ter. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Garzia 4. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 11. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 12-bis. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato. Se ne dia lettura.

MORINI, *Segretario*, legge:

« La Camera,

tenuto conto della necessità di evitare equivoci interpretativi in ordine ai contenuti dei programmi complessivi degli investimenti di cui all'articolo 3, decimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675,

impegna il Governo

ad accogliere, nei programmi complessivi di cui alla norma richiamata precedentemente, i progetti in corso di realizzazione limitatamente alle spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

9/2698/1 « GORIA GIOVANNI GIUSEPPE, MORO PAOLO ENRICO, CITARISTI ».

PRESIDENTE. Vorrei fare rilevare ai presentatori dell'ordine del giorno che, in ossequio alla prassi seguita in questo periodo di crisi di Governo, non è possibile porre in votazione ordini del giorno diretti ad impegnare il Governo, che non è nella pienezza dei suoi poteri. Invito, pertanto, i firmatari dell'ordine del giorno a sostituire le parole « impegna il Governo » con le parole « invita il Governo ».

CITARISTI. Accetto il suggerimento della Presidenza e modifico la formulazione dell'ordine del giorno sostituendo la parola « impegna » con la parola « invita ».

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo ordine del giorno ?

PRODI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Il Governo accetta l'ordine del giorno così modificato.

PRESIDENTE. I firmatari insistono per la votazione del loro ordine del giorno ?

CITARISTI. Non insistiamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pugno. Ne ha facoltà.

PUGNO. Se la Presidenza lo consente, passerò direttamente il testo della mia dichiarazione di voto agli stenografi.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Pugno.

PUGNO. Le modifiche apportate al provvedimento rendono accettabile il disegno di legge: pertanto il gruppo comunista esprimerà voto favorevole.

Vogliamo, però, sottolineare un pericolo reale. Una interpretazione restrittiva di questo provvedimento, una interpretazione che non tenga presente i principi e le finalità cui si ispirano sia la legge per il Mezzogiorno sia quella per la ristrutturazione e riconversione industriale, può favorire unicamente i grandi complessi, a danno non solo della piccola e media industria, ma dello stesso Mezzogiorno.

Si evita questo pericolo unicamente attraverso l'esame dei programmi complessivi dei grandi gruppi privati, che sono gli unici che programmano. Attraverso questa analisi si può appurare se questi vanno nella direzione di una priorità del Mezzogiorno oppure se alcuni interventi al sud di questi sono — con le agevolazioni finanziarie dello Stato — essenzialmente di facciata o di prestigio, e quindi, invece di attenuare, accentuano gli squilibri tra nord e sud, e nello stesso sud. Noi riteniamo che i processi già in atto nei grandi gruppi al nord non vadano a favore del Mezzogiorno. Questi processi consolidano e sviluppano ulteriormente la struttura produttiva, la ricerca, la progettazione al nord e considerano, nella migliore delle ipotesi, gli impianti al sud subalterni, fasi terminali della produzione.

Abbiamo più volte, a sostegno di queste valutazioni, fornito in Commissione dei dati. Non abbiamo avuto risposta. L'allora ministro Donat-Cattin si è dilungato in soliloqui, evitando accuratamente di entrare nel merito del problema. Il ministro attuale ha dichiarato di non conoscere il problema e ha chiesto tempo per rispondere in modo adeguato. Ci confortano, però, le lotte imponenti dei lavoratori per il rinnovo dei contratti di lavoro, sulle vertenze collaterali di gruppo, al cui centro vi sono l'occupazione, gli investimenti, il Mezzogiorno. Ci confortano le iniziative di varie regioni, tese a confrontare i programmi di questi gruppi con l'esigenza di un riequilibrio territoriale e produttivo nell'ambito delle scelte prioritarie per il Mezzogiorno.

Concludendo, l'utilizzazione di questo provvedimento, l'erogazione finanziaria a sostegno delle imprese deve trovare, in questo o in un altro Governo, quel punto di riferimento — oggi inesistente — attraverso il quale i programmi produttivi dei grandi gruppi si rapportano alle scelte prioritarie del paese, ai piani di settore; e deve trovare nel Governo una fermezza nell'avviare, sulla base dell'analisi dei processi reali, quei concreti primi passi in direzione di una programmazione di politica industriale.

L'impegno politico che deve assumere il Governo nella fattispecie e nell'ambito dei criteri che regolano sia la legge per il Mezzogiorno sia quella per la riconversione industriale, è di fare sì che i grandi gruppi che hanno una suddivisione in ordine e in subordine, che hanno un decentramento positivo nazionale e internazionale, siano chiamati a precisare quali siano i programmi complessivi del gruppo e se questi siano o meno finalizzati alle priorità che ci siamo dati.

Non si può rinviare oltre l'elaborazione, la puntualizzazione di una politica industriale nazionale. A questa devono raccordarsi i programmi dei grandi gruppi. Solo così avremo una politica industriale nazionale nell'ambito dell'Europa. Senza questa vi sarà l'integrazione dalle aree forti

del nord nell'Europa, e l'abbandono del Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà subito votato a scrutinio segreto, unitamente al disegno di legge n. 2695, in precedenza esaminato.

**Votazione segreta.
di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2695.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonché norme in materia di obblighi contributivi » (2695):

Presenti e votanti . . .	370
Maggioranza	186
Voti favorevoli . . .	354
Voti contrari	16

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2698.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1979

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, concernente modificazioni ed integrazioni alla vigente disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale » (2698):

Presenti e votanti . . .	360
Maggioranza	181
Voti favorevoli . . .	340
Voti contrari	20

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores
 Accame Falco
 Adamo Nicola
 Aiardi Alberto
 Alici Francesco Onorato
 Alinovi Abdon
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Amabile Giovanni
 Amalfitano Domenico
 Amarante Giuseppe
 Amici Cesare
 Angelini Vito
 Anselmi Tina
 Antoni Varese
 Arfé Gaetano
 Armella Angelo
 Ascari Raccagni Renato

 Balbo di Vinadio Aimone
 Baldassari Roberto
 Bandiera Pasquale
 Baracetti Arnaldo
 Barba Davide
 Barbera Augusto
 Bardelli Mario
 Bartocci Enzo
 Bartolini Mario Andrea
 Bassetti Piero
 Bassi Aldo
 Battino-Vittorelli Paolo
 Belci Corrado

Bellocchio Antonio
 Belussi Ernesta
 Berlinguer Giovanni
 Bernardini Vinicio
 Bernini Bruno
 Bernini Lavezzo Ivana
 Bertani Eletta
 Bertoli Marco
 Biamonte Tommaso
 Bianchi Beretta Romana
 Bianco Gerardo
 Bisignani Alfredo
 Bocchi Fausto
 Boffardi Ines
 Boldrin Anselmo
 Bolognari Mario
 Bonifazi Emo
 Borri Andrea
 Bortolani Franco
 Botta Giuseppe
 Bottarelli Pier Giorgio
 Bottari Angela Maria
 Bova Francesco
 Branciforti Rosanna
 Brini Federico
 Brocca Beniamino
 Broccoli Paolo Pietro
 Brusca Antonino
 Buro Maria Luigia
 Buzzoni Giovanni

 Cabras Paolo
 Cacciari Massimo
 Caiati Italo Giulio
 Campagnoli Mario
 Canepa Antonio Enrico
 Cantelmi Giancarlo
 Canullo Leo
 Cappelli Lorenzo
 Cappelloni Guido
 Carandini Guido
 Carenini Egidio
 Carllassara Giovanni Battista
 Carloni Andreucci Maria Teresa
 Carlotto Natale Giuseppe
 Carmeno Pietro
 Caroli Giuseppe
 Carta Gianuario

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1979

Caruso Antonio	de Cosmo Vincenzo
Caruso Ignazio	Degan Costante
Casadei Amelia	De Gregorio Michele
Casalino Giorgio	Del Castillo Benedetto
Casapieri Quagliotti Carmen	Del Duca Antonio
Casati Francesco	De Leonardis Donato Mario
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa	Dell'Andro Renato
Castellucci Albertino	Del Rio Giovanni
Castoldi Giuseppe	De Petro Mazarino
Cattanei Francesco	De Poi Alfredo
Cavaliere Stefano	Di Giannantonio Natalino
Cecchi Alberto	Di Giulio Fernando
Ceravolo Sergio	Drago Antonino
Cerra Benito	Dulbecco Francesco
Cerrina Feroni Gianluca	
Chiarante Giuseppe	Erminero Enzo
Chiovini Cecilia	Erpete Alfredo
Ciccardini Bartolomeo	Esposito Attilio
Cirasino Lorenzo	
Cirino Pomicino Paolo	Faenzi Ivo
Citaristi Severino	Fantaci Giovanni
Citterio Ezio	Federico Camillo
Ciuffini Fabio Maria	Felicetti Nevio
Coccia Franco	Felici Carlo
Cocco Maria	Ferrari Marte
Codrignani Giancarla	Ferrari Silvestro
Colomba Giulio	Fiori Giovannino
Colonna Flavio	Flamigni Sergio
Colucci Francesco	Fontana Giovanni Angelo
Colurcio Giovanni Battista	Formica Costantino
Conchiglia Calasso Cristina	Fornasari Giuseppe
Corà Renato	Forni Luciano
Corallo Salvatore	Forte Salvatore
Corder Marino	Fortunato Giuseppe
Corradi Nadia	Foschi Franco
Costamagna Giuseppe	Fracanzani Carlo
Cravedi Mario	Fracchia Bruno
Cristofori Adolfo	Franchi Franco
Cuminetti Sergio	Frasca Salvatore
	Furia Giovanni
Dal Maso Giuseppe Antonio	Fusaro Leandro
Danesi Emo	
D'Arezzo Bernardo	Galli Luigi Michele
de Carneri Sergio	Galli Maria Luisa
De Caro Paolo	Galloni Giovanni
De Carolis Massimo	Galluzzi Carlo Alberto
De Cataldo Franco	Gambolato Pietro
De Cinque Germano	Gamper Hugo

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1979

Garbi Mario	Malvestio Piergiovanni
Gargano Mario	Mancini Vincenzo
Garzia Raffaele	Mancuso Giuseppe
Gasco Piero Luigi	Manfredi Giuseppe
Gaspari Remo	Mannino Calogero Antonino
Gatti Natalino	Mannuzzu Salvatore
Gava Antonio	Mantella Guido
Giadresco Giovanni	Marabini Virginiangelo
Giannantoni Gabriele	Marchi Dascola Enza
Giannini Mario	Margheri Andrea
Giordano Alessandro	Maroli Fiorenzo
Giovagnoli Angela	Marraffini Alfredo
Giovanardi Alfredo	Martino Leopoldo Attilio
Giuliari Francesco	Marton Giuseppe
Gottardo Natale	Marzano Arturo
Gramegna Giuseppe	Marzotto Caotorta Antonio
Granati Caruso Maria Teresa	Masiello Vitilio
Grassi Bertazzi Nicolò	Massari Renato
Grassucci Lelio	Mastella Mario Clemente
Gualandi Enrico	Matarrese Antonio
Guarra Antonio	Matrone Luigi
Guasso Nazareno	Matta Giovanni
Guerrini Paolo	Mazzarino Antonio
Guglielmino Giuseppe	Mazzarrino Antonio Mario
Ianni Guido	Mazzotta Roberto
Ianniello Mauro	Meneghetti Gioacchino Giovanni
Laforgia Antonio	Merloni Francesco
La Loggia Giuseppe	Miana Silvio
Lamanna Giovanni	Miceli Vincenzo
Lamorte Pasquale	Millet Ruggero
La Penna Girolamo	Mirate Aldo
La Torre Pio	Misasi Riccardo
Lattanzio Vito	Monsellato Amleto
Leccisi Pino	Mora Giampaolo
Lettieri Nicola	Morazzoni Gaetano
Libertini Lucio	Morini Danilo
Licheri Pier Giorgio	Moro Paolo Enrico
Lima Salvatore	Mosca Giovanni
Lo Bello Concetto	Moschini Renzo
Lobianco Arcangelo	Napoli Vito
Lodi Faustini Fustini Adriana	Nespolo Carla Federica
Lodolini Francesca	Niccoli Bruno
Lucchesi Giuseppe	Nicosia Angelo
Lussignoli Francesco	Ottaviano Francesco
Macciotta Giorgio	Pagliai Morena Amabile
Maggioni Desiderio	Palopoli Fulvio

Pani Mario
Papa De Santis Cristina
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellegatta Maria Agostina
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Perrone Antonino
Petrella Domenico
Pezzati Sergio
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Pontello Claudio
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Pratesi Piero
Presutti Alberto
Preti Luigi
Pucciarini Giampiero
Pugno Emilio

Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Raffaelli Edmondo
Ramella Carlo
Rende Pietro
Revelli Emilio
Riga Grazia
Rocelli Gian Franco
Rosati Elio
Rosini Giacomo
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco
Salvato Ersilia
Salvi Franco

Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santuz Giorgio
Sarti Armando
Savino Mauro
Sbriziolo De Felice Eirene
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Sedati Giacomo
Segni Mario
Segre Sergio
Servadei Stefano
Sicolo Tommaso
Silvestri Giuliano
Spataro Agostino
Spigaroli Alberto
Sposetti Giuseppe
Squeri Carlo
Stefanelli Livio
Stegagnini Bruno
Stella Carlo

Tamburini Rolando
Tamini Mario
Tani Danilo
Tantalo Michele
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Terraroli Adelio
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angelo
Tocco Giuseppe
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Trabucchi Emilio
Trezzini Giuseppe Siro
Triva Rubes
Trombadori Antonello

Urso Giacinto

Vaccaro Melucco Alessandra
Vagli Maura
Vecchiarelli Bruno
Vecchietti Tullio
Venegoni Guido

Vernola Nicola
 Vetere Ugo
 Villa Ruggero
 Vincenzi Bruno
 Vineis Manlio
 Vizzini Carlo
 Zamberletti Giuseppe
 Zaniboni Antonino
 Zavagnin Antonio
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zucconi Guglielmo

Sono in missione:

Allegrì Cesare
 Bisaglia Antonio
 Bonalumi Gilberto
 Bubbico Mauro
 De Mita Luigi Ciriaco
 Fioret Mario
 Forlani Arnaldo
 Granelli Luigi
 Gullotti Antonino
 Malfatti Franco Maria
 Martinelli Mario
 Mazzola Francesco Vittorio
 Orione Franco Luigi
 Orlando Giuseppe
 Orsini Gianfranco
 Pandolfi Filippo Maria
 Petrucci Amerigo
 Pisoni Ferruccio
 Pucci Ernesto
 Rognoni Virginio
 Russo Carlo
 Sgarlata Marcello
 Spaventa Luigi

Sui lavori della Camera.

PRESIDENTE. Nella seduta di domani, che avrà luogo alle ore 11,30, si discuterà

il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge in materia di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione. Per informazione dei colleghi, comunico che domani si procederà alla discussione sulle linee generali, alle repliche del relatore e del rappresentante del Governo e, se del caso, alla illustrazione degli emendamenti. Non si procederà invece alle votazioni, che saranno rimandate alla successiva seduta.

Annunzio di interrogazioni.

MORINI, *Segretario*, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 15 marzo 1979, alle 11,30:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione (2696);

— *Relatore:* Borri.

La seduta termina alle 19,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
 AVV. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
 DOTT. MANLIO ROSSI

INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

BALDASSARI, MARCHI DASCOLA ENZA E GUGLIELMINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza che da parte della Direzione compartimentale lombarda è stato stipulato un contratto di appalto a privati per trasporti postali tra Milano e Seveso, in aperta violazione degli accordi a suo tempo intervenuti con le organizzazioni sindacali le quali non sono state in questo caso neppure interpellate.

Assurda appare inoltre agli interroganti tale decisione dal momento in cui con più razionale riflessione il trasporto degli effetti postali poteva continuare ad essere espletato dalle « Ferrovie Nord Milano » o dagli stessi mezzi di trasporto appartenenti all'Amministrazione.

Gli interroganti chiedono pertanto di conoscere:

1) se non ritenga di dovere promuovere una inchiesta volta ad appurare la validità o meno della decisione adottata dalla Direzione compartimentale lombarda in relazione e connessione con i criteri di economicità ed efficienza del servizio oltre che alla esigenza di evitare agitazioni sindacali causate dalla crescente sfiducia nei confronti dell'Amministrazione che simili fatti, determinano tra i lavoratori;

b) se non ritenga alla luce degli accertamenti di cui al paragrafo precedente perseguire eventuali responsabilità.

(5-01584)

MARTINO E BRANCIFORTI ROSANNA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi della permanenza in gestione commissariale del Consorzio agrario provin-

ciale di Novara, che ormai si protrae da anni, senza che i soci possano venire a conoscenza della reale situazione economica e commerciale dell'ente.

Si chiede di conoscere a quali condizioni e quali sono i beni che il Consorzio Agrario ha venduto per sanare il deficit dei bilanci di questi anni.

Si chiede inoltre di conoscere con quale diritto e a norma di quale articolo statutario l'attuale commissario governativo, di professione avvocato, abbia potuto iscrivere il suo nome nel libro dei soci, senza aver violato lo statuto dell'ente. (5-01585)

ZOPPETTI, RAMELLA E FORTUNATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se l'Istituto italiano di medicina sociale, finanziato con il pubblico denaro, è un organismo dello Stato o della Democrazia cristiana.

A tale conclusione infatti si giunge considerando l'elenco dei relatori al recente Convegno tenutosi presso l'Istituto il 9 marzo 1979 su « Problemi dell'insegnamento medico nelle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia ».

Tale fatto appare tanto più grave se si considera che l'unico progetto organico di riforma di tali scuole è stato presentato in Parlamento dal gruppo comunista della Camera e che tale progetto ha ricevuto i più larghi consensi da tutte le categorie interessate, trovando ostacoli solo in certi settori privilegiati e della Democrazia cristiana. (5-01586)

PANI MARIO, CERAVOLO, CUFFARO, GUERRINI, MACCIOTTA, TAMBURINI E TAMINI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere - premesso che in base all'articolo 2 della legge 27 febbraio 1978, n. 42, le società di navigazione « Lloyd Triestino » e « Adriatica » sono tenute alla acquisizione del naviglio necessario per il mantenimento delle linee marittime dell'alto, del medio e del basso Adriatico ricorrendo al libero mercato - in particolare per quanto riguarda la società di navigazione « Adriatica », se il Mi-

nistero della marina mercantile abbia dato la preventiva autorizzazione per l'acquisizione del naviglio in questione.

Per sapere se per la determinazione del prezzo di acquisto o del canone di noleggio del naviglio in questione si sia tenuto conto delle quotazioni di mercato presso i diversi *brokers* italiani e in quale misura siano state calcolate le quote di ammortamento relative alle diverse navi;

per sapere infine se non ritenga di dover fornire una informazione completa ed esauriente in ordine alle procedure si-

nora seguite e alle decisioni assunte ed inoltre anche per i successivi adempimenti al fine di dissipare ogni ombra di sospetto o di dubbio sulla limpidezza delle operazioni compiute, in modo tale che rimangano categoricamente smentite le ipotesi circolate in queste ultime settimane relativamente alla acquisizione, con la prescritta autorizzazione del Ministero della marina mercantile, delle motonavi *Tiziano* e *Tintoretto* ad un prezzo che risulterebbe assai superiore a quello delle quotazioni di mercato accertabili presso i diversi *brokers* italiani. (5-01587)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

ZOSO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno, nella ordinanza ministeriale di prossima pubblicazione sul reimpiego, sui trasferimenti e sulle nomine del personale non di ruolo nelle scuole e istituti di istruzione primaria, secondaria e artistica e delle istituzioni educative, apportare le seguenti modifiche rispetto alla analoga precedente ordinanza del 3 giugno 1977:

a) elevare la valutazione del diploma di laurea per gli aspiranti a essere inclusi nella graduatoria della carriera di concetto, portando il punteggio da 4 a 8 punti;

b) inserire, sempre per gli aspiranti alla stessa graduatoria, la valutazione dell'eventuale servizio prestato nelle carriere ausiliarie con punti 1,5 per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi;

c) elevare la valutazione del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, artistica, ovvero diploma di qualifica rilasciato da istituto professionale di Stato o licenza di scuola tecnica per gli aspiranti a essere inclusi nelle graduatorie delle carriere esecutive di applicato di segreteria e di magazziniere, portando il punteggio da 6 a 12;

d) elevare la valutazione, sempre per gli aspiranti a essere inclusi nella graduatoria delle carriere esecutive di applicato di segreteria e di magazziniere, del servizio prestato nelle restanti carriere esecutive e nelle carriere ausiliarie portando il punteggio a punti 2 per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi. (4-07508)

MANFREDI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere quando intendano emanare disposizioni chiare, e soprattutto eque e perequatrici, in merito alla questione della indennità

integrativa speciale propria dei dipendenti degli enti locali che con disposizione dell'INADEL (« appunto di lavoro » n. 165 del 17 gennaio 1979) è stata esclusa dalla liquidazione delle indennità previste dal cosiddetto « premio di servizio », « in attesa di emanazione di un provvedimento legislativo chiarificatore della materia ». Si fa a tal fine presente che se detta indennità integrativa speciale è stata fino a un certo momento computata nel premio di servizio, l'improvvisa sua esclusione genera sperequazione ed evidente disparità di trattamento.

Si nota infine, che la contingenza, cioè l'equivalente della indennità integrativa speciale, viene invece computata per gli altri lavoratori nella liquidazione della « indennità di buonuscita »: il che dà origine ad evidente, ulteriore sperequazione, acuendo i mali e le ingiustizie della giungla retributiva. Infatti l'esclusione della indennità integrativa speciale dal computo delle indennità di premio di servizio priva i dipendenti degli enti locali dal conteggio a loro favore, nel monte globale che serve a stabilire il premio, di una cifra che si aggira sulle 150 mila lire mensili moltiplicata per gli anni di servizio.

(4-07509)

LAMORTE. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'annosa vicenda relativa alla Biblioteca-Pinacoteca « Camillo D'Errico », la cui destinazione presso il Museo nazionale « Ridola » di Matera non manca di alimentare insoddisfazione e proteste in Basilicata, e particolarmente nella popolazione di Palazzo San Gervasio in provincia di Potenza.

Questo importante patrimonio artistico-culturale, valutato due miliardi, fu destinato in eredità per espressa volontà del proprietario, Camillo D'Errico di Palazzo San Gervasio, con testamento segreto del 16 ottobre 1897 al costituendo Ente morale del suo comune, al quale veniva assegnata pure una proprietà immobiliare per farne la sede e per sopperire alle spese di manutenzione. Successivamente, nel

1914 veniva costituito e riconosciuto il predetto Ente. Con regio decreto n. 1082 del 31 luglio 1939 però, il governo fascista, con argomentazioni pretestuose e comunque ritenendo il patrimonio non ben custodito, ne dispose il trasferimento al Museo nazionale « Ridola » di Matera, della cui provincia all'epoca il comune di Palazzo San Gervasio faceva parte.

A distanza di tanti anni, considerando che sono in corso anche lavori di restauro dei locali dell'Ente morale, l'interrogante chiede di conoscere l'orientamento del Governo circa la richiesta restituzione della Biblioteca-Pinacoteca alla cittadinanza di Palazzo San Gervasio, del resto in aderenza alla volontà espressa dal proprietario ed alle aspettative legittime, quindi, della popolazione palazzese, che ebbe Camillo D'Errico fra i suoi figli più illustri e legati alla propria comunità.

(4-07510)

TOMBESI E BORRI ANDREA. — *Ai Ministri della marina mercantile, dei lavori pubblici e dei trasporti.* — Per sapere - premesso:

che in provincia di Cosenza sul litorale Jonico in comune di Trebisacce nella zona compresa tra il canale ed il torrente Avena, da tempo è stato concesso ad una ditta locale il diritto di prelevare della ghiaia;

che in tale punto il mare è poco lontano dalla ferrovia Sibari-Taranto e dalla SS n. 106 Jonica, con il conseguente pericolo che un eccessivo prelievo di materiale possa, in caso di forte mareggiata arrecare danni a queste due importanti vie di comunicazione;

considerato altresì che la stessa zona risulta essere stata richiesta in concessione per la creazione di un *camping* - se non ritengano necessario:

a) intervenire perché sia sospesa la concessione per il prelievo di ghiaia per evitare una concessione pericolosa per la stabilità del terreno;

b) esaminare la possibilità di provvedere ad un rimboschimento della zona demaniale in questione. (4-07511)

ROBERTI E BONFIGLIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga opportuno interessare la Direzione delle ferrovie dello Stato ed in particolare l'Ufficio lavori compartimentali di Milano a procedere con assoluta urgenza ai lavori per l'allacciamento idrico al posto di guardia del passaggio a livello chilometro 4+003 della linea Colico-Chiavenna in comune di Geria, Lario (Como).

Tale allacciamento appare indispensabile per assicurare le più elementari misure igieniche ai ferrovieri in servizio nella suddetta località. (4-07512)

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, OLIVI, FANTI, SARTI, BARBERA, COLONNA, CODRIGNANI GIANCARLA E GUALANDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se le autorità preposte all'ordine pubblico di Bologna, hanno accertato la veridicità di una gravissima notizia apparsa sul *Quotidiano dei Lavoratori* del 13 marzo 1979 a proposito di fatti che il medesimo giornale afferma essere « realmente accaduti ». I fatti riferiti dal giornale citato sarebbero avvenuti sabato sera 10 marzo alla Facoltà di economia dell'Università di Bologna ove si sarebbe svolta una riunione di persone estranee all'ambiente universitario durante la quale sarebbero state distribuite pistole a tutti i presenti.

Per chiedere, anche a seguito dei gravi attentati terroristici avvenuti il 13 marzo contro la sede del sindacato giornalisti di Bologna, che hanno provocato la morte di una donna e il ferimento grave di un'altra, e quelli contro due giornalisti bolognesi, quali misure preventive sono state prese e quali altri provvedimenti intende assumere per evitare che la spirale della violenza continui ad estendersi e a mietere vittime. (4-07513)

ACCAME. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere - premesso che:

il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, all'articolo 1 stabilisce che il titolo

di perito industriale spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito industriale in un regio istituto industriale del regno, oppure nelle sezioni industriali di regi istituti tecnici, ovvero altri istituti, i cui diplomi in quest'ultimo caso, dal Ministero competente siano riconosciuti equipollenti a quelli rilasciati dai regi istituti.

Il Ministero competente, in questo caso quello della pubblica istruzione, decideva con lettera 10 giugno 1959, protocollo 3172 che un diplomato dell'Istituto nautico, sezione macchinisti, non poteva essere iscritto all'albo professionale dei periti industriali, perché il programma dell'Istituto nautico non contempla lo studio della tecnologia meccanica, né dell'officina.

Pertanto il diplomato dell'Istituto nautico, sezione macchinisti, che sceglie la professione di perito industriale, non potendo iscriversi all'Albo professionale dei periti industriali per la decisione di cui sopra, e non potendo iscriversi all'Albo professionale dei capitani direttori macchina che non esiste, è palesemente discriminato rispetto a quanto sancito negli articoli 3 e 4 della Costituzione italiana. Inoltre il programma di insegnamento per aspirante alla direzione macchine degli istituti nautici è stato modificato — decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222 — con l'aggiunta di materie tecniche e tecnologiche e viene effettuata la prescritta esercitazione di officina per cui si può riconoscere l'equipollenza del diploma di aspirante alla direzione macchine con quello di perito industriale ai fini dell'iscrizione all'albo professionale.

Essendo prescritto che le competenze professionali in materia di impianti termici civili e industriali debbano essere svolte esclusivamente da periti industriali, che siano debitamente iscritti nei rispettivi albi professionali ed essendo queste competenze contemplate nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, dove si fa specifico riferimento ad altri istituti i cui diplomi siano equipollenti si fa presente che nella lettera all'ANCC n. 1978/90 dell'11 agosto 1978, ai commi 2.5 - 3.6 - 4.6 per quanto attiene alle discipline tecniche-

professionali ed alle esercitazioni pratiche corrispondenti, riferentesi in particolare alle competenze che debbono possedere i periti industriali operanti nel settore, si riportano gli indirizzi degli istituti tecnici specializzati ed i titoli di studio conseguenti in cui le discipline professionali sono trattate e si da quindi carattere di equipollenza a questi indirizzi, il titolo di studio di aspirante alla direzione di macchine per navi mercantili figura rispettivamente al sesto, al decimo e al decimo posto — se non ritenga opportuno promuovere adeguate azioni per riconoscere al titolo di aspirante alla direzione macchine per navi mercantili, l'equipollenza con i diplomi di perito industriale per quanto attiene l'iscrizione all'Albo professionale dei periti industriali. (4-07514)

CAPPELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave disagio che si viene a provocare ai pensionati dell'INPS per la mancata iscrizione dei nomi dei delegati negli ordinativi di pagamento dei ratei di pensione (mod. P1/ott).

Infatti gli uffici postali sono tenuti ad inviare, dopo aver annotato il nome del delegato sulla copertina degli ordinativi in loro possesso, le deleghe all'INPS, il quale spesso non provvede, neanche a distanza di molti mesi, o provvede in modo erroneo, a scrivere i nomi dei delegati negli ordinativi emessi successivamente, costringendo i pensionati, specie quelli infermi, ammalati o comunque impossibilitati a recarsi negli uffici, a rilasciare ulteriori deleghe con grande loro sacrificio.

Si chiede se, perdurando tale inconveniente, ritenga opportuno modificare l'attuale regolamentazione autorizzando gli uffici postali a prendere nota in apposito registro delle deleghe e consentendo loro di pagare ai delegati anche in mancanza dell'annotazione del loro nome sugli ordinativi. (4-07515)

BARTOLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra intestata al si-

gnor Tamburo Duilio nato a Terni il 2 dicembre 1920 e residente a Terni via S. Lucio 35.

Alla predetta pratica è stato assegnato il n. 1489896 di posizione. (4-07516)

TASSONE. — *Al Ministro dell'interno e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere se siano a conoscenza che il Comune di San Pietro a Maida (Catanzaro) ha indetto una gara d'appalto per la costruzione del campo sportivo nel comune stesso, ponendo a base di gara un importo complessivo di circa lire 150.000.000.

Per sapere inoltre quali provvedimenti urgenti intendano adottare dal momento che la ditta aggiudicataria dei lavori ha offerto un ribasso, sul prezzo posto a base di gara, dell'ordine del 30 per cento, ribasso ritenuto eccessivo dall'interrogante, che ha validi motivi per ritenere che i lavori stessi, considerato l'importo ritenuto necessario per eseguirli, quasi certamente non potranno rispondere ai requisiti tecnico-economici richiesti dall'opera di cui alle premesse. (4-07517)

ZOPPETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato e le possibilità di rapida decisione della pratica di pensione di guerra inoltrata il 10 novembre 1972 dal signor Reati Adriano.

Il Reati Adriano è deceduto nel 1973 e la vedova signora Martinenghi Maria, nata il 16 giugno 1918 a Crema e residente a Peschiera Borromeo (Milano), riconosciuta invalida ha presentato domanda di reversibilità.

La pratica ha conseguito come posizione il n. 9069746/D ed è stata completata dalla ulteriore documentazione richiesta con lettera del gennaio 1977, protocollo n. 666452/C, dalla divisione VIII settore pensioni di guerra indirette della Direzione generale delle pensioni di guerra. (4-07518)

ZOPPETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali possibilità esistono per una soluzione rapida del ricorso presentato alla pratica di pensione di guerra del signor Livieri Alvidio residente a Vimodrone (Milano).

Il ricorso originale n. 711039, presentato in base all'articolo 13 della legge n. 585 del 28 luglio 1971 e la documentazione allegata, così, il fascicolo istruttorio posizione n. 381060/DNG sono stati inviati alla procura generale della Corte dei conti e dato comunicazione della loro restituzione al signor Livieri nel mese di giugno del 1978. (4-07519)

ACCAME. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se — premesso che l'articolo 249 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione prevede la nomina a capitano superiore di lungo corso per i capitani di lungo corso che abbiano effettuato dieci anni di navigazione in servizio di coperta dopo il conseguimento della patente, dei quali almeno tre al comando di navi non inferiori a 3000 tonnellate di stazza lorda.

Il seguente articolo 298 dello stesso regolamento però prevede la limitazione che la navigazione per il conseguimento dei titoli di capitano superiore di lungo corso e di capitano di lungo corso e di padrone marittimo deve essere effettuata per almeno un terzo su navi nazionali.

Tale principio è giusto ed ha valore per le figure professionali di capitano di lungo corso e di padrone marittimo divenendo invece una ripetizione per il capitano di lungo corso che aspira al titolo superiore e che sarebbe costretto ad interrompere la continuità del suo impiego qualora, dopo il conseguimento avesse scelto o fosse stato forzato ad accettare l'imbarco con società battenti bandiera estera. Anche alla luce della futura equipollenza dei titoli professionali nell'ambito CEE il capitano di lungo corso che opera in alcuna delle flotte comunitarie dovrebbe troncarsi il suo rapporto di lavoro con l'armatore ad un certo punto della carriera per tornare in Italia, cerca-

re un imbarco adeguato con la bandiera italiana, starci poco più di tre anni, conseguire il titolo di capitano superiore di lungo corso e finalmente tornare all'armatore originario e comandare le navi più grandi e più veloci come compete al suo nuovo titolo.

Questa palese discriminazione, che impedisce ad un lavoratore di raggiungere gli stessi traguardi dei suoi colleghi solo perché è impegnato in campo internazionale piuttosto che locale, pone in condizione di inferiorità il capitano di lungo corso imbarcato su navi battenti bandiera estera, né va dimenticato che questi, al suo ritorno in Italia per il conseguimento del nuovo titolo, grava sulla disoccupazione nazionale e non può pretendere i previsti contributi e sussidi in quanto per avere gli stessi occorre aver compiuto almeno un anno di navigazione italiana.

Il conseguimento facilitato del titolo di capitano superiore di lungo corso oltre che elevare la professionalità e meglio qualificare la figura dei capitani italiani rientra nelle raccomandazioni normative della IMCO sui titoli professionali marittimi e merita pertanto attenta considerazione la proposta di emendare l'articolo 298 in funzione di quanto detto —

non ritenga opportuno promuovere una adeguata azione per modificare l'articolo 298 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 nel senso di stabilire che la navigazione richiesta per il conseguimento dei titoli professionali di capitano di lungo corso e di padrone marittimo debba essere effettuata almeno per un terzo su navi nazionali, mentre la navigazione effettuata per il traffico locale e per la pesca costiera risulti valida per il conseguimento dei titoli professionali di capo barca, conduttore, fuochista autorizzato, motorista abilitato, e marinaio motorista; non risulti valida per il conseguimento degli altri titoli professionali; tenendo presente che la navigazione richiesta dal presente articolo debba essere effettuata in acque marittime. (4-07520)

AMARANTE. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso:

a) che la provincia di Salerno possiede un ricchissimo patrimonio di beni culturali ed ambientali, alcuni dei quali, di valore incomparabile, concorrono notevolmente anche alla determinazione delle correnti turistiche estere verso il nostro Paese;

b) che detto patrimonio risulta in gran parte non ancora sufficientemente valorizzato né adeguatamente protetto giacché molte e preoccupanti appaiono le deturpazioni e perfino le distruzioni operate da interventi speculativi;

c) che con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono state trasferite alle Regioni, tra le altre, anche le funzioni amministrative in materia di bellezze naturali, salvo i poteri che lo stesso decreto presidenziale riserva al Ministero dei beni culturali ed ambientali ed al Governo —:

1) quali iniziative erano in corso di attuazione, da parte del Ministero dei beni culturali ed ambientali al momento del trasferimento delle funzioni amministrative alla Regione, in ordine alla attiva protezione del ricchissimo patrimonio di beni culturali ed ambientali esistente in provincia di Salerno;

2) quali iniziative sono in corso di svolgimento, in coordinamento con la Regione Campania, per la valorizzazione del ricordato patrimonio di beni culturali ed ambientali del salernitano. (4-07521)

AMARANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso: a) che nella seduta della Camera dei deputati del 2 ottobre 1978, in risposta alla interpellanza n. 2-00404 del 1 agosto 1978, furono assunti impegni circa la lotta contro il fenomeno del caporalato; b) che in diverse province meridionali il suddetto fenomeno non accenna in alcun modo a diminuire neppure nei periodi invernali —: 1) quali iniziative sono state attuate a seguito dello svolgimento della in-

terpellanza sopra richiamata, e quali risultati sono stati conseguiti; 2) quali altre iniziative si intendono attuare ed entro quale periodo. (4-07522)

ZOPPETTI, BERTOLI MARCO, BALDASSARI E CALAMINICI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quale sia il suo giudizio a proposito dei fatti emersi dagli atti giudiziari già compiuti dal pretore milanese Maddalena Salvato nei confronti del signor Enrico Wutrich dirigente dell'azienda « Telenorma » e del signor Romolo Gianni, titolare della ditta « Res » imputati di tentata violenza privata e di violazione dell'articolo 8 dello statuto dei lavoratori che vieta le indagini sui lavoratori per fatti non attinenti alla qualificazione professionale.

Per sapere, in attesa che l'iter giudiziario abbia il suo autonomo esito, ma stante la gravità dell'accusa lanciata e la documentazione addotta dal sindacato unitario dei metalmeccanici milanesi nella giornata di martedì 13 marzo contro la ditta elettrotelefonica la « Telenorma », filiale italiana della tedesca « Telefunbau » del gruppo industriale « Telefuncher », per avere tentato di annientare il sindacato e il consiglio di fabbrica con tutti i mezzi attraverso « eventuali disordini » adeguatamente pilotati, quali opportune misure ha inteso prendere nei confronti delle due aziende per la loro attività antisindacale e antidemocratica e quali per garantire ai lavoratori e ai sindacati possibilità di organizzarsi e di svolgere secondo quanto previsto dai contratti e dallo Statuto dei lavoratori l'attività sindacale.

Per sapere, infine, quali misure sono state prese nei confronti della « Telenorma » perché abbia a rispettare gli impegni assunti con i sindacati unitari per la progressiva soppressione delle forme di appalto, per il miglioramento tecnologico della azienda e per il mantenimento e la garanzia dell'occupazione. (4-07523)

COSTA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per sa-

pere - premesso che con i decreti del Presidente della Repubblica nn. 897 e 898 del 14 settembre 1978 sono state aumentate le aliquote dei contributi dovuti alle gestioni della Cassa integrazione guadagni a decorrere dal 1° gennaio 1978; che la decorrenza retroattiva delle nuove maggiori aliquote, i cui presupposti si riferiscono al bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 1975, non solo urta con il generale criterio dell'irretroattività delle imposizioni fiscali e contributive ma va anche contro le regole della buona conduzione economica delle aziende in quanto le medesime non hanno potuto calcolare in tempo utile i nuovi oneri - se e quali iniziative s'intendano prendere per annullare gli effetti della decorrenza retroattiva dei decreti in questione. (4-07524)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se è possibile che il Governo intraprenda una vera campagna di difesa per la categoria dei rappresentanti di commercio, che lavorano, per la maggior parte, a cottimo senza il minimo garantito, hanno contratti capestro solo a favore dei padroni i quali, con il minimo dei contributi, mantengono una categoria importante per l'economia del Paese;

per sapere pure, di fronte alle ditte che in generale non assicurano i loro rappresentanti contro incidenti e contro una mancata produzione e di fronte a questa categoria di lavoratori che le ditte possono in ogni momento e su due piedi licenziare, visto che non hanno nemmeno la giusta causa, se non ritenga il Governo di assumere e di proporre dei provvedimenti per sanare questa palese ingiustizia nei confronti della categoria dei lavoratori rappresentanti. (4-07525)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della agricoltura e delle foreste.* — Per sapere notizie sulla discussione a Bruxelles, nell'esecutivo CEE, del piano settennale per il rilancio ed il riequilibrio della produ-

zione vitivinicola comunitaria e se alle misure per migliorare e riconvertire la produzione (che comporteranno sacrifici per i nostri produttori, specialmente nel meridione) si accompagneranno provvedimenti concreti per il rilancio dei consumi di vino nell'area comunitaria, da troppo tempo appiattiti dalle alte tassazioni interne praticate dai paesi non produttori, e per la distillazione garantita del prodotto eccedente;

per sapere pure, dato che la CEE si propone di intervenire sui due fronti tradizionali, frenando quantitativamente la produzione, sia pure migliorandola qualitativamente, ed incentivando i consumi, se il controllo della produzione e della qualità del vino richiederà un progressivo abbandono dei terreni di pianura a favore dei vigneti collinari che garantiscono una produzione più qualificata e se ritiene, per incentivare i consumi, non certamente sufficiente il semplice « invito » a ridurre le imposte interne sul vino, quando il consumo non potrà mai aumentare perché in paesi come l'Inghilterra si continua a tassare indiscriminatamente con 1429 lire ogni bottiglia di vino, scoraggiando così implicitamente il nostro vino da pasto più economico proveniente dal nostro Mezzogiorno, e così pure in Danimarca, in Irlanda, in Belgio ed in Olanda;

per sapere anche, quando si pensa a riconvertire o abbandonare 100 mila ettari di vigneto, se ritenga che sarebbe logico assumere misure vincolanti per regolamentare anche i singoli mercati interni dei paesi potenziali consumatori, oltre che quelli dei paesi produttori, al fine di allontanare il sospetto che, dietro al piano di rilancio, ci sono i grossi interessi dei produttori di birra che vedono minacciato il loro impero dalla possibile invasione di vino italiano o francese a basso costo;

per sapere, infine, notizie sul nodo del « prezzo minimo », che contraddice la filosofia della CEE che è quella della libertà di concorrenza e per chiedere un adeguato sostegno comunitario ai nostri produttori, coscienti della necessità di migliorare la qualità del prodotto e di quali-

ficare le proprie esportazioni: ad esempio buone condizioni per la distillazione garantita, come avveniva in passato, il rilancio delle iniziative promozionali all'export e soprattutto la revisione delle tasse che penalizzano pesantemente il vino italiano nell'Europa del nord. (4-07526)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e della sanità.* — Per sapere se è vera la notizia che in molti tipi di birra è stata rinvenuta una sostanza altamente cancerogena, risultato di una indagine scientifica del professor Rudolf Preussmann del centro studi sul cancro di Heidelberg, che ha riscontrato tracce di nitrosamina in 101 dei 158 tipi di birra esaminati;

per sapere pure se è vero che la nitrosamina è considerata una sostanza tra le più cancerogene e che in un litro di birra sono stati trovati fino a 68 milionesimi di grammo, riscontrando la minore concentrazione di nitrosamina nelle birre di maggior consumo in Germania, e più alta la presenza del veleno nelle birre scure e forti. (4-07527)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e delle finanze.* — Per sapere se è vero quanto denunciato attraverso una lettera a *Specchio dei Tempi* su *La Stampa* di Torino di una abbonata alla RAI-TV per un televisore in bianco e nero (numero del libretto 122164633), che ha sempre pagato il canone semestrale e da circa un anno è stata sollecitata a pagare l'abbonamento per la TV a colori, avendo avuto per posta i libretti relativi, e che per tre volte si è recata a protestare negli uffici RAI di via Cernaia e di via Montebello, firmando dichiarazioni in cui affermava sotto la sua responsabilità di non possedere apparecchi a colori, e malgrado questo gli sono giunti altri due libretti e, accanto alla cifra dell'abbonamento, era indicata anche quella relativa alla morosità;

per sapere se si sono verificati altri casi come quello successo alla suddetta abbonata e quali provvedimenti sono stati

presi per mettere un po' d'ordine negli uffici della RAI;

per sapere, inoltre, quando l'utente dimostra di non poter ricevere i programmi RAI-TV, se è ugualmente obbligato a pagare il canone radiotelevisivo e se è giusto pagare il canone, se la ricezione dell'apparecchio è limitata alle sole emittenti locali, per cui la legge non stabilisce alcuna tassa. (4-07528)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se è vero che in autunno la terza rete TV vedrà la luce e, per quanto riguarda il personale, se è vero che è stato previsto per questa rete e l'attuazione del decentramento dell'attività radio televisiva nelle sedi regionali oltre 1200 assunzioni;

per sapere pure, dato che l'azienda ha già proceduto ad un numero abbastanza alto di assunzioni, se non ha previsto un congruo piano di recupero di dipendenti all'interno dell'azienda, attualmente tenuti a disposizione o comunque sottoutilizzati e per chiedere l'esatto numero di questi dipendenti;

per sapere inoltre se lo stesso criterio di « economicità rigida » è stato seguito per quanto riguarda l'attuazione del *Palinsesto* settimanale della nuova rete, che verrà a costare 16 miliardi e 200 milioni l'anno, quando si tratterà purtroppo di una rete ripetitiva di generi tradizionali, films e sceneggiati, rete avulsa dalla vera realtà regionale, che avrebbe soltanto bisogno di una regolamentazione dell'emittenza locale. (4-07529)

SERVADEI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se è a conoscenza che in Romagna (provincia di Forlì e Ravenna) scarseggiano da tempo i prodotti petroliferi (gasolio riscaldamento, autotrazione, agricoltura, pesca, eccetera) con conseguenze molto gravi per la vita produttiva e civile locale.

L'interrogante ritiene che tale stato di cose, oltreché essere la conseguenza di una serie di oggettive difficoltà di carattere internazionale, dipenda anche dalla struttura distributiva esistente nella zona la quale, facendo largo riferimento a grossisti non legati a compagnie petrolifere ma approvvigionantisi liberamente sul mercato, viene a trovarsi senza fonti di approvvigionamento certe al manifestarsi di ogni singola difficoltà.

Risulta che altri paesi europei, aventi una uguale struttura distributiva, al preciso scopo di evitare di penalizzare particolari zone in occasione di circostanze recessive, hanno predisposto regolamentazioni intese soprattutto a garantire i consumatori. Siccome il mercato mondiale del petrolio continua e continuerà a fornire sorprese, è pertanto giusto che anche in Italia — a parte le questioni di maggiore rilevanza facenti capo al più complesso problema degli approvvigionamenti energetici — si affronti il particolare in questione, e cioè allo scopo di porre l'intera utenza nazionale sul medesimo piano. (4-07530)

FRANCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere le motivazioni per le quali i Consigli di Amministrazione dei vari Ministeri, da anni scaduti, non vengono rinnovati;

se alla base di tale comportamento vi sia l'arroganza della Triplice sindacale che, per conservare posizioni di potere che si vanificherebbero con le nuove elezioni, tiene in piedi una situazione scandalosa e antipopolare. (4-07531)

FRANCHI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se in relazione alla vicenda del bandito e non svolto concorso per assegnare la cattedra di igiene dell'Università di Pisa per cui, dal comportamento del Consiglio di facoltà di medicina possono figurarsi veri e propri reati, l'ispettore ministeriale dottor Mario Lupi, inviato sul posto dal Ministero della pubblica istruzione, abbia

provveduto ad informare l'autorità giudiziaria di quanto venuto a sua conoscenza. (4-07532)

DE CINQUE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza dei gravissimi danni provocati, ancora durante la uscente stagione invernale, dalle violente mareggiate dell'Adriatico a lunghi tratti della costa abruzzese, in particolare tra Pescara e Francavilla al Mare, ove il mare è giunto quasi a lambire la strada litoranea, mettendo in pericolo le costruzioni sorgenti sulla riva, gli stabilimenti balneari e le attrezzature sportive e turistiche ivi esistenti (in special modo nella città di Pescara);

se abbia avuto notizia delle accuse mosse dalla stampa locale e da esponenti della vita regionale all'Amministrazione dello Stato, per il mancato tempestivo intervento mediante l'apprestamento di idonee protezioni frangiflutto ed altri presidi idonei ad evitare l'infuriare del mare sulla spiaggia, in difesa delle opere su di essa esistenti;

quali interventi in tal senso il Ministero dei lavori pubblici abbia predisposto, o possa proporre, anche in via di urgenza, al fine di evitare il ripetersi dei lamentati inconvenienti, e riparare i danni così provocati. (4-07533)

DE CINQUE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se sono a conoscenza della gravissima situazione di dissesto idrogeologico in cui si trova una vasta zona circostante il bacino artificiale dell'ACEA in Bomba (Chieti), zona interessante i Comuni di Pennadomo, Colledimezzo e Montebello sul Sangro, ove è in atto un ingente fenomeno di smottamento delle pendici, che minacciano di precipitare nel bacino stesso, con conseguenze facilmente immaginabili per l'incolumità della zona a valle del bacino;

se hanno avuto notizia di un'indagine promossa al riguardo dall'Ispettorato Forestale di Chieti, che ha evidenziato la con-

dizione di degrado in cui trovasi tutto il territorio intorno al bacino, particolarmente nella zona di cui sopra, indicando altresì quali siano i più urgenti interventi atti sia ad eliminare l'incombente pericolo, sia per ridare stabilità all'intero territorio interessato;

quali iniziative intendano adottare in proposito, di concerto con la Regione Abruzzo, per ovviare ai lamentati inconvenienti. (4-07534)

DE CINQUE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e degli affari esteri.* — Per conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare per reprimere il triste fenomeno del reclutamento abusivo di mano d'opera destinata a lavorare in stati del Medio Oriente (Yemen, Iran, ecc.), in condizioni veramente inumane sia per il trattamento economico e normativo, sia per l'orario di lavoro e le condizioni di sicurezza, sia infine per la mancanza di qualsiasi tutela assicurativa, assistenziale e previdenziale;

se abbiano avuto notizia di episodi del genere accaduti recentemente a danno di numerosi lavoratori della provincia di Chieti, reclutati da mediatori illegittimi, ed inviati a lavorare nello Yemen in condizioni di estremo disagio, come da notizie pubblicate dalla stampa regionale proprio in questi giorni. (4-07535)

ADAMO E MARRAFFINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza che le società concessionarie Giacomo Marozzi per la « Viaggi e Turismo » e Nazzareno Marozzi per la « MAI », hanno completamente disatteso gli impegni sottoscritti presso il Ministero nel corso dell'incontro del 9 marzo 1979.

In quella sede le due società si erano impegnate a ripristinare, dal giorno 13 marzo 1979, i servizi di trasporto, alle stesse condizioni vigenti al momento in cui i detti servizi erano stati sospesi e, cioè, al 26 maggio 1978.

Per sapere come si intende intervenire per assicurare finalmente la ripresa di

un servizio di grande importanza per le popolazioni della Campania, del Lazio e delle Puglie, garantendo la continuità del rapporto di impiego a tutti i lavoratori e per accogliere, senza ulteriore indugio, la richiesta avanzata dalla Federazione sindacale unitaria, intesa ad ottenere la applicazione degli articoli 23, 34 e 35 della legge 1822 del 28 settembre 1939, per la revoca delle concessioni. (4-07536)

COLUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i veri motivi che hanno determinato il terzo rinvio — a distanza di un anno — delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione dei Ministeri, dal momento che le argomentazioni anticipate dal sottosegretario Evangelisti, con telegramma del 22 febbraio 1979, non sembrano addurre valide giustificazioni, ma anzi appaiono pretestuose e di tattica puramente dilatoria.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere se il Presidente del Consiglio ritenga giuridicamente corretta la procedura con la quale è stata comunicata la decisione del rinvio di tali elezioni che, tra l'altro, ha danneggiato in modo rilevante quei sindacati che hanno tempestivamente, nel termine previsto dalle vigenti disposizioni, presentato le liste dei candidati e che ora intendono tutelarsi con apposito ricorso dinanzi ai competenti organi giurisdizionali. (4-07537)

FRASCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno emanare urgenti disposizioni, o precisi chiarimenti, ad integrazione delle norme di cui all'ordinanza ministeriale 7 dicembre 1978 sui trasferimenti dei docenti delle scuole di secondo grado, al fine di garantire il giusto diritto di precedenza sia al mantenimento del posto in sede che alla eventuale utilizzazione in sede degli insegnanti di ruolo che, ottenuto il trasferimento in sede, con precedenza (articolo 23 dell'ordinanza ministeriale 7 di-

cembre 1978), a causa della sopravvenuta diminuzione del numero delle classi della scuola ottenuta, si troveranno in posizione di concorrenza con altri insegnanti di ruolo trasferiti da fuori sede nella stessa sede e nella stessa scuola, perché in soprannumero.

A parere dell'interrogante, sarebbe più giusto prevedere sia il diritto di precedenza al mantenimento del posto in sede che alle eventuali operazioni di utilizzazione, in caso di soprannumero, a favore dei professori trasferiti con precedenza in sede, come avviene per i trasferimenti ai sensi dell'articolo 23 dell'ordinanza ministeriale 7 dicembre 1978. (4-07538)

QUIETI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere — premesso che nella bozza di « piano di risanamento tecnico-economico delle ferrovie in concessione e in gestione governativa » (legge 8 giugno 1978) elaborata dal Ministero dei trasporti, è prevista, in riferimento alla ferrovia « Sangritana », la soppressione del tronco Crocetta-Archi-Castel di Sangro e l'eventuale inclusione nella rete delle ferrovie dello Stato del tronco San Vito-Lanciano-Ortona; che tale decisione, assunta dalla Commissione ministeriale di cui alla legge 8 giugno 1978, n. 297, secondo la quale della ferrovia sangritana dovrebbero rimanere in servizio soltanto alcune tratte sacrificando tutto il resto, non appare suffragata da obiettive e meditate valutazioni; che tale provvedimento verrebbe emanato proprio nel momento in cui più avvertita si è fatta l'esigenza di sviluppo nell'area in cui opera la fondamentale struttura ai fini della promozione socio-economica del Sangro-Aventino; che la ferrovia sangritana è, in effetti, saldata, attraverso tre scali terminali, con la rete ferroviaria dello Stato; che costituisce, per una lunghezza di oltre 100 chilometri, un insostituibile asse di penetrazione interna e la congiungente più breve tra il Tirreno e l'Adriatico; che è destinata a svolgere, nel momento della generale rivalutazione del trasporto fer-

roviario, un ruolo che la rende meritevole di essere ricompresa nella rete statale attesa la sua funzione, non limitata agli interessi locali, nella prospettiva dello sviluppo economico delle vaste aree ad essa interessate (notoriamente rimaste tra le più depresse del centro meridione) e nel contesto della programmata ripresa socio-economica della nazione;

se non ritenga, alla luce delle considerazioni suesposte, opportuno ed urgente sollecitare la revisione della citata decisione orientandola, invece, nella direzione dell'ammodernamento, potenziamento e crescita razionale e programmata della ferrovia sangritana nel quadro della rete esercitata dalla azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. (4-07539)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per conoscere quali misure intendono assumere per assicurare alla giustizia i responsabili ed i mandanti del *raid* terroristico avvenuto ieri a Bologna che ha costato la vita ad una lavoratrice, il grave ferimento ad una anziana pensionata, il sequestro per mezz'ora di due cittadini, la distruzione della sede del Sindacato regionale dei giornalisti, e che si è concluso col lancio di bombe molotov contro le abitazioni di due giornalisti democratici, uno dei quali figlio di un martire antifascista ucciso nei campi di annientamento nazisti.

« L'interrogante ritiene che il gravissimo episodio, il quale offende profondamente i sentimenti civili del capoluogo emiliano e delle sue popolazioni, si inquadri in una sorta di *escalation* che sta caratterizzando da qualche tempo la vita della città felsinea con episodi criminosi contro le libere istituzioni ed i suoi simboli, ed esiga una particolare considerazione da parte degli appositi servizi dello Stato, i quali possono in ogni caso contare sulla più aperta collaborazione della popolazione e delle autorità locali.

« L'interrogante fa presente l'urgenza della questione prospettata.

(3-03753)

« SERVADEI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno per conoscere quali misure siano state adottate dalle autorità governative in seguito ai gravissimi fatti accaduti a Varese mercoledì 7 marzo quando in occasione della partita di pallacanestro Emerson-Maccabi Tel Aviv un gruppo organizzato di alcune decine di persone ha dato vita a una manifestazio-

ne razzista di ispirazione inequivocabilmente nazista.

« In particolare chiedono di sapere come sia stato possibile che prefetto e questore di Varese non abbiano svolto la necessaria opera di prevenzione verso quanto si andava organizzando, visto che i precedenti, il grado di preparazione, la larghezza dei mezzi a disposizione e il numero delle persone coinvolte rendeva facilmente prevedibile quanto è poi accaduto.

« In secondo luogo chiedono di sapere perché non si è provveduto da parte delle autorità all'indispensabile e tempestivo intervento idoneo a impedire che tale gravissima provocazione razzista si prolungasse nel tempo.

« Infine chiedono di sapere quali provvedimenti siano stati adottati e quali direttive impartite alle locali autorità di pubblica sicurezza per mettere in grado la autorità giudiziaria di perseguire nel modo più fermo i responsabili, e cioè mandanti, organizzatori e esecutori; per prevenire il ripetersi di simili episodi che hanno suscitato scandalo e indignazione nell'opinione pubblica internazionale e italiana provocando in particolare giustificato turbamento e allarme nelle comunità israelitiche.

(3-03754)

« QUERCIOLI, BERTOLI MARCO,
PELLEGATTA MARIA AGOSTINA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere quali sono le ragioni che hanno motivato la diffusione - effettuata nei giorni scorsi nelle scuole elementari in cui sono in corso esperimenti di integrazione dei bambini handicappati - di un questionario che chiede agli insegnanti di classificare i bambini secondo le categorie indicate nel documento stesso e da scegliersi con il solo aiuto della buona volontà, in assenza di una formazione specialistica in materia.

« Si fa rilevare in proposito che è lo stesso ministro ad avvertire, nella circolare che accompagna il questionario, che

"i dati che ne possono derivare non sono particolarmente raffinati" e che tra gli insegnanti "non esiste specifica competenza" e che, anche per questo, l'iniziativa ministeriale è apparsa a genitori e insegnanti come un tentativo di stravolgere gli indirizzi seguiti in questi ultimi anni nella politica di inserimento dei bambini handicappati, che ha portato all'eliminazione delle classi differenziali e delle scuole speciali e dei criteri emarginatori su cui erano fondate, alla indispensabile integrazione dell'opera degli insegnanti con quella degli specialisti.

« Ritenendo, ciò premesso, che l'iniziativa del ministro non possa dar luogo che ad un lavoro dilettantesco e generico o ad una pericolosa schedatura, gli interroganti chiedono se non ritenga opportuno ritirare il questionario dalle scuole.

(3-03755) « PELLEGATTA MARIA AGOSTINA, PAGLIAI MORENA AMABILE, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, BOSI MARAMOTTI GIOVANNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri dell'interno e della sanità per sapere notizie sull'ENPA, se è stato dichiarato ente inutile, avendo 132 sedi provinciali, 98 sedi comunali, 43 dipendenti in tutto, al cui pagamento provvedono direttamente le sezioni territoriali, 2.000 guardie zoofile volontarie con stato giuridico pari a quello degli agenti di pubblica sicurezza e quindi con possibilità di intervento concreto;

per sapere pure se è vero che di recente anche in Svizzera è stato ufficialmente istituito un ente analogo all'ENPA, mentre in Francia, in Germania e in Austria, diversi parlamentari hanno proposto di "copiare" il nostro ENPA.

« Per sapere, inoltre, se è vero che l'ente costa allo Stato italiano solo 1 milione all'anno, si autofinanzia grazie ai contributi privati e permette allo Stato, con l'azione delle 2 mila guardie zoofile,

di incassare quasi 1 miliardo di lire ogni anno, attraverso verbali e contravvenzioni.

« Per sapere, infine, se si verificasse la abolizione dell'ENPA, chi penserà a proteggere gli animali, a sorvegliare i matatoi, a vigilare sui trasporti di animali, sui campi di tiro a volo, sulla caccia e la pesca, i circhi equestri e gli zoo e chi lotterà contro la "rabbia silvestre", contro l'indiscriminata importazione ed esportazione di pellicce maculate, pelli ed oggetti di coccodrillo e chi opererà e controllerà la sperimentazione scientifica su animali vivi e la macellazione eutanasica.

(3-03756)

« COSTAMAGNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro per sapere se sono veri i dati che le scuole materne dello Stato hanno 22.296 sezioni con un totale di 600 mila bambini e quelle non statali hanno 40 mila sezioni con 1.215 mila bambini, e di queste ultime, 28 mila sezioni con 850 mila bambini costituiscono la scuola materna cattolica e il rimanente appartiene generalmente ai comuni;

per sapere pure se è vero il dato che oltre 1 milione di bambini in Italia non possono frequentare l'asilo perché le strutture sono insufficienti, il che significa che lo Stato non è in grado di raggiungere direttamente neppure un quarto dei bambini fra i 3 ed i 6 anni;

per sapere, inoltre, emergendo dalle cifre suddette il contributo offerto alla società civile dalle scuole materne private, soprattutto cattoliche, in qual modo lo Stato riconosce quest'opera di supplenza che lo sgrava da pesi che il suo bilancio non sarebbe in grado di sopportare, in quanto per i bambini delle sue scuole materne, che sono 600 mila, lo Stato spende annualmente 100 miliardi, mentre per quelli delle materne non statali, che sono più del doppio, spende 24 miliardi (per il milione di bambini... che stanno a guardare, non spende una lira); e inoltre, quei 24 miliardi sono per lo più distribuiti tra le scuole comunali, per cui le scuole ma-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1979

terne cattoliche debbono vivere con il resto del resto;

per sapere, infine, che cosa intende fare il Governo per riequilibrare la situazione di uno Stato che, inseguendo il miraggio " tutto nello Stato, niente fuori dello Stato ", spende per ogni bambino delle sue scuole materne 350 mila lire all'anno e per ogni bambino, che frequenta la scuola non statale, spende lire 17.230.

(3-03757)

« COSTAMAGNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri della sanità e delle poste e telecomunicazioni per sapere se non ritengano di accettare alcune riflessioni degli alunni della III D della scuola media statale Gandhi di Torino, i quali si sono rivolti a *Specchio dei tempi* della *Stampa* di Torino, con alcuni loro insegnanti, scrivendo sulla mortalità infantile nel napoletano, dove oltre 70 morti pesano sulla nostra coscienza di cittadini;

per sapere, pure, i motivi delle polemiche scoppiate tra il Ministero della sanità ed i ricercatori come il professor Tarro e Imperato e se è vero che le cause di questo male devono ricercarsi soprattutto nell'ambiente e nelle condizioni igienico-sanitarie in cui vivono i bambini soprattutto nei « bassi » di Napoli;

per sapere, inoltre, se non intendano accettare la proposta che durante le trasmissioni televisive del pomeriggio molto seguite dai bambini (e adulti) venisse fatta pubblicità a cura del Ministero della sanità in cui appaia un personaggio molto simpatico ai bambini come Sbiruli-

no, Braccio di ferro, Topolino, ecc., per indurli a praticare norme igieniche molto elementari come lavarsi le mani e altro.

(3-03758)

« COSTAMAGNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro di grazia e giustizia per sapere — dopo aver appreso con compiacimento che il Tribunale di La Spezia, accogliendo l'appello dei quattro parroci spezzini già condannati dal pretore perché ritenuti rei di propaganda antidivorzista, li ha assolti con la formula: « perché il fatto non sussiste », lasciando presumere che quel tribunale deve aver fondato il suo verdetto sul principio di libertà, fondamento del nostro sistema giuridico, dove nessuna legge vieta ai sacerdoti di annunciare il Vangelo e di invitare i fedeli all'adempimento dei precetti della morale cristiana;

per sapere, apprendendo che il pretore di Milano ha condannato padre Onorio Tosini, priore dei Fatebenefratelli, per aver invitato il personale sanitario a riflettere sull'obiezione di coscienza, e cioè al rispetto del dovere morale di non uccidere e all'esercizio del diritto di obiezione di coscienza previsto dalla legge, ritenendo sussistente il reato di violenza privata, cioè di un delitto contro la libertà morale punito dall'articolo 610 del codice penale, quale sia il suo avviso sulla definizione come reato il richiamo di un sacerdote sia al rispetto di un dovere morale sia all'esercizio di un diritto, cioè il rifiuto di collaborazione — diretta o indiretta — alle pratiche abortive.

(3-03759)

« COSTAMAGNA ».